

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. LXXIII  
n. 7

## RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE  
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI  
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 31 marzo 2011)

*(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,  
e successive modificazioni)*

**Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

---

**Trasmessa alla Presidenza l'11 novembre 2011**

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

PREMESSA .....	Pag.	5
----------------	------	---

## PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.  
DATI DI SINTESI

<i>Capitolo I</i> – Contenzioso Italia – Unione Europea .....	Pag.	8
1.1 <i>Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 marzo 2011</i> .....	»	8
1.2 <i>Ripartizione delle procedure per settore</i> .....	»	10
1.3 <i>Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi</i> .....	»	12
1.4 <i>Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 marzo 2011</i> .....	»	14
1.4.1 <i>Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia</i> .....	»	14
1.4.2 <i>Le procedure che hanno modificato fase nel terzo trimestre</i> .....	»	19
1.4.3 <i>Procedure archiviate nel I trimestre 2011</i> ...	»	20
<i>Capitolo II</i> – Rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia UE .....	»	24
2.1 <i>Cenni introduttivi</i> .....	»	24
2.2 <i>Casi proposti da giudici italiani</i> .....	»	25
2.3 <i>Casi proposti da giudici stranieri</i> .....	»	25
<i>Capitolo III</i> – Aiuti di Stato .....	»	27
3.1 <i>Cenni introduttivi</i> .....	»	27
3.2 <i>Procedimenti di indagine formale</i> .....	»	28
3.3 <i>Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE</i> .....	»	29
3.4 <i>Ricorsi alla Corte di Giustizia</i> .....	»	30

## PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE  
PER SETTORE

Affari Economici e Finanziari . . . . .	<i>Pag.</i>	34
Affari Esteri . . . . .	»	42
Affari Interni . . . . .	»	45
Agricoltura . . . . .	»	49
Ambiente . . . . .	»	51
Appalti . . . . .	»	88
Comunicazioni . . . . .	»	94
Concorrenza e Aiuti di Stato . . . . .	»	98
Energia . . . . .	»	101
Fiscalità e Dogane . . . . .	»	109
Giustizia . . . . .	»	131
Lavoro e Affari Sociali . . . . .	»	134
Libera Circolazione delle Merci . . . . .	»	147
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento . . . . .	»	156
Pesca . . . . .	»	162
Salute . . . . .	»	165
Trasporti . . . . .	»	196
Tutela dei Consumatori . . . . .	»	214

## PARTE III

## SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari Interni . . . . .	<i>Pag.</i>	220
Ambiente . . . . .	»	222
Appalti . . . . .	»	224
Comunicazioni . . . . .	»	226
Concorrenza e Aiuti di Stato . . . . .	»	228
Fiscalità e Dogane . . . . .	»	230
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento . . . . .	»	233
Pesca . . . . .	»	235

## PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come di recente modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al I° trimestre 2011, in conformità all'esigenza di aggiornamento trimestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 96/2010.

Le informazioni trattate attengono, in particolare a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

**PARTE I**

**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO**

**ITALIA-UNIONE EUROPEA**

**(Dati di sintesi)**

## CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

### 1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 marzo 2011.

*Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato su Funzionamento dell'Unione europea.*

*Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.*

*Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.*

*Esasperata senza esito la procedura ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 260 TFUE.*

*La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.*

*In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.*

*Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.*

*Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.*

*Ai sensi dell'art. 3 del già menzionato art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive comunitarie. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.*




Alla data del 31 marzo 2011, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 156. Di queste, 97 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 59 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Tabella 1**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per stadio e tipologia di violazione**  
**(dati al 31 marzo 2011)**

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	88	9	97
Mancata attuazione di Direttive	59	0	59
<b>Totali</b>	<b>147</b>	<b>9</b>	<b>156</b>

**Grafico 1**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**(dati al 31 marzo 2011)**



Più della metà delle procedure pendenti al 31 marzo 2011 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 20 procedure, 4 con ricorso in itinere, 16 con sentenza già emessa. In 4 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 31 marzo 2011 per fase procedurale.

**Tabella 2**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per fase**  
**(dati al 31 marzo 2011)**

<b>FASI DEL PROCEDIMENTO</b>								
<b>Normativa</b>	<b>Messa in Mora</b>	<b>Messa in mora CompL.</b>	<b>Parere Motivato</b>	<b>Parere Motivato CompL.</b>	<b>Decisione di ricorso</b>	<b>Ricorso</b>	<b>Sentenza</b>	<b>Totali</b>
Articolo 258 TFUE	88	6	31	1	1	3	16	146
Articolo 260 TFUE	4	1	0	0	3	1	0	9
Articolo 228 TCE	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Totali</b>	<b>92</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>156</b>

### 1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella che segue. Dai dati, si rileva che i settori che registrano una maggiore concentrazione delle procedure di infrazione sono, nell'ordine: "Ambiente" (34 casi), cui seguono "Salute" (con 27 casi), "Fiscalità e Dogane" con 20 casi.


Infine, 30 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

**Tabella 3**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per settore**  
**(dati al 31 marzo 2011)**

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	3	31	34	21,79%
Energia	2	4	6	3,85%
Fiscalità e dogane	4	16	20	12,82%
Lavoro e affari sociali	0	11	11	7,05%
Libera circolazione merci	3	5	8	5,13%
Libera prestazione servizi	0	5	5	3,21%
Salute	24	3	27	17,31%
Trasporti	9	6	15	9,62%
Vari settori*	14	16	30	19,22%
<b>Totale</b>	<b>59</b>	<b>97</b>	<b>156</b>	<b>100,00%</b>

\* L'aggregato "Vari settori" comprende: Affari Esteri, Affari Interni, Affari economici e Finanziari, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Concorrenza e aiuti di stato, Giustizia, Pesca, Tutela dei consumatori

**Grafico 2**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per settore**



### 1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

*Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.*

*Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione europea.*

*In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:*

- spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

*Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:*

- richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- contestazioni per disposizioni restrittive della Legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e di stabilimento;*
- questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


*Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche al sistema fiscale e contributivo.*

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 marzo 2011, risulta che, dei n. 156 casi esposti, n. 30 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella e nel Grafico seguenti.

**Tabella 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**  
**(dati al 31 marzo 2011)**

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	3
Minori spese	0
Spese misure ambientali	6
Versamenti Risorse Proprie UE	5
Spese previdenziali	2
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	4
Spese recepimento Direttive	2
Spese per rimborsi	2
<b>Totale</b>	<b>30</b>

**Grafico 3**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**




#### 1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 marzo 2011.

Alla data del 31 marzo 2011, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2010, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 49 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 24 vecchie procedure archiviate dalle Autorità comunitarie;
- 7 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE.

**Grafico 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Evoluzione della situazione del I trimestre 2011**



##### 1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Prevalgono le infrazioni avviate nel settore Salute, che ne conta 16. Seguono Trasporti con 5 procedure, Affari economici e finanziari, Ambiente, nonché Fiscalità e Dogane con 4 procedure cadauno, quindi i settori Appalti e Libera circolazione delle merci con 3 vertenze. Vengono poi i settori Affari interni ed Energia ciascuno con 2 procedure e, infine, i settori Affari esteri, Agricoltura, Comunicazioni, Giustizia, Lavoro e Affari sociali e Tutela dei consumatori con una procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2011/0476 ha per oggetto la mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE, che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato

dalle navi adibite alla navigazione interna. Al riguardo, le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva menzionata mediante Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55. Le attività previste dai numeri 9 e 10 dell'art. 7-bis di tale Decreto dovranno essere finanziate dai loro stessi destinatari, che alla bisogna pagheranno le tariffe appositamente determinate, a tale scopo, con Decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Detto Decreto, recante la determinazione delle tariffe in questione, verrà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del menzionato D. Lgs n. 55/2011. Allo stesso modo, le spese relative alle attività di cui all'art. 7 quarter, co. 6 del medesimo D. Lgs n. 55/2011, verranno sopportate dagli operatori economici - ai sensi dell'articolo 4, della Legge 4 giugno 2010, n. 96 - mediante pagamento di relative tariffe fissate per Decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra citato D. Lgs n. 55/2011.

- La procedura 2011/4003 "Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza" potrebbe implicare ulteriori costi per le amministrazioni direttamente coinvolte, pertanto recando pregiudizio, in ultima istanza, a tutto il bilancio pubblico. Con tale procedura, la Commissione contesta ai Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza l'attribuzione diretta del servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti alla società IREN s.p.a, senza previo espletamento di procedura concorsuale. La mancata ottemperanza, da parte delle Autorità italiane, alla normativa europea concernente l'obbligatorietà della pubblica gara ai fini dell'affidamento di servizi pubblici, imporrebbe l'annullamento della commessa in favore della IRES. Ne deriverebbero, di conseguenza, ulteriori spese connesse alla necessità sia di espletare il procedimento concorsuale, sia di resistere in un eventuale contenzioso legale promosso dall'attuale affidataria del servizio in oggetto.
- La procedura 2010/2124 ha per oggetto la contestazione della prassi, seguita da numerose istituzioni scolastiche italiane, di reclutare personale ausiliario- tecnico- amministrativo con contratti a tempo determinato, nel mancato rispetto delle condizioni stabilite dalla Direttiva 1999/70/CE. A seguito di una tale inosservanza delle disposizioni europee, le Autorità italiane potrebbero essere costrette a convertire i rapporti lavorativi a termine - instaurati a dispetto dei limiti predetti - in rapporti a tempo indeterminato, con il conseguente aggravio delle spese stipendiali e previdenziali a carico dell'erario pubblico.

Nella Tabella che segue viene riportato l'elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2011, per ciascun settore economico di riferimento.

**Tabella 5**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi avviati nel I° trimestre 2011**

<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0488	Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0477	Mancata attuazione della Direttiva 2009/49/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0214	Direttiva 2009/44/CE che modifica la Direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Direttiva 2002/47/CE	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0209	Mancato recepimento della Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso	MM	No
Affari esteri 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No
<i>Affari interni</i> 2011/0474	Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione	MM	No
<i>Affari interni</i> 2011/0208	Mancato recepimento della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MM	No
Agricoltura 2011/0219	Mancato recepimento della Direttiva 2009/145/CE che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica	MM	No
Ambiente 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria – Savona)	MM	No
<i>Ambiente</i> 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	MM	No
<i>Ambiente</i> 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	MM	Sì



<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<i>Ambiente</i> 2011/0216	Mancato recepimento della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni	MM	No
<i>Appalti</i> 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MM	Sì
<i>Appalti</i> 2011/2026	Concessioni idroelettriche	MM	No
<i>Appalti</i> 2011/2023	Discriminazione degli operatori svizzeri negli appalti pubblici in Italia	MM	No
<i>Comunicazioni</i> 2011/0205	Mancato recepimento della Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari	MM	No
<i>Energia</i> 2011/0217	Mancato recepimento della Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia	MM	No
<i>Energia</i> 2011/0212	Mancato recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MM	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2011/0485	Mancata attuazione della Direttiva 2010/12/UE che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della Direttiva 2008/118/CE	MM	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2011/0479	Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto	MM	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2011/0478	Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	MM	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2011/0226	Mancato recepimento della Direttiva 2010/66/UE recante modifica della Direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro	MM	No
<i>Giustizia</i> 2011/0207	Mancato recepimento della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente	MM	No
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	Sì	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/0218	Mancato recepimento della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005	MM	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/0215	Mancato recepimento della Direttiva 2009/106/CE recante modifica della Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	MM	No

<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2010/4188	Patent-Linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0489	Mancata attuazione della Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la Direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni di impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0487	Mancata attuazione della Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0486	Mancata attuazione della Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI – 220)	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0484	Mancata attuazione della Direttiva 2010/11/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0483	Mancata attuazione della Direttiva 2010/10/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0482	Mancata attuazione della Direttiva 2010/9/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE per estendere l'inclusione nell'allegato I del fosforo d'alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0481	Mancata attuazione della Direttiva 2010/8/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il farfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0480	Mancata attuazione della Direttiva 2010/7/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosforo di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0228	Mancata attuazione della Direttiva 2010/81/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0227	Mancata attuazione della Direttiva 2010/70/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0225	Mancata attuazione della Direttiva 2010/58/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0224	Mancata attuazione della Direttiva 2010/39/UE che modifica l'all. I della Dir. 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0223	Mancata attuazione della Direttiva 2010/28/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil	MM	No

<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<i>Salute</i> 2011/0222	Mancata attuazione della Direttiva 2010/27/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0221	Mancata attuazione della Direttiva 2010/15/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide	MM	No
<i>Salute</i> 2011/0220	Mancata attuazione della Direttiva 2010/14/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan	MM	No
<i>Trasporti</i> 2011/0473	Mancata attuazione della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida	MM	No
<i>Trasporti</i> 2011/0213	Mancata attuazione della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada	MM	No
<i>Trasporti</i> 2011/0211	Mancata attuazione della Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione	MM	No
<i>Trasporti</i> 2011/0210	Mancata attuazione della Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo	MM	No
<i>Trasporti</i> 2011/0206	Mancata attuazione della Direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali	MM	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2011/0475	Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio	MM	No

#### 1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel I° trimestre 2011

Nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2011, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato sono complessivamente 7. In particolare:

- 3 procedure sono passate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, permanendo, ad avviso della Commissione, la situazione di inadempienza a carico dell'Italia;
- 1 caso è pervenuto dalla fase della messa in mora a quella della messa in mora complementare, a maggiore precisazione dell'estensione dell'oggetto della controversia;
- 3 casi, già oggetto di ricorso di fronte alla Corte di Giustizia, hanno formato oggetto di sentenza da parte di quest'ultima, che ha ritenuto l'Italia inadempiente ai suoi obblighi comunitari.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che nessuna di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico.

**Tabella 6**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi che hanno cambiato fase nel I trimestre 2011**

<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase attuale</b>	<b>Impatto finanziario</b>
<i>Ambiente</i> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No
<i>Ambiente</i> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPPC	SC	No
<i>Ambiente</i> 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	SC	No
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	No
<i>Libera prestazione dei servizi</i> 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri	PM	No
<i>Libera prestazione dei servizi</i> 2009/2255	Esercizio di poteri speciali	PM	No
<i>Libera prestazione dei servizi</i> 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi	SC	No

#### 1.4.3. Procedure archiviate nel I trimestre 2011

Nel corso del I trimestre del 2011, la Commissione europea ha archiviato 24 procedure di infrazione, per le quali ha ravvisato il superamento delle censure in precedenza avanzate nei confronti dell'Italia.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari.

L'archiviazione delle procedure può avvenire anche per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul

bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel prospetto che segue viene evidenziata l'unica procedura, nell'ambito di quelle che risultano archiviate nel I° trimestre 2011, per la quale sono riscontrabili effetti di tipo finanziario.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tale procedura, si evidenzia quanto segue:

- l'archiviazione della procedura n. 2010/678, afferente al settore "Salute", è stata disposta dalla Commissione europea con decisione del 27/1/2011. In quanto concernente la contestazione del mancato recepimento di Direttiva europea - precisamente della Dir. 2008/56/CE rivolta all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria nell'ambito della politica dell'ambiente marino – la procedura in questione è stata archiviata dietro adozione, da parte delle Autorità italiane, di un'adeguata normativa interna che ha trasposto nell'ordinamento nazionale le stesse prescrizioni europee. Tale intervento del legislatore italiano ha trovato espressione nel Decreto Legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale ha imposto al bilancio pubblico ulteriori oneri finanziari, anche relativi a futuri periodi di esercizio. Precisamente, l'art. 19 comma 1 del menzionato Decreto ha stabilito che l'onere, di cui all'art. 8 del Decreto stesso, quantizzato in € 9.187.578 per l'anno 2011 e in € 9.000.000 per l'anno 2012 - verrà finanziato a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 e che, a tal fine, dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Inoltre, lo stesso art. 19 ha previsto, al comma 2, che all'onere derivante dall'attuazione dell'art. 11 del Decreto medesimo, quantizzato in € 16.087.578 annui a decorrere dall'anno 2014, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Legge n. 979/1982, come determinata ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo stesso art. 19 ha previsto, infine, che all'attuazione di tutte le restanti norme del Decreto legislativo n. 190/2010 si provveda tramite utilizzo delle risorse già disponibili in base alla legislazione attualmente vigente.

**Tabella 7**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi archiviati nel I trimestre 2011**

<b>Estremi Procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Impatto finanziario</b>
Energia 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	No
Salute 2010/0519	Mancata attuazione della Direttiva 2009/85/CE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
Salute 2010/0520	Mancata attuazione della Direttiva 2009/86/CE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
Salute 2010/0523	Mancata attuazione della Direttiva 2009/99/CE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	No
Salute 2010/0678	Mancata attuazione della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino	Sì
Salute 2010/0681	Mancata attuazione della Direttiva 2009/96/CE recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ottaborato di sodio tetraidrato come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
Pesca 2007/2284	Carenza nell'attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca.	No
Trasporti 2009/0372	Mancata attuazione della Direttiva 2008/126/CE che modifica la Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	No
Trasporti 2009/0374	Mancata attuazione della Direttiva 2009/46/CE che modifica la Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	No
Trasporti 2010/0679	Mancata attuazione della Direttiva 2008/57/CE del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)	No
Trasporti 2010/0682	Mancata attuazione della Direttiva 2009/131/CE che modifica l'allegato VII della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario	No
Fiscalità e Dogane 2009/2275	Cattiva applicazione della Direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa.	
Ambiente 2010/0680	Mancata attuazione della Direttiva 2008/105/CE del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	No
Libera prestazione dei servizi 2007/4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (Maestri di sci)	No
Salute 2010/0375	Modifica dell'allegato I della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico.	No

<b>Estremi Procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Impatto finanziario</b>
Salute 2010/0683	Mancata attuazione della Direttiva 2009/164/UE che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico	No
Salute 2010/0685	Mancata attuazione della Direttiva 2010/20/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolilfluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza	No
Comunicazioni 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante del numero unico di emergenza europea 112.	No
Comunicazioni 2010/0676	Mancata attuazione della Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità.	No
Libera prestazione dei servizi 2008/4471	Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro	No
Trasporti 2010/0121	Mancata attuazione della Direttiva 2009/4/CE relativa alle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni tachigrafici, che modifica la Direttiva 2006/22/CE	No
Trasporti 2010/0122	Mancata attuazione della Direttiva 2009/5/CE relativa alle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti. 3820/85 e 3821/CEE sulle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada	No
Trasporti 2008/2307	Regolamenti CEE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell'aviazione civile	No
Salute 2010/0815	Mancata attuazione della Direttiva 2010/17/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva malathion.	No

## CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

### 2.1 Cenni introduttivi

*L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.*

*Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciogla le perplessità del giudice nazionale.*

*Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.*

*Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.*

*Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale condiviso da tutti i Paesi membri.*

*Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.*

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2011, la Corte si è pronunciata su 9 casi, di cui uno soltanto relativo a rinvio pregiudiziale avanzato da un giudice italiano. I residui 8 casi



riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi comunitari, su questioni di interesse anche dell'Italia.

## 2.2 Casi proposti da giudici italiani

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari dell'unico pronunciamento su rinvio esperito da giudice italiano, si evidenzia la non rilevanza, per il Fisco, dello stesso verdetto in questione.

## 2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Relativamente ai pronunciamenti sui rinvii pregiudiziali di giudici di altri Stati UE, nel corso del I° trimestre 2011 risultano n. 8 casi, con i settori "Fiscalità e Dogane", "Affari interni", "Ambiente", "Appalti", "Comunicazioni", "Concorrenza e Aiuti di Stato", "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Pesca" con un solo caso cadauno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, si osserva che dagli stessi non derivano effetti per la nostra finanza pubblica.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel I trimestre del 2011.

**Tabella 8**  
**Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE**  
**(dati al 31 marzo 2011)**

<b>Estremi sentenza</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
Sentenza del 17/3/2011 Causa C-484/09 (Portogallo)	Direttiva 72/166/CEE – Art. 3, n. 1 – Direttiva 84/5/CEE – Art. 2, n. 1- Direttiva 90/232/CEE – Art. 1 – Diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Condizioni di limitazione. Affari interni	No
Sentenza del 17/3/2011 Causa C-275/09 (Belgio)	Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'incidenza di taluni progetti pubblici e privati sull'ambiente – Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno 2100 m - Nozione di "costruzione" – Rinnovo dell'autorizzazione di gestione. Ambiente	No
Sentenza del 17/3/2011 Causa C-95/10 (Portogallo)	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Art. 47, n. 2 – Effetto diretto – Applicabilità ai servizi che ricadono nell'allegato II B della Direttiva. Appalti	No
Sentenza del 17/2/2011 Causa C-16/10 (Regno Unito)	Ravvicinamento delle legislazioni – Telecomunicazioni – Reti e servizi – Direttiva 2002/22/CE – Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale – Imposizione di obblighi specifici all'impresa designata – Elenchi abbonati e servizi di consultazione. Comunicazioni	No

<b>Estremi sentenza</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
Sentenza del 27/1/2011 Causa C-168/09 (Italia)	Proprietà industriale e commerciale – Direttiva 98/71/CE – Protezione giuridica dei disegni e modelli – Art. 17 – Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto di autore. Concorrenza e aiuti di Stato	No
Sentenza del 10/2/2011 Cause C-436/08 e C-437/08 (Austria)	Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Esenzione dei dividendi di origini nazionale – Esenzione dei dividendi di origini estera subordinata al rispetto di determinate condizioni. Fiscalità e Dogane	No
Sentenza del 17/2/2011 Causa C-494/09 (Italia)	Diritto doganale – contingente tariffario – Codice doganale – Art. 239 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Artt. 308 bis, 308 ter e 905 – Regolamento (CE) n. 975/2003 – Tonno – Esaurimento del contingente – Data di apertura – Domenica. Fiscalità e Dogane	No
Sentenza del 3/2/2011 Causa C-359/09 (Ungheria)	Avvocati – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Direttiva 98/5/CE. Libera prestazione dei servizi e stabilimento	No
Sentenza del 17/3/2011 Causa C- 221/09 (Malta)	Regolamento (CE) n. 530/2008 – Validità – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Ricostruzione degli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Pesca	Sì

## CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

### 3.1 Cenni introduttivi

*Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.*

*A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.*

*A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.*

*Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.*

*In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.*

*Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.*

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

### 3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 marzo 2011, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 14 casi di aiuti di Stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 marzo 2011.

**Tabella 9**  
**Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale**  
**Dati al 31 marzo 2011**

<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>
C 12C/1995	Legge regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali
C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 68/2001	Interventi dei fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)
C 73/2001	Legge n. 388/2000 (articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001
C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)
C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (articoli 3, 4, 5, 6, 8, e 9) – (Sicilia)
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 25/2009	Incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 17/2010	FIRMIN Srl (Legge Provinciale TRENTO)
C 20/2010	Soc. SOGAS (società gestione aeroporti regione Calabria)
C 26/2010	Esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici

**3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE**

Al 31 marzo 2011, sono 16 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

**Tabella 10**  
**Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE**  
**Dati al 31 marzo 2011**

<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Data Decisione</b>
CR80/2001	EUROALLUMINA	29/10/2010
CR 4/2003	Aiuto alla WAM S. p. A	24/3/2010
CR 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	13/7/2009
CR 38/B/2004	Aiuti di Stato a favore di Portovesme Srl, ILA Spa, Euroallumina Spa, Syndial	23/2/2011
C 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	13/7/2009
C 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/1/2009
CR 13/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata dalle imprese energivore in Sardegna	23/2/2011
C 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)	28/10/2009
CR 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
CR 38/A/2004 e CR 36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	20/11/2009
C 39/2007	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler	23/3/2011
CR 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	28/10/2009
CR 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/9/2009
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	12/11/2008
CR 25/2009	Incentivi fiscali	22/7/2009
C 14/2010	SEA Handling	23/6/2010
CR 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	13/2/2008

### 3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 marzo 2011, risultano deferiti alla Corte di Giustizia n 8 casi di aiuti di stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella Tabella che segue.

**Tabella 11**  
**Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia**  
**Dati al 31 marzo 2011**

<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Estremi Ricorso</b>
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	C-302/09 del 10.05.2007
CR 57/2003	Proroga della Legge Tremonti bis	C-303/09 dell'11.03.2008
CR 1/2004	Legge regionale n. 9.98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	C-243/10 del 18.05.2010
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti a esposizioni all'estero	C-305/09 del 12.03.2008
CR 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	C-454/09 del 19.11.2009
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	C-304/09 dell'11.03.2008
CR 49/1998 P.I. ex art. 228 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	C-99/02 del 01.04.2004
CR 27/1999 P.I. ex art. 228 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	C-207/05 del 01.06.2006

Negli ultimi tre casi esposti nel prospetto, la Corte ha già emesso una sentenza che dichiara l'inadempimento delle Autorità italiane rispetto alla decisione di recupero della Commissione europea.

La Commissione stessa, relativamente ai procedimenti (CR 49/1998 e CR 27/1999), ha già instaurato l'ulteriore iter previsto dall'art. 260 TFUE, per l'emanazione di una seconda sentenza della Corte di Giustizia, recante la comminatoria di sanzioni pecuniarie nei confronti delle Autorità italiane.

In particolare, sulla vertenza CR 49/1998, la Commissione ha chiesto l'applicazione di:

- una penale di € 285.696 giornalieri, per il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati;
- una sanzione forfettaria pari ad € 31.744 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

I motivi per i quali tale procedimento non è stato ancora archiviato sono imputabili alle difficoltà, da parte delle Autorità italiane, a dare esecuzione alla prima sentenza della Corte di Giustizia, che ordinava il recupero degli aiuti.

Infatti, i provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, che intimavano a ciascun beneficiario la restituzione dei finanziamenti erogati, sono stati impugnati dai beneficiari stessi di fronte alle competenti sedi giudiziarie, subendo pertanto la sospensione della loro esecutività.

Per superare l'impasse, il legislatore italiano ha introdotto, per detti giudizi interni, regole processuali straordinarie con il D. L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101. Al momento, si è in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti contestati da Bruxelles, per chiudere definitivamente la controversia.

PAGINA BIANCA



## **PARTE II**

# **SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE**

## Affari Economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/0488	Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2011/0477	Mancata attuazione della Direttiva 2009/49/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2011/0214	Direttiva 2009/44/CE che modifica la Dir. 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Dir. 2002/47/CE	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 4</b> 2011/0209	Mancata attuazione della Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 5</b> 2010/0810	Mancata attuazione della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2010/0809	Mancata attuazione della Direttiva 2009/83/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2010/0808	Mancata attuazione della Direttiva 2009/27/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari**

**Procedura di infrazione n. 2011/0488** – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione rileva che nell’ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva di cui si tratta, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011 per quanto attiene alle disposizioni di cui ai punti 3, 4, 16 e 17 dell’articolo 1 nonché ai punti 1, 2, lettera c), 3, 4, lettera a), e 5, lettera b), punto iii), dell’allegato I; entro la diversa data del 31 dicembre 2011 per le disposizioni diverse da quelle specificatamente indicate. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini dell’attuazione della Direttiva 2010/76/UE, il Ministero dell’Economia e Finanze ha presentato la richiesta di apportare, al disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, un emendamento recante la trasposizione delle norme di cui alla stessa Direttiva. Tale emendamento assume ad oggetto il provvedimento adottato dalla Banca d’Italia il 30 marzo 2011, pubblicato nella G.U. del 7 aprile 2011 n. 80 e intitolato “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, nelle banche e nei gruppi bancari”.

**impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

**Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari**

**Procedura di infrazione n. 2011/0477** – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/49/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione sostiene che la Direttiva 2009/49/CE, che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e in relazione all’obbligo di redigere conti consolidati, non è ancora stata recepita nell’ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva di cui si tratta, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/49/CE mediante Decreto Legislativo del 31 marzo 2011, n. 56.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

**Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari**

**Procedura di infrazione n. 2011/0214** – ex articolo 258 del TFUE.

“Direttiva 2009/44/CE che modifica la Dir. 98/26/CE concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Dir. 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per i sistemi connessi e i crediti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione rileva che nell’ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2009/44/CE che modifica la Dir. 98/26/CE concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Dir. 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per i sistemi connessi e i crediti.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva di cui si tratta, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 30 dicembre 2010, applicandoli entro il 30 giugno dello stesso anno. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 48, in attuazione della Direttiva 2009/44/CE. Si attende, pertanto, l’archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

**Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari**

**Procedura di infrazione n. 2011/0209** – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione rileva che, in Italia, la Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso, non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento interno.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nell’ordinamento nazionale, entro la data del 30 giugno 2009, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 1, punto 3, punto i), seconda frase, 7, paragrafo 1 bis, e 10, paragrafo 1, della Direttiva 94/19/CE come modificato dalla presente Direttiva, le quali dovranno essere recepite entro il 31 dicembre 2010. I menzionati provvedimenti attuativi dovranno essere comunicati alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/14/CE mediante Decreto Legislativo del 24 marzo 2011, n. 49.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

**Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari**

Procedura di infrazione n. 2010/0810 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio.

Ai sensi dell'art. 4 della Direttiva in questione, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nell'ordinamento nazionale, entro la data del 31 ottobre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti sopra citati non le sono stati comunicati, gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 26 novembre 2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/111/CE mediante D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 239. Si precisa che, conseguentemente, il 6 aprile 2011 la presente procedura è stata archiviata.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato, in quanto lo stesso art. 3 del suddetto Decreto Legislativo n. 239/2010 dispone che le amministrazioni provvedano all'attuazione delle disposizioni, in esso contenute, mediante le risorse previste dalla vigente legislazione.

**Scheda 6– Affari Economici e Finanziari**

**Procedura di infrazione n. 2010/0809** – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/83/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione ritiene che la Direttiva 2009/83/CE della Commissione, che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, non sia stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva suddetta, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nel diritto interno, entro il 31 ottobre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

Poiché, a tutt'oggi, le misure sopra menzionate non le sono state comunicate, la Commissione ritiene che le medesime non siano state ancora adottate dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva sopra citata non sarebbe stata trasposta nell'ordinamento nazionale.

**Stato della Procedura**

In data 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/83/CE mediante provvedimento della Banca d'Italia del 18 febbraio 2011. Si precisa che, di conseguenza, il 6 aprile 2011 la presente procedura è stata archiviata.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari sul bilancio dello Stato.



**Scheda 7 – Affari Economici e Finanziari**

Procedura di infrazione n. 2010/0808 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/27/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione ritiene che la Direttiva 2009/27/CE, che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, non sia stata ancora recepita nell’ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri provvedono, entro il 31 ottobre 2010, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione europea non ha ancora ricevuto notizia dei provvedimenti summenzionati, ritiene che i medesimi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva 2009/27/CE non avrebbe ancora avuto attuazione nell’ambito del sistema ordinamentale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/27/CE attraverso la modifica della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia, mediante aggiunta al testo della stessa degli aggiornamenti 5° e 6° del 22 e del 27 dicembre 2010. Si precisa che, di conseguenza, il 6 aprile 2011 la presente procedura è stata archiviata.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

## Affari Esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari Esteri**

**Procedura di infrazione n. 2010/2185** – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (c.d. ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi bilaterali integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascun contraente particolari diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani di seguito menzionati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In proposito, l'Accordo stabilisce che le parti contraenti designino, ciascuna, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli accordi commerciali. Tali accordi, nei quali vengono regolati il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui quello di sorvolo transiberiano spettante all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o l'effettivo controllo dell'impresa, come designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la propria sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera, laddove assumesse il controllo dell'impresa aerea italiana “designata”, le stesse condizioni di favore riservate ad un'eventuale operatore italiano che esercitasse lo stesso controllo: infatti solo nel primo caso si ammette che la controparte adotti la misura svantaggiosa consistente nella sospensione delle prerogative previste dal medesimo ASA. Ne deriva che l'operatore comunitario, a parità di condizioni con quello interno, riceve un trattamento deteriore. Peraltro l'ASA - ove prevede che le imprese designate stipolino accordi contenenti, tra l'altro, la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi - contrasterebbe con l'art. 101 TFUE, sopra menzionato, che vieta le intese distorsive della concorrenza. Infatti, la circostanza stessa per cui i prezzi, che gli operatori designati (Alitalia e Aeroflot) applicano ai rispettivi servizi, sono stati definiti per contratto e non in base ad una competizione concorrenziale, dimostra la disattivazione delle regole del mercato.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari Esteri**

**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex articolo 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all’articolo 43 del TCE nonché dell’obbligo, previsto dall’articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l’illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all’Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l’illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un’indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell’Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell’esporre le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all’Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza, in quanto successiva alla stipula dell’accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all’Accordo medesimo.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

## Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0474	Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0208	Mancata attuazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/0677	Mancata attuazione della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	MM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari Interni**

**Procedura di infrazione n. 2011/0474** – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Ai sensi dell’art.12 della sopra menzionata Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 12 gennaio 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nell’ambito dell’ordinamento interno.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei suddetti provvedimenti attuativi, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane.

**Stato della Procedura**

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/114/CE mediante Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari Interni**

**Procedura di infrazione n. 2011/0208** – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai sensi dell'art. 20 della Direttiva stessa, gli Stati membri adottano, entro il 24 dicembre 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nell'ambito dell'ordinamento interno. Per quanto attiene l'art. 13, paragrafo 4, della Direttiva in questione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare i suddetti provvedimenti entro la data del 24 dicembre 2011. Tali disposizioni attuative sono, peraltro, immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti attuativi, sopra menzionati, che dovevano essere emanati entro la data del 24 dicembre 2010, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/115/CE mediante il Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89. Si attende pertanto l'archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Affari Interni**

**Procedura di infrazione n. 2010/0677** – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano, entro il 28 luglio 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nell’ambito dell’ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti sopra menzionati, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva in questione non è ancora stata trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 20 settembre 2010 la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/51/CE, di cui si tratta, mediante Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010, n. 204. Si precisa che, in ragione della sua attuazione, la presente procedura è stata archiviata il 6 aprile 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato. Lo stesso art. 7 del succitato Decreto Legislativo n. 204/2010 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo Decreto si provveda mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.



## Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0219	Mancata attuazione della Direttiva 2009/145/CE che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica	MM	No	Nuova procedura

**Scheda 1 – Agricoltura**

**Procedura di infrazione n. 2011/0219** – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/145/CE che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/145/CE che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica.

Ai sensi dell’art 36 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nell’ambito dell’ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti sopra menzionati, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva in questione non è ancora stata trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/0145/CE mediante Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267. In data 6 aprile 2011, pertanto, la Commissione europea ha deciso di archiviare la procedura in oggetto.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

## Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria – Savona)	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica le Direttiva 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	MM	Sì	Nuova procedura
<b>Scheda 4</b> 2011/0216	Mancato recepimento della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 5</b> 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 7</b> 2009/4310	Valutazione d'impatto ambientale per lavori località IS MOLAS (Sardegna)	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 8</b> 2009/4056	Direttiva 99/94-emissione CO2 nei nuovi veicoli	MM	No	Stadio invariato

<b>Scheda 9</b> 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 11</b> 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale-applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
<b>Scheda 14</b> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	SC (C-50/10)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
<b>Scheda 15</b> 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 Direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 18</b> 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 19</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC C-297/08	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 20</b> 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 21</b> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	SC C-573/08	No	Stadio invariato
<b>Scheda 22</b> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	SC C-164/09	No	Stadio invariato

<b>Scheda 23</b> 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	SC (C-508/09)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
<b>Scheda 24</b> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC (C-565/10)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 25</b> 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	MM ex 260 C-304/08	No	Stadio invariato
<b>Scheda 26</b> 2003/2204	Cattivo recepimento Direttiva veicoli fuori uso	MM ex 260 C-394/05	No	Stadio invariato
<b>Scheda 27</b> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
<b>Scheda 28</b> 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 29</b> 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato
<b>Scheda 30</b> 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 31</b> 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane- Agglomerato Comuni della provincia di Varese – bacino di Olona	MM ex 260 C-293/05	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 32</b> 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	PM ex 228 TCE C-383/02 (decisione di ricorso ex 260 TFUE)	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 33</b> 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM ex 228 TCE C-447/03 (decisione di ricorso ex 260 TFUE)	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 34</b> 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	SC C-491/08	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/4009- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona”).

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona” – in seguito rinominato “Nuova viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola”. In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. “Direttiva V.I.A”. La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull’ambiente, l’autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest’ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull’ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell’apposizione, ai medesimi, di opportune varianti rispettose degli equilibri naturali, paesaggistici e artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull’ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest’ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l’istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione investita della richiesta di autorizzazione deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l’Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l’inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all’art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno asserito la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l’inesistenza dell’obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l’associazione “Italia nostra ONLUS” avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente, concernenti l’impatto, sull’ambiente, dell’intervento di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2006- ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea eccepisce l'incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l'ambiente e la salute umana, dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Pertanto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell'ordinamento nazionale, abbia omesso di recepire alcune disposizioni in essa contenute, ovvero le abbia recepite solo parzialmente. In particolare, l'art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti "inerti" - cioè non soggetti ad alterazioni fisiche o chimiche), possono essere esonerati - dalla normativa interna degli Stati membri - dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa come quella di cui all'art. 11, par. 3, le quali pretendono che i rifiuti stessi presentino determinati requisiti. In proposito, risulterebbe che, laddove la disciplina italiana ha voluto trasporre la predetta norma della Direttiva - per la quale il legislatore interno può escludere i rifiuti meno pericolosi, prima citati, dalla rispondenza ai requisiti di cui all'art. 11 par. 3 - non ha richiamato l'articolo del Decreto stesso, che ha ripreso la disposizione della Direttiva sui requisiti dei rifiuti (quindi il comma 3 dell'art. 11 del Decreto medesimo) ma ha fatto riferimento, impropriamente, al comma 6 dello stesso articolo. Un altro rilievo concerne il recepimento dell'art. 8 della Direttiva: tale articolo dispone che - in caso di inoltro, alle Autorità competenti, di una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 - le stesse Autorità debbono fornire al pubblico adeguate informazioni circa una serie di questioni specificamente elencate ai punti dell'articolo stesso. Per converso, il Decreto italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto, con mezzi adeguati, di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare distintamente tutti i punti di cui al predetto art. 8 della Direttiva europea. Inoltre, il paragrafo. 4 dello stesso art. 8 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per avanzare osservazioni circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino a quando non scada il termine finale assegnato per la produzione di tali rilievi. Per converso, la normativa italiana di attuazione - quale contenuta nel suddetto Decreto n. 117/2008 - non prevede che, in pendenza del termine predetto, il potere decisorio della pubblica Amministrazione venga sospeso. Infine, la Direttiva stabilisce che l'operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione proceda, almeno una volta all'anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale, a comunicare alla competente Autorità un rapporto sulle condizioni del deposito di rifiuti da esso gestito. Detto obbligo informativo è finalizzato a consentire alle Autorità predette, quando lo ritengano necessario in base ad esame del rapporto in oggetto, di nominare un esperto "indipendente" per la valutazione della permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che avevano, in precedenza, giustificato l'autorizzazione a gestire il deposito di rifiuti. Al riguardo, il Decreto di attuazione non fa riferimento alla possibilità di nomina di tale "esperto indipendente".

**Stato della Procedura**

In data 14 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2011/0476-** ex art. 258 del TFUE

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/30/CE, che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, non è stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

L'art. 4 della sopra menzionata Direttiva stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nell'ordinamento interno, entro la data del 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione, osservando che l'Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/30/CE mediante il Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano, in generale, oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica, salvo quanto disposto dai numeri 9 e 10 dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66. Detto art. 7 bis è stato introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del suddetto Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55, adottato in recepimento della Direttiva 2009/30/CE di cui alla presente procedura (vedi sopra). Pertanto, i predetti nn.ri 9 e 10, dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 66/2005, stabiliscono che le attività di ispezione e controllo, da essi stessi indicate, siano finanziate dai destinatari medesimi di tali attività, mediante pagamento di tariffe appositamente determinate con Decreto dei Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Similmente, per le attività di controllo di cui all'art. 7 quater, comma 6 del D. Lgs 21 marzo 2005 n. 66 - come introdotto, anch'esso, dal comma 6 dell'articolo 1 del predetto D. Lgs 31/3/2011, n. 55 - il relativo finanziamento viene assicurato, anch'esso, mediante imposizione di oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4, della Legge 4 giugno 2010, n. 96, giusta la fissazione di relative tariffe per Decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.



**Scheda 4 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/0216- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, non è ancora stata attuata nell’ordinamento italiano.

L’art. 2 della sopra menzionata Direttiva stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della stessa nell’ordinamento interno, entro la data del 16 novembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione, osservando che l’Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per trasporre la stessa entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l’eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall’articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell’ordinamento nazionale.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2009/4426** - ex art. 258 del TFUE

“Trattato CE: applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’Allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti”, si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente nella medesima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura di V.I.A, ma avrebbe dovuto altresì applicare le peculiari metodologie previste, per gli impianti di discarica, dalla Direttiva 99/31/CE.

**Stato della Procedura**

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/4310 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della procedura di V.I.A. a determinati progetti – Lottizzazione convenzionata Is Molas nel comune di Pula (Sardegna)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell’art. 2, n. 1 e 3 della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A.), come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e 2003/35/CE. La Direttiva menzionata prevede che la realizzazione di progetti pubblici o privati, implicanti un significativo impatto sull’ambiente, non risulti possibile ove, preliminarmente, non sia stata esperita una procedura di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (V.I.A.), rivolta ad appurare la compatibilità del progetto medesimo con il suo contesto naturale e socio-culturale. In particolare, la Direttiva stessa prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I siano sempre sottoposti al procedimento di V.I.A. Diversamente, in ordine ai progetti suscettibili nelle categorie di cui all’Allegato II, la Direttiva non impone automaticamente l’espletamento della V.I.A., ma rimette alla pubblica Amministrazione, competente per il caso di specie, la discrezionalità di valutare se ricorrano, avuto riguardo alla situazione concreta, circostanze tali da far ritenere ragionevole l’avvio della procedura in questione (c.d. procedura di screening). Secondo la Commissione, le disposizioni in oggetto sarebbero state disattese in conseguenza della deliberazione con la quale, in data 19.02.2008, la Giunta Regionale della Sardegna ha applicato una procedura di previo screening, inteso a verificare l’opportunità di assoggettamento a V.I.A del progetto “Completamento della lottizzazione convenzionata Is Molas”. La Commissione osserva che la procedura di screening non è stata rivolta al progetto nel suo insieme, ma, distintamente, a due porzioni di esso considerate ciascuna a sé stanti, con il risultato per cui si è ritenuto ragionevole avviare la procedura di V.I.A per la parte peraltro meno significativa sotto il profilo ambientale (ampliamento campo da golf), mentre si è escluso l’assoggettamento a V.I.A del nucleo più considerevole del progetto stesso (ampliamento complesso residenziale e costruzione di nuove ville). La Commissione precisa che il progetto “Is Molas” costituisce un’unità non scindibile nelle due componenti esaminate dalle amministrazioni locali e che, quando un intervento rientra, come il medesimo, nelle tipologie di cui all’Allegato II della Dir. 85/337/CEE, la procedura di “screening” non può essere arbitraria, ma deve improntarsi a determinati criteri, primo fra tutti quello per cui la rilevanza ambientale di una singola parte può essere adeguatamente considerata solo nelle sue relazioni con il complesso in cui è inserita. La scissione artificiale di un progetto integrato in componenti avulse le une dalle altre contraddice, quindi, i criteri che debbono improntare lo screening.

**Stato della Procedura**

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 8 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/4056 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, della Direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO<sub>2</sub>. Al riguardo, la Commissione è dell’avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale sopra indicate. In risposta, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una guida al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, a riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le Autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per Legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all’Amministrazione l’onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato membro, dell’“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull’applicazione di una Direttiva. In ogni caso, ripetuti contatti fra amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la Direttiva, chiara nel prevedere sanzioni per l’omissione totale dell’inserimento dei dati pubblicitari ambientali, appare confusa sul caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la Direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l’irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull’osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all’applicazione effettiva delle previste sanzioni.

**Stato della Procedura**

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 9 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni delle Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE - che si propongono di regolamentare l'uso delle “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RAEE), minimizzandone l'impatto nocivo sull'ambiente - non sono state correttamente trasposte nell'ordinamento interno italiano. Al riguardo, si ritiene che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale la Repubblica italiana ha dato attuazione alle Direttive sopra menzionate, contenga una disciplina limitativa, sotto diversi aspetti, del loro ambito di applicazione. In particolare, la Dir. 2002/96 individua lo status di “produttore” in colui che esporta professionalmente, in un qualsiasi Stato membro delle Comunità, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il disposto del Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo, dal momento che ravvisa la posizione del “produttore”, quale presupposto per la soggezione a determinati obblighi, in colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi comunitari. Per quanto riguarda, poi, l'obbligo previsto dalla Direttiva 2002/96/CE a carico dei distributori del prodotto - di garantire ai clienti la presa in carico gratuita dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso - si registra, da parte della normativa italiana, un'indebita subordinazione di detto obbligo alla previa emanazione di apposito Decreto da parte del Ministro dell'Ambiente, recante modalità attuative della raccolta. Se ne deduce - non essendo stato, tale Decreto, ancora emanato alla data dell'invio della messa in mora (8 ottobre 2009) - che all'epoca le disposizioni europee in argomento non risultavano ancora operative in Italia. Peraltro, la Direttiva 2002/96 prevede che i produttori istituiscano un trattamento selettivo dei rifiuti in oggetto, nei modi stabiliti dall'allegato II della Direttiva medesima. Al riguardo, le disposizioni del Decreto di attuazione 2005/151, ove si riferiscono all'allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano all'Allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all'Allegato II del Decreto medesimo, il quale non definisce le caratteristiche dell'attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Peraltro, secondo il disposto della Direttiva, entro il 31 dicembre 2006 il tasso di riciclaggio delle lampade a scarica avrebbe dovuto raggiungere un minimo pari all'80% del peso di esse lampade. La normativa italiana, diversamente, riferisce tale obiettivo ai soli rifiuti da sorgenti luminose fluorescenti, le quali costituiscono una sola tipologia di lampade a scarica e non ne esauriscono l'intero settore. Infine, il Decreto italiano posporrebbe illegittimamente al 31/12/09 l'obbligo, facente carico ai produttori, di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 31/8/2005.

**Stato della Procedura**

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 10 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2009/2235 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non conformità della normativa nazionale con la Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva V.A.S) non siano state correttamente recepite nell’ordinamento italiano. La Direttiva in questione è rivolta a garantire che l’adozione di piani e programmi, suscettibili di rilevante impatto sull’ambiente, si realizzi in compatibilità con le esigenze dell’ambiente stesso. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il D. Lsg. 2006/152, che ha subito diversi emendamenti per D. Lgs. 2008/4, fino alla totale riscrittura della parte seconda. L’art. 7 della Direttiva stabilisce che, ove uno Stato membro UE ritenga che un piano o programma, in corso di attuazione, presenti effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, ovvero ove quest’ultimo ne faccia richiesta, il primo Stato abbia l’obbligo di trasmettere all’altro, prima dell’adozione dei predetti piani o programmi, copia integrale degli stessi. Tale comunicazione è prevista affinché lo Stato estero possa valutare adeguatamente gli effetti ambientali, sul proprio territorio, dell’intervento promosso dall’altro Stato, in modo da poter scegliere, prima che si passi all’esecuzione del programma in questione, di avviare con l’altro Stato una procedura di “consultazioni”. Detto articolo è stato trasposto in Italia dall’art. 32 del Decreto di attuazione, il quale, tuttavia, prevede che al secondo Stato venga comunicata solo una mera sintesi del programma diviso e non già l’intero documento (il quale deve essere trasmesso solo se lo Stato estero ne faccia istanza), per cui la Commissione rileva, sotto questo profilo, un’incompleta attuazione della Direttiva. Inoltre, per quanto riguarda la fase delle “consultazioni” che devono intercorrere fra tutti gli Stati interessati dagli effetti ambientali del piano o programma, la Direttiva dispone che le modalità e la durata di tali contatti vengano definite congiuntamente dagli Stati medesimi, laddove il Decreto italiano di attuazione, per converso, regola tali aspetti unilateralmente (con la previsione, quanto alla durata della consultazione, di inderogabili giorni 60), senza rimandare a regole condivise con lo Stato estero. Peraltro, mentre la Direttiva prescrive che, adottato il piano o programma, tutti gli Stati membri precedentemente consultati ne vengano messi a conoscenza, la disciplina italiana limita tale obbligo di comunicazione ad una sola tipologia di programmi, precisamente ai progetti per i quali è stata esperita una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (c.d. V.I.A.). Infine, mentre la Direttiva stabilisce che, prima dell’adozione del programma, devono essere valutati sia gli esiti delle consultazioni sia il rapporto ambientale, la normativa nazionale prevede che tale scrutinio si imponga solo ove l’Amministrazione lo ritenga necessario, senza peraltro stabilire i criteri cui l’opinione dell’Amministrazione stessa dovrebbe improntarsi.

**Stato della Procedura**

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 11 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2009/2086** – ex art. 258 del TFUE

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’Impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L’art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato II, di cui la Direttiva stabilisce che non vanno soggetti all’obbligo di V.I.A, ma ad un esame nell’ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (procedura c.d. di “screening”). Detto “screening” non può essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’Allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’Allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all’Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della Direttiva (criteri in base ai quali effettuare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba temperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riportate dalla Legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della V.I.A, l’identità delle Autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati manca dell’indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime, pur incluse negli elenchi della Direttiva in quanto sottoposte dalla stessa a V.I.A o a screening, sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall’applicazione delle sopra dette procedure.

**Stato della Procedura**

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 12 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate "sensibili" (in base ai criteri di cui all'art. 5 della Direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato A della medesima Direttiva. L'art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l'art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree "sensibili" vengano sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull'applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno ommesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non siano a regola, secondo i parametri di cui alla Direttiva. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall'Allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l'Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

**Stato della Procedura**

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 13– Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2008/2194** - ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, delle prescrizioni di cui all’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per determinate sostanze inquinanti – divenuto art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell’Allegato III della Direttiva stessa. Ai fini di controllo sul rispetto di tali massimali, l’art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce, quindi, che gli Stati membri redigano relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Riguardo alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10. Piuttosto la nuova Direttiva, all’art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri possano godere di una dispensa dall’obbligo di rispettare i limiti standards di cui alla succitata Direttiva 1999/30. Un tale esonero, che ha una validità temporale limitata, precisamente sino all’11 giugno 2011, può essere accordato soltanto ove sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 22 citato, nel cui elenco ricorrono, ad esempio, determinate circostanze che rendono più difficoltoso, per certe zone, il rientro nei limiti fissati dalle Direttive europee, come le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, le condizioni climatiche avverse o l’apporto di inquinanti transfrontalieri. Quando gli Stati membri ritengano soddisfatte queste e/o altre condizioni fissate dal predetto art. 22 della Direttiva, ne fanno notifica alla Commissione allegando una robusta documentazione, a sostegno della loro richiesta di deroga temporanea all’obbligo di rispetto dei massimali. Al riguardo, l’Italia ha presentato richieste di deroga, in relazione a diverse località del territorio nazionale, rispettivamente con le Note del 27/1/2009 e 5/5/2009. Circa tali istanze, la Commissione ha ritenuto che, per la quasi totalità delle località indicate, non sussistessero i presupposti di cui al predetto art. 22 e che, pertanto, le richieste dispense non potessero essere concesse. Con successiva Nota del 6/7/2010, quindi, l’Italia comunicava che sarebbe stata imminente l’adozione di un robusto pacchetto di misure normative e regolamentari oltre che di linee guida, che avrebbero contribuito efficacemente a riportare il livello di polveri PM10 entro i limiti fissati in sede comunitaria. Tuttavia, ancora agli inizi del 2011, la Commissione riteneva di non disporre di nessun argomento che comprovasse l’effettiva adozione di tali provvedimenti da parte delle Autorità italiane, mentre, d’altra parte, le località già individuate nella pregressa corrispondenza continuavano a registrare concentrazioni in eccesso di polveri sottili. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, quand’anche venisse fornita, dall’Italia, la prova che le misure in questione sono state effettivamente emanate, il superamento della presente procedura richiederebbe, altresì, l’effettiva e prolungata applicazione delle stesse, onde assicurare un processo costante di rientro nei valori limite di PM10.

**Stato della Procedura**

Il 3 marzo 2011 è stato notificato un ricorso ex art. 258 TFUE (C-68/11)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 14 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex articolo 258 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto l'Italia responsabile della violazione dell'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE. Tale Direttiva, nell'intento di prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente dagli impianti industriali, stabilisce che l'esercizio dei medesimi vada soggetto ad "autorizzazioni ambientali integrate", le quali suppongono un'attenta disamina, da parte delle Autorità all'uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest'ultima stabilisce, peraltro, una particolare disciplina per quanto attiene agli impianti "esistenti", indicandosi, con detta nozione, sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto soltanto di una richiesta di autorizzazione completa. Rispetto ai succitati "impianti esistenti", l'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, fra l'altro, che quelli, fra di essi, si trovassero già in esercizio o, in ogni caso, già autorizzati al 30/10/99, dovessero essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a verificare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate, onde procedere all'aggiornamento di tali autorizzazioni secondo gli standard previsti per il rilascio delle autorizzazioni "ambientali integrate". Peraltro, i riesami e gli adeguamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti "esistenti", sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ha sottolineato che - in quanto alla data predetta molti impianti "esistenti" (secondo la definizione di cui sopra), fra quelli già in esercizio ovvero già muniti di autorizzazione, non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie ed il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata - era stato stimato opportuno l'invio, alla Repubblica italiana, di una messa in mora e, persistendo l'inadempienza, di un successivo parere motivato. Si aggiungeva, poi, che alla scadenza del termine assegnato, nel predetto parere motivato, alle repliche dello Stato membro, la situazione era rimasta invariata, per cui si era adita la Corte UE. Le Autorità italiane, d'altro canto, adducevano che, riguardo a n. 608 "impianti preesistenti", le Autorità competenti non avevano ritenuto necessario procedere all'aggiornamento delle autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur non ispirate al rispetto dei dettami che, secondo la Direttiva comunitaria, debbono informare le "autorizzazioni ambientali integrate" - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime e si presentavano come parimenti efficaci. La Corte, tuttavia, ha sostenuto che una semplice valutazione dell'assenza di contrasto fra le due forme autorizzative, a fondamento dell'assenza di revisione, non garantiva il rispetto dell'art. 5 della Direttiva di cui sopra e che, quindi, solo un sindacato condotto secondo i parametri di cui alla normativa europea in questione - con il conseguente adeguamento delle pregresse autorizzazioni agli standard "ambientali integrati" - avrebbe consentito il superamento della presente procedura.

**Stato della Procedura**

In data 31 marzo 2011 l'Italia è stata ritenuta inadempiente con sentenza ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 15 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex art 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla Direttiva 2003/105/CE. In particolare, l’art. 13, par. 1, della Direttiva in questione fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni elencate nell’allegato V della medesima vengano fornite d’ufficio a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che possa essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all’art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l’intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati contemplati nell’elenco di cui all’allegato V riguardano l’identificazione dello stabilimento e dei suoi maggiori responsabili, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possano ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, e, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verificassero detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all’allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella “notifica” di cui all’art. 6 della Direttiva e nel “rapporto di sicurezza” di cui all’art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all’art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all’affissione all’Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella “notifica” di cui all’art. 6 e nel “rapporto di sicurezza” previsto all’art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l’art. 13 della Direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poiché, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all’art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell’affissione all’Albo Comunale non integrerebbe il dettato della Direttiva, che si riferisce ad una comunicazione “di ufficio” alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all’art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tale scopo, una semplice consultabilità di tali dati, presso gli uffici del Comune, su richiesta degli interessati.

**Stato della Procedura**

Il 30 settembre 2010 la Commissione ha inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 16 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. Infatti, nell’ambito della normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), alcune disposizioni di quest’ultima sono state recepite in modo lacunoso o scorretto, mentre altre sono rimaste completamente non recepite, con inevitabile riduzione dell’efficacia della tutela, apprestata dalla UE, in materia di acque interne. In tema di recepimento incompleto, la Commissione rileva una ripetuta sostituzione della nozione di “piano di gestione del bacino idrografico” con quella di “piano di tutela delle acque”. Tale sostituzione non è indifferente, ove si consideri che il secondo viene adottato dalle Autorità regionali, laddove il primo risponde ad un disegno più organico, essendo di competenza delle Autorità statali. Del pari, la Direttiva dispone che i provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi della stessa, nonché i dati sul contributo dei vari settori di impiego dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici, debbano essere menzionati nei suddetti piani di gestione dei bacini idrografici, laddove il Decreto di attuazione ne impone la menzione solo nei programmi regionali di tutela delle acque. Parimenti, la Direttiva prevede non solo che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che vengano periodicamente aggiornati, laddove la menzionata normativa italiana riferisce tali prescrizioni solo ai piani di tutela regionali. La Commissione eccepisce altresì che, secondo la Direttiva, le misure adeguate a conseguire gli “obiettivi di qualità” in merito ai “bacini idrografici internazionali” (che sono quelli le cui porzioni ricadono sul territorio di diversi Stati membri della UE), “possano” essere realizzate, in alternativa ad altri mezzi, tramite le “strutture esistenti istituite da accordi internazionali”. Al riguardo, invece, il Decreto italiano sembra indicare le strutture, di cui sopra, come unico strumento consentito per il raggiungimento degli obiettivi predetti, così che, in difetto di tali strutture, gli stessi rimarrebbero inattuati. Quanto alle omissioni addebitabili al legislatore italiano, viene ad esempio segnalato il mancato accoglimento della previsione, di cui alla citata Direttiva, per cui i bacini idrografici internazionali devono essere assegnati ad un distretto idrografico internazionale. La mancanza, nel Decreto di attuazione, di una norma corrispondente, implica che le porzioni giacenti in Italia, facenti parte dei bacini idrografici del Rodano, del Danubio e del Reno, non risultino assegnate a nessuna Autorità.

**Stato della Procedura**

In data 5 maggio 2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 17 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l'autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all'allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all'ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe solo in virtù dell'esistenza di un nesso causale fra l'attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all'esercizio di attività non menzionate nell'allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest'ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all'attività pericolosa, ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell'agente. Per converso, il Decreto predetto dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all'esercizio delle attività di cui all'allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell'operatore. Inoltre, l'art. 303 del Decreto medesimo esclude l'applicazione delle norme della Direttiva - relative all'obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica. Un'ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest'ultima prevede, per il combinato disposto dell'art. 7 e dell'Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessa soltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di “riparazione”, oltre che nella forma della riparazione primaria, anche in quella della riparazione complementare e compensativa. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione primaria, senza subordinare tale risarcimento all'impossibilità, altresì, di una riparazione complementare o compensativa. Infine il Decreto ammetterebbe che il risarcimento pecuniario del danno possa essere parametrato sulla sanzione pecuniaria o sui giorni di detenzione applicati al reo, mentre la Direttiva stabilisce che debba essere sempre adeguata al danno effettivo all'ambiente.

**Stato della Procedura**

In data 20 novembre 2009 è stata notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 18 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ex art. 258 del TFUE**

“Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell’articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive nn. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali – per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni – sono suscettibili di avere ripercussioni sull’ambiente, possano essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l’impatto ambientale (“V. I. A .”).

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell’assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le Autorità regionali sarde e le Autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V.I.A. La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l’autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all’espletamento di una valutazione dell’impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A .

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una messa in mora ai sensi dell’articolo 258 del Trattato TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 19 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente; Dipartimento della Protezione Civile.

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia responsabile della violazione degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere creato le condizioni adeguate - mediante una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento - affinché i rifiuti venissero smaltiti in modo da non recare danno all'ambiente e alla salute dell'uomo. Particolarmente deficitaria – per quanto riguarda la disponibilità di impianti, rispondenti agli obiettivi della normativa comunitaria come sopra riassunti - la situazione della Regione Campania. Infatti, pur riconoscendo gli sforzi compiuti, dal 1994 ad oggi, dalle Autorità italiane (per tutti, in particolare, il D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e il D. L. 23 maggio 2008 n. 90) – la Corte constata che l'attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla Direttiva sopra citata. In particolare, sempre con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di CDR, ovvero sia “combustibile da rifiuti”, si precisa che i medesimi non rappresentano ancora un canale di smaltimento definitivo, in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento, avviandoli quindi, in ultima battuta, al deposito nelle discariche. In proposito, peraltro, la Corte sottolinea: 1) che il collocamento dei rifiuti in discarica viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, stante i rischi di inquinamento che esso naturalmente comporta, anche quando i rifiuti non sono tossici; 2) che l'attuale utilizzo delle discariche esistenti in Campania eccede di gran lunga la capacità delle stesse, per cui la situazione risulta insostenibile per il grave pregiudizio inferto all'ambiente e alla salute umana. Per finire, la Corte sottolinea l'ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane, con relativo degrado dell'ambiente e del paesaggio. Al riguardo, la Corte esclude che la responsabilità comunitaria dello Stato italiano possa escludersi, in ragione dell'esistenza di “fenomeni” che renderebbero estremamente difficoltoso l'adempimento agli obblighi comunitari: si tratterebbe, da una parte, della resistenza delle popolazioni interessate alle operazioni di deposito in discarica e, dall'altra, dell'azione di contrasto alle Autorità esercitata dalla criminalità organizzata. A tale proposito la Corte ricorda che, come da giurisprudenza comunitaria costante, ogni difficoltà incontrata da uno Stato membro al suo interno, rispetto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenza alla UE, derivante da norme, Regolamenti, atti o prassi amministrative o anche da situazioni di mero fatto, non può costituire una giustificante tale da esimere dal rispetto delle norme europee.

**Stato della Procedura**

Il 4/3/2010 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).



**Scheda 20 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE**

“Derivazione acque del fiume Trebbia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati membri l’obbligo di adottare *“le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.”* Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

In proposito, risulta alla Commissione che, nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia. Dette opere risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” le cui risultanze indicano come l’attuazione del progetto di derivazione idrica, di cui sopra, imponga che il prelievo di acqua dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva di fatto garantito - a dispetto di quanto sottolineato in sede di Valutazione di Incidenza - ha chiesto chiarimenti alle Autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” medesima non si imporrebbe che il DMV fosse rilasciato per l’intero nell’immediatezza, essendo consentito, per converso, che lo stesso venga assicurato anche in via graduale. La Commissione replica che, in realtà, nella “valutazione di incidenza” si precisava, rigorosamente, che il progetto di derivazione di acque dal Trebbia sarebbe stato ritenuto rispettoso dell’ambiente solo a condizione di immediato rilascio del DMV nella sua interezza.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 21 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 258 del TFUE**

"Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia della UE ha ritenuto che l'Italia abbia violato determinate norme di cui alla Direttiva 79/409/CE, per non aver correttamente trasposto dette norme nel diritto interno italiano. La Direttiva menzionata, in quanto rivolta alla protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, fa obbligo agli Stati membri non solo di garantire il mantenimento o l'adeguamento di tali popolazioni avicole ad un livello rispettoso delle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, ma anche di provvedere al mantenimento o al ripristino, in favore delle medesime specie, di un habitat adeguato. In relazione a quest'ultimo aspetto, l'art. 4, n. 4, seconda frase della Direttiva precisa che gli Stati membri debbono prevenire l'inquinamento, o il deterioramento, non solo delle così dette "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) di cui alla Direttiva medesima, ma anche delle aree circostanti a tali zone. Al riguardo, ritiene la Corte che la legislazione italiana avrebbe disatteso le prescrizioni di detto art. 4. Per le Autorità italiane, la normativa interna attuativa del citato articolo della Direttiva, segnatamente ove impone la tutela non solo delle ZPS ma delle aree limitrofe, dovrebbe riscontrarsi nelle Leggi nn. 394/1991 e 157/1992, che istituiscono, in effetti, un particolare regime di conservazione e restaurazione del patrimonio agro-silvo-pastorale. In merito, la Corte rileva che detti sistemi di tutela del patrimonio faunistico e ambientale non contengono nessun particolare riferimento alle stirpi ornitologiche, per cui le misure ivi previste assumono un carattere puramente generale, non essendo specificamente strutturate in relazione a fini di protezione dell'avifauna. Pertanto, tali prescrizioni nazionali non garantirebbero un adeguato recepimento al predetto art. 4 della Direttiva. In secondo luogo, la Corte sottolinea la mancata attuazione dell'art. 9 della stessa Direttiva, secondo il quale il divieto di uccisione, cattura, detenzione e vendita delle specie avicole protette può subire delle deroghe solo entro penetranti limiti. In particolare, la Direttiva ammette che tali eccezioni vengano collegate, dalle legislazioni nazionali, ad un puntuale riferimento non solo ai "motivi" delle medesime (esclusivamente quelli di cui alla Direttiva, come la tutela della flora e della fauna, della sicurezza aerea, di esigenze di studio e di ripopolamento, etc...), ma anche ai metodi di cattura e di uccisione impiegati, con l'ulteriore indicazione delle circostanze precise che escluderebbero l'idoneità di altre misure, alternative alla caccia, a consentire il perseguimento degli stessi fini che si vogliono realizzare con l'autorizzazione dell'attività venatoria. Viceversa, la Legge italiana (art. 19 bis della Legge n. 157/1992) affiderebbe l'applicazione del sistema di deroghe, previsto dall'art. 9 della Direttiva in questione, ad una legislazione regionale che, almeno fino alla scadenza del termine di replica al "parere motivato", ha ammesso l'esercizio della caccia delle specie ornitologiche selvatiche ben al di là dei severi limiti previsti dalla Direttiva stessa, ora omettendo di indicare i "motivi" delle deroghe, ora trascurando di dimostrare la presunta inadeguatezza di provvedimenti alternativi, infine tacendo sui mezzi specifici di cattura e di uccisione ammessi.

**Stato della Procedura**

Il 15/7/10 la Corte UE ha dichiarato, con sentenza, l'Italia inadempiente ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 22- Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia responsabile della violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE, in quanto, nell'autorizzare la caccia agli uccelli selvatici, non ha sottoposto tale attività venatoria alle condizioni e ai limiti come stabiliti dal medesimo articolo. In proposito la Corte esprime una serie di rilievi nei confronti della Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto, sottolineando come la stessa ometta di riprendere le indicazioni di cui all'art. 9 della Direttiva citata, le quali circoscrivono penetrantemente l'esercizio della caccia nei confronti delle varietà di uccelli selvatici considerati nella Direttiva medesima. In particolare, la Corte osserva che:

- 1) la sussistenza di una delle ragioni di cui all'art. 9 sopra citato (tutela della salute e della sicurezza pubblica; tutela della sicurezza aerea; prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; protezione della flora e della fauna) non è sufficiente, da sola, a legittimare la disattivazione del divieto di caccia alle specie ornitologiche selvatiche. Infatti, pur in presenza di una o più delle motivazioni elencate, occorre che i provvedimenti nazionali, in deroga al divieto in questione, presentino le indicazioni di cui al n. 2 dello stesso art. 9 della Direttiva succitata. Fra queste indicazioni, rientra la menzione delle specifiche condizioni di rischio, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga può essere applicata. In proposito, la Corte UE osserva che le misure in deroga, adottate dalla Regione Veneto, omettono di indicare tali circostanze limitative della pratica venatoria.
- 2) in secondo luogo la normativa comunitaria di cui all'art. 9 prevede che, anche ricorrendo quelle “giustificanti” che consentono l'esercizio della caccia (ad esempio l'esigenza di evitare che la navigazione aerea venga disturbata dal volo degli uccelli, ovvero quella di garantire la protezione della flora e della fauna dai rapaci), la caccia stessa può essere autorizzata solo se, preliminarmente, l'Autorità competente ha verificato l'impossibilità di esperire “altre soluzioni soddisfacenti”. Viceversa, nel caso di specie la Regione Veneto non avrebbe, prima di consentire la caccia agli uccelli selvatici, provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative meno dannose per l'ambiente;
- 3) in terzo luogo la quantità di animali, di cui la normativa della regione Veneto autorizza la caccia, esorbita notevolmente dalla “piccola quantità” di uccelli - menzionata allo stesso art. 9 della sopra menzionata Direttiva - cui dovrebbe essere limitata la pratica venatoria. Ai fini dell'esatta individuazione di una “piccola quantità”, la Corte, anche basandosi sui criteri forniti dal Comitato scientifico “Ornis”, sottolinea che tale debba definirsi il prelievo di un numero di animali non superiore al 5% della mortalità annua, per le specie abbondanti con uno stato di conservazione soddisfacente, previa valutazione scientifica adeguata dell'Autorità competente a rilasciare la deroga al divieto di caccia. Al riguardo, la Corte conclude nel senso che la Regione Veneto non ha rispettato i criteri in questione.

**Stato della Procedura**

L' 11/11/10 la Corte UE ha dichiarato, con sentenza, l'Italia inadempiente ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 23 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex art. 258 del TFUE.**

**“Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga”**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha rilevato l'avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, il quale, pur ammettendo che il divieto di caccia di tali specie possa andare soggetto a deroghe da parte della legislazione nazionale, subordina dette eccezioni al rispetto di specifici requisiti. Questi ultimi sono individuati dai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 9, facendo rispettivamente riferimento, il primo paragrafo, alle cause giustificative dell'autorizzazione della deroga, il secondo paragrafo alle modalità di esercizio della deroga stessa. Pertanto, il par. 1 enuclea le finalità che si intendono soddisfare con la dispensa dal divieto dell'attività venatoria, fra cui figurano: l'interesse alla protezione della salute, della sicurezza pubblica, della tranquillità della navigazione aerea; la prevenzione di gravi danni alle colture; la protezione della flora e della fauna; etc... Si precisa come tale paragrafo stabilisca che, nonostante ricorrano uno o più dei motivi considerati, l'esonero dal divieto di caccia non può in ogni caso essere concesso se le predette finalità possono essere perseguite anche con il ricorso ad altre "soluzioni soddisfacenti". Il par. 2 del suddetto art. 3 dispone d'altra parte che, una volta ammesso l'esonero dal divieto in base alle circostanze di cui al paragrafo precedente, i provvedimenti in deroga dovranno menzionare, specificatamente, una serie di circostanze come le "specie" interessate dalla caccia, i mezzi autorizzati, le condizioni di rischio, tempo e luogo dell'attività venatoria, le forme di controllo e l'Autorità preposta alla valutazione della sussistenza di tutte le condizioni predette. In proposito, la Corte UE ha ritenuto che Legge della Regione Sardegna n. 2/2004, anche nella versione "modificata" a seguito dell'emanazione della Legge n. 4/2004, si ponga in contrasto con i suddetti paragrafi dell'art. 9, in quanto autorizzerebbe la caccia degli uccelli selvatici indipendentemente dalla sussistenza di alcune delle condizioni menzionate dalle norme in oggetto. In particolare, la Legge regionale in riferimento ometterebbe di sottolineare che i singoli provvedimenti, rivolti a consentire la caccia degli uccelli selvatici, potrebbero essere adottati solo se, preliminarmente, si fosse valutata la non adeguatezza al fine perseguito di misure alternative alla caccia e, inoltre, se gli estremi di tale valutazione fossero riassunti nei provvedimenti medesimi. Inoltre, la Corte di Giustizia - pur prendendo atto che la versione modificata della Legge 2/2004 ha istituito un'Autorità che, come dal paragrafo 2 dell'art. 3 suddetto, è incaricata di vigilare sul rispetto di tutti i requisiti di cui allo stesso paragrafo - precisa, tuttavia, che la Legge di cui si tratta omette di stabilire che i provvedimenti autorizzativi della caccia dovranno comunque menzionare tutti i profili di cui al paragrafo 2 in questione. Infatti, la Direttiva 79/409, correttamente intesa, dispone che le misure in deroga dovranno esse stesse citare tutte le circostanze di cui al paragrafo 2 dell'art. 3 (i mezzi specifici ammessi per la cattura e/o l'uccisione degli animali, le specie particolari interessate, le circostanze di tempo e di luogo in cui, soltanto, la pratica venatoria viene ammessa, etc...), fermo restando che gli Stati membri debbono istituire un'Autorità preposta alla verifica che la caccia sia stata effettivamente dispiegata nel rispetto di dette prescrizioni.

**Stato della Procedura**

Il 3/3/2011 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 24 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l'art. 3 dispone che gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'Allegato A della Direttiva stessa. L'art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario”, sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l'art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite “normali” e non “sensibili”, intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all' Allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree “normali”, più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento “secondario” dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati, con più di 15.000 abitanti, scaricanti in aree “normali” presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l'Italia ha espressamente ammesso l'inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l'insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l'ulteriore violazione dell'art. 10 della Direttiva predetta, in quanto l'inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati - comprometterebbe, di conseguenza, l'idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

**Stato della Procedura**

In data 2 dicembre 2010 è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 25- Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/5046 - ex art. 260 del TFUE**

"Progetto per la realizzazione di infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa C – 304/05, con la quale è stata dichiarata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, flora e fauna selvatiche, nonché dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La citata sentenza, in particolare, si riferisce alla realizzazione nella zona di Santa Caterina Valfurva, designata come Zona di Protezione Speciale (Parco Nazionale dello Stelvio), di un piano di riqualificazione degli impianti sciistici comportante un significativo impatto sull'ambiente, in difetto del previo esperimento della procedura di Valutazione dell'Incidenza Ambientale (V.I.A) di tale progetto. La citata sentenza ha sottolineato, inoltre, come l'applicazione della V.I.A si sarebbe conclusa nella valutazione di dannosità del progetto per l'ambiente circostante, per cui l'attuazione di tale intervento sarebbe stata possibile solo a condizione che sussistesse in tal senso un imperativo interesse pubblico e che, inoltre, non si fossero prospettate soluzioni alternative, che, altresì, fossero state adottate e comunicate alla Commissione tutte le misure compensative del danno e, infine, che fossero stati predisposti tutti gli accorgimenti diretti ad evitare il deterioramento dell'ambiente e degli habitat di vita e di riproduzione delle specie avicole protette. Essendo il progetto, di cui sopra, realizzato in difetto dei presupposti suddetti, la Commissione ha condannato l'Italia imponendole l'obbligo di assumere tutti i provvedimenti idonei all'attuazione della sentenza stessa. L'Italia ha replicato che la V.I.A è stata effettivamente esperita nel 2006, inviandone la relativa documentazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che quest'ultima sia insufficiente a provare l'adozione di tutte le misure cautelative e riparatorie previste dalla legislazione comunitaria. Fra l'altro, si obietta che dal fascicolo inviato non risulterebbe un'esatta individuazione e quantificazione delle aree di nidificazione "perdute" in quanto oggetto di disboscamento, né una stima dell'impatto dovuto alla frammentazione degli habitat e ai rischi della possibile collisione degli uccelli con i cavi degli impianti, ovvero dell'impatto, nei confronti di certe specie (gipeto e aquila reale), connesso al coinvolgimento, nei lavori, di aree utilizzate dagli uccelli stessi come terreno di caccia. Per quanto attiene poi alle misure di compensazione, si osserva che le medesime non eliminano ma semplicemente attenuano il danno verificatosi, come nel caso delle operazioni di rimboschimento, le quali ripristinerebbero l'habitat originario solo dopo il decorso di molti anni.

**Stato della Procedura**

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 26 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2003/2204** ex art. 260 del TFUE.

“Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 24 maggio 2007, con la quale è stata dichiarata la responsabilità dello stesso Stato membro per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.

La Commissione ritiene l’Italia inadempiente a seguito della valutazione dei provvedimenti con i quali quest’ultima ha inteso dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata, in particolare il Decreto Legislativo 209/2003 come modificato dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto salva infrazioni), concernente “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto legislativo 24 giugno 2003”, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101.

Al riguardo, la Commissione rileva come, nell’ambito della normativa italiana in precedenza citata, la previsione dell’obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, operi soltanto nei confronti delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs 22/1997, mentre, ai sensi della Direttiva, dovrebbe essere rivolta a tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, anche quelle non autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi della legislazione da ultimo menzionata. Inoltre, sembra alla Commissione che i veicoli a tre ruote siano stati lasciati, dalla normativa italiana di attuazione, fuori dal campo di applicazione delle disposizioni contenute nella Direttiva stessa che doveva essere attuata. Si contesta inoltre al Governo italiano di non avere - a dispetto dello specifico obbligo stabilito, al riguardo, dalla Direttiva in questione - fornito informazioni, nè alla Commissione, nè agli altri Stati membri, riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980. In ordine a tali percentuali, risulta alla Commissione, comunque, che l’Italia abbia applicato delle soglie inferiori a quelle stabilite dalla normativa comunitaria.

**Stato della Procedura**

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 27 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/2077** ex art. 260 del TFUE

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007. Con tale pronunciamento, la Corte di Giustizia delle Comunità europee (attualmente Corte di Giustizia dell’Unione europea) aveva dichiarato la violazione, da parte della Repubblica italiana, delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le Autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l’uomo e per l’ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l’Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009, la Commissione europea ha notificato un parere motivato, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 28 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2002/4787** ex art. 258 del TFUE.

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l'allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull'ambiente, l'adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell'ambiente medesimo. In particolare l'art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all'allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell'Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all'allegato II, le amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso sindacato detto “screening”. Quest'ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che consente alle amministrazioni di considerare l'opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale “screening”, tuttavia, non è arbitrario, ma, affinché sia consentita la verifica della sua adeguatezza, deve improntarsi ai parametri di cui all'allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell'allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto, di costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi, i progetti in questione sarebbero dovuti andare soggetti a V.I.A, in quanto, costituendo parte di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero rientrati, se non nelle tipologie considerate all'Allegato I, sicuramente in quelle dell'Allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell'Allegato II, è d'obbligo esperire, al riguardo, uno “screening” per deciderne l'eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto “screening” deve informarsi ai criteri di cui all'allegato III, nel cui novero rientra quello del “cumulo con altri progetti”, il quale, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l'Amministrazione a decidere di applicare, agli stessi progetti, la procedura di V.I.A.

**Stato della Procedura**

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

**Scheda 29 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex art. 260 del TFUE**

“Piani di gestione dei rifiuti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (attualmente Corte di Giustizia dell'Unione europea). Specificatamente, l'Italia avrebbe mancato di osservare la predetta sentenza nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di appositi piani di gestione dei rifiuti, da redigersi entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l'inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette Direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE). Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non avrebbe elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti come sopra menzionati.

In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza erano stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una messa in mora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 228 del Trattato CE (ora art. 260 TFUE), che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea). Con nota del 15 marzo 2010, la Regione Lazio inviava alla Commissione un documento contenente una mera bozza del piano di gestione in oggetto. Pertanto la Commissione stessa, rilevando che tale piano non risultava ancora definitivamente elaborato, riteneva opportuno inviare alla Repubblica italiana una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

**Stato della Procedura**

La Commissione, in data 30 settembre 2010, ha inviato una lettera di costituzione in mora complementare, ai sensi dell'articolo 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 30 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2001/4156** - ex art. 260 del TFUE.

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia ha dichiarato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all'impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie), sulla Zona di Protezione Speciale denominata "Valloni e steppe pedegarganiche", verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le Autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all'adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l'avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l'emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un'area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l'impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che, sia la Convenzione che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto "piano di gestione", il quale avrebbe dovuto ricevere l'approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall'approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l'approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata. In data 12/10/2010 è stata inviata alla Commissione una nota del Dipartimento delle Politiche comunitarie della P.C.M., con la quale si dava contezza del successo delle misure adottate dalla Regione Puglia sino a quella data, per il ripopolamento botanico e faunistico dei siti suddetti.

**Stato della Procedura**

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

**Scheda 31 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

In data 30 novembre 2006 la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione dell’art. 5 della Direttiva 271/1991, relativa al trattamento previsto per le acque reflue prodotte nell’ambito dell’Unione europea, prima del loro scarico. Segnatamente, la Corte di Giustizia ha stabilito che le acque reflue urbane, provenienti dall’agglomerato di Comuni situato nel bacino del fiume Olona, in provincia di Varese, debbano essere sottoposte ad un trattamento di depurazione più “spinto”, come prevede l’art. 5 della suddetta Direttiva, rispetto a quello c.d. “secondario” o “equivalente”, cui fa riferimento l’art. 4 della Direttiva stessa. A seguito dell’emanazione della sentenza di cui sopra, l’Italia ha comunicato alla Commissione che, a Gornate Olona, sarebbe stato realizzato un impianto di depurazione rispondente alle richieste della Corte di Giustizia, i cui lavori, iniziati il 18 agosto 2006, sarebbero stati ultimati entro il 18 febbraio 2008. Successivamente, con ulteriore nota, l’Italia procrastinava l’ultimazione dei lavori medesimi al 25 settembre 2008, quindi al 6 novembre 2008 ed infine al 1° aprile 2009. Solo il 17 febbraio 2010 le Autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una copia del verbale di approvazione del collaudo della struttura realizzata, il quale è stato firmato il 12 gennaio 2010. Con nota successiva del 23 giugno 2010 l’Italia comunicava, altresì, che l’impianto di depurazione di Gornate Olona aveva cominciato a funzionare il 3 maggio 2010 e che, a Giugno dello stesso anno, gli abitanti allacciati all’impianto erano pari soltanto al 28% del carico organico totale dei Comuni interessati. Con la stessa nota, tuttavia, si dava assicurazione che entro il mese di Aprile del 2011 sarebbe stato attuato l’allacciamento del 100% degli abitanti interessati. In data 15 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione europea un’altra nota delle Autorità italiane, nella quale, pur dandosi atto che nel Novembre successivo sarebbero stati allacciati all’impianto l’82% degli abitanti dei Comuni interessati, si ometteva ogni riferimento alla data in cui si sarebbe garantito il trattamento “spinto” nei confronti del 100% delle acque reflue dei medesimi Comuni. Pertanto la Commissione, rilevando che l’impianto di depurazione di Gornate Olona, a tutt’oggi, non opera sull’integralità delle acque reflue dei Comuni coinvolti nella procedura, ritiene che l’Italia non abbia dato piena esecuzione alla sentenza della Corte UE, per cui ha ritenuto di attivare la fase “contenziosa” della procedura attraverso invio di “messa in mora”.

**Stato della procedura**

In data 24 novembre 2010 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico dell’Italia, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell’Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

**Scheda 32 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 del TFUE**

"Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea) del 9 settembre 2004 causa C-383/02. Con tale verdetto, si dichiarava la responsabilità dell'Italia per non aver rispettato - in ordine a tre discariche di nero fumo poste in comune di Rodano (Milano) su terreni della società SISAS già ospitanti uno stabilimento chimico – gli artt. 4 e 8 della Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE. L'art. 4 di tale Direttiva, sopra menzionato, dispone che i rifiuti siano recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio dell'ambiente. Il succitato art. 8, inoltre, stabilisce che il proprietario o gestore della discarica debba provvedere allo smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di cui sopra, tramite consegna dei rifiuti medesimi ad un raccoglitore privato o pubblico ovvero ad un'impresa che effettui i trattamenti di cui all'allegato II A o II B della Direttiva stessa, o attendendo egli medesimo al recupero o allo smaltimento. In proposito, la Corte ha ritenuto, condividendo la posizione della Commissione, che riguardo alle tre discariche site in Rodano, in precedenza indicate, l'Italia non avesse attuato i necessari interventi per garantire la messa in sicurezza e la bonifica dei siti stessi. In particolare, la circostanza per cui l'assenza di misure di bonifica avrebbe sicuramente determinato in futuro, come riconosciuto anche dalle Autorità italiane, il grave inquinamento delle falde acquifere sottostanti ad esse discariche, dimostrava che in ordine alle aree in questione l'Italia non aveva garantito che i rifiuti fossero smaltiti o recuperati in modo rispettoso della salute umana e degli equilibri ambientali, come detta il combinato disposto dei predetti artt. 4 e 8 della Direttiva 75/442/CEE. Poiché l'Italia non provvedeva tempestivamente all'esecuzione di detta sentenza, seguiva l'invio, da parte della Commissione, di una messa in mora e di un parere motivato ai sensi dell'art. 228 TCE (ora 260 TFUE). La Commissione, quindi, pur intesa ad adire nuovamente la Corte di Giustizia per ottenere la condanna dell'Italia a sanzione pecuniaria, ha da ultimo sospeso il deposito del relativo ricorso, per consentire allo Stato membro di regolarizzare la situazione. Alla data del 31 dicembre 2010, il processo di bonifica dei siti in oggetto, tramite trasferimento altrove dei rifiuti pericolosi e non, già in essi depositati, era in via di conclusione.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha inviato un parere motivato ex art. 228 TFUE, il 19.12.2005. In ogni caso, ha già assunto la decisione di adire la Corte di Giustizia UE. Tuttavia, avendo le Autorità italiane assunto l'impegno di dare impulso ai lavori di bonifica delle aree interessate, la Commissione ha deciso in data 21 marzo 2007 di sospendere il deposito presso la Corte di Giustizia del ricorso ex art. 260 TFUE, a condizione del regolare invio, da parte delle Autorità italiane e almeno ogni tre mesi, di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti di riferimento. La costante rendicontazione, da parte delle Autorità italiane, dello sviluppo dei lavori di messa in sicurezza dei siti predetti, ha evidenziato come tali lavori fossero, al 31/12/2010, in via di ultimazione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

**Scheda 33- Ambiente****Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 260 del TFUE**

“Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia il 25/11/2004, per non aver realizzato gli interventi di messa in sicurezza delle aree meglio specificate in seguito. In relazione a tali aree, specificamente concernenti la discarica posta sul luogo dell'ex stabilimento ENICHEM in Manfredonia, la discarica di rifiuti urbani Pariti I, II e di Conte di Troia (tutte ubicate in provincia di Foggia), la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato, nella sentenza succitata, l'avvenuta violazione degli articoli 4 e 8 della Direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla Direttiva 91/156CEE. Più specificamente, nella stessa sentenza la Corte UE aveva formulato due distinti punti di censura nei confronti dell'Italia: 1) mancata adozione, per le discariche di Manfredonia e di Pariti I, degli interventi previsti ai sensi dell'art. 4 della sopra citata Direttiva, cioè delle misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati o depositati nelle medesime discariche fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che avrebbero potuto recare pregiudizio all'ambiente; mancata adozione, per le discariche di Manfredonia, Pariti I, II e Conte di Troia, delle misure adeguate a garantire che i proprietari o gestori delle stesse, come vuole l'art. 8 della Direttiva di cui sopra, consegnassero i rifiuti in esse depositati o stoccati ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettuasse le operazioni di trattamento di cui agli allegati II A o II B della medesima Direttiva, ovvero, in alternativa, provvedessero direttamente, essi stessi, al loro recupero o smaltimento. Da parte italiana, sin dalle prime fasi della procedura, si sono forniti ragguagli circa i progetti di messa in sicurezza e di bonifica delle aree di cui si tratta nella presente procedura. La sentenza della Corte, tuttavia, si fonda sul fatto per cui l'Italia - al momento della scadenza del termine, assegnato nel parere motivato per l'invio di difese da parte dello Stato membro (infatti la prima sentenza della Corte ha riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato ex art. 258 TFUE) - pur informando la Commissione circa l'esistenza di numerosi progetti di recupero dei siti danneggiati, non aveva tuttavia fornito dati pertinenti alla concreta esecuzione di tali progetti. Alla sentenza della Corte, che quindi ravvisava la mancata applicazione, da parte italiana, delle misure idonee ad evitare o ridurre il danno all'ambiente connesso al deposito o stoccaggio di rifiuti, facevano seguito una successiva messa in mora e un parere motivato, ex art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE). La procedura si trova attualmente in stallo, per consentire alle Autorità italiane di portare a termine i lavori di bonifica e messa in sicurezza dei siti pregiudicati, aggiornando puntualmente la Commissione sui relativi stati di avanzamento.

**Stato della Procedura**

Il 19.12.2005 è pervenuto un parere motivato ex art. 228 TFUE. La Commissione, peraltro, ha già assunto una decisione di ricorso ex art. 260 TFUE, risolvendosi, tuttavia, in data 21 marzo 2007, per la sospensione del deposito del ricorso stesso presso la Corte UE, onde consentire alle Autorità italiane l'invio di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati e l'ultimazione dei lavori medesimi.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

**Scheda 34 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale Direttiva prevede l'istituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un'insieme di Zone Speciali di protezione (Z.S.P), meritevoli di particolare protezione da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di Z.S.P sopravviene al termine di una procedura che prevede che gli Stati membri e, successivamente, la Commissione in base alla proposta dei primi, individuino particolari aree come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C). L'attribuzione della denominazione di SIC a determinati siti è preliminare alla successiva qualificazione in termini di Z.S.P: infatti gli Stati membri, sulla base dell'elenco di S.I.C redatto dalla Commissione, applicano la qualifica di Z.S.P alle zone in questione. La Direttiva stabilisce ancora che i “Siti di Importanza Comunitaria”, al momento in cui vengono classificati come tali dalla Commissione, godano già della protezione accordata alle Z.S.P, implicante che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per gli spazi in oggetto, la conservazione dell'habitat e delle specie, sottoponendo ad una speciale “valutazione dell'incidenza” quei progetti che possano determinare sul sito stesso un impatto significativo. Peraltro, dalla valutazione del disposto combinato di altre norme comunitarie, si dovrebbe concludere che, anche anteriormente alla inclusione del sito nell'elenco dei S.I.C approvato dalla Commissione, le stesse aree debbano comunque godere, da parte degli Stati membri, di particolare tutela rivolta alla conservazione della loro integrità: infatti, ogni Direttiva obbliga gli Stati membri, ancor prima dell'adozione di misure attuative e applicative della stessa, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo ad essa sotteso. Al riguardo, la Commissione evidenzia come il progetto relativo alla realizzazione di un complesso turistico residenziale denominato “Is Arenas” e localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in uno dei S.I.C ubicati nella regione biogeografica mediterranea e, per le sue caratteristiche, risulti tale da stravolgere l'equilibrio geologico del territorio. La Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione, rileva che l'inosservanza della Dir.92/43/CE, sopra citata, da parte delle Autorità italiane laddove hanno autorizzato l'esecuzione del progetto in questione, risale ad un periodo antecedente il 19 luglio 2006, data di iscrizione dell'area nell'elenco dei SIC redatto dalla Commissione, perpetuandosi peraltro anche in un periodo successivo, dal momento che nessuna variazione è stata apportata al progetto, tale da renderlo compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'habitat e della specie.

**Stato della Procedura**

Il 12/11/2008 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

# Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/2026	Concessioni idroelettriche	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/2023	Discriminazione degli operatori svizzeri negli appalti pubblici in Italia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2010/4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MMC	No	Stadio invariato



**Scheda 1 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativi al riconoscimento delle “libertà” di stabilimento delle imprese e di circolazione dei servizi in tutta l’area della UE. Al riguardo, la Commissione fa riferimento all’affidamento alla società IREN s.p.a, da parte dei Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, del servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Tale servizio sarebbe stato affidato alla stessa IREN in base ad una chiamata diretta e non in qualità di vincitrice di una previa procedura di “pubblica gara”. In proposito, la Commissione ritiene che le Amministrazioni interessate avrebbero dovuto scegliere l’affidatario del servizio in base alla predetta procedura di gara, sia nell’ipotesi in cui lo schema di affidamento fosse da ricondursi, tecnicamente, al modello dell’“appalto” di servizi pubblici, sia nell’evenienza in cui lo stesso risultasse, piuttosto, qualificabile in termini di “concessione” degli stessi servizi. Infatti - sia in caso di appalto, ove il gestore del servizio viene remunerato attraverso la corresponsione di un compenso fisso in denaro da parte della Pubblica Amministrazione, sia in caso di concessione, ove il gestore trae il suo profitto essenzialmente dalla gestione del servizio stesso nei confronti dei terzi - la procedura di assegnazione delle commesse pubbliche c.d. “ di pubblica evidenza” è quella, nel novero dei procedimenti cui è possibile ricorrere, che maggiormente garantisce la “libera concorrenza” fra le imprese di tutti gli Stati membri. Infatti la “pubblica gara” pone in condizione tutti gli operatori interessati, non solo nazionali ma anche trasfrontalieri, di accedere alla competizione per l’assegnazione delle commesse pubbliche. Essa , quindi, consente pienamente, anche alle imprese straniere, di partecipare alla vita economica degli Stati membri diversi da quelli di provenienza e, quindi, di concorrere con le imprese “domestiche”, vuoi tramite installazione, nello Stato ospitante, di un’organizzazione stabile di mezzi e/o di persone (principio della libertà di stabilimento – art. 49 TFUE), vuoi, più semplicemente, rendendo prestazioni nel territorio dello stesso Stato senza ubicarvi uno stabilimento aziendale (principio della libera circolazione dei servizi – art. 56 TFUE). La Commissione precisa infine che la regola generale, la quale impone di attribuire la commessa pubblica mediante “pubblica gara”, discende direttamente dai predetti articoli del Trattato TFUE in ordine: 1) sia agli affidamenti di servizi pubblici realizzati nella forma degli “appalti” di valore economico inferiore alla soglia di cui all’art. 7 della Dir.va 2004/18/CE; 2) sia agli affidamenti che si rivestono della forma della “concessione”. Diversamente, circa gli affidamenti che si realizzano secondo la modalità dell’appalto pubblico di servizi, il cui valore sia “soprasoglia”, si sottolinea come i principi generali menzionati vengano ribaditi dalla sopra menzionata Direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Qualora, come richiesto in sede europea, si annullasse l’affidamento a favore della società IRES, le amministrazioni coinvolte affronterebbero ulteriori oneri di tipo legale (per eventuali liti con l’attuale affidataria e per la reiterazione della procedura di affidamento), con aggravio del pubblico bilancio.

**Scheda 2 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Concessioni idroelettriche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della “libertà di stabilimento, di cui all’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni, rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 122/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, stabilisce che nell’art. 12 di quest’ultimo venga inserita la previsione per cui le “concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico”, di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 122/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate province (da individuarsi, le stesse, come dall’art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la “libertà di stabilimento” delle imprese, di cui all’art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l’area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l’accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite “dirette” quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece “indirette” le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza - di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l’estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono tutti o prevalentemente italiani. Quindi, una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro “stabilimento” in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte a riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l’esistenza delle ragioni di sicurezza, sanità pubblica e ordine pubblico le quali, solamente, secondo il TFUE stesso, consentono di derogare al predetto principio della libertà di stabilimento.

**Stato della Procedura**

Il 14/3/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari

**Scheda 3 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/2023 – ex art. 258 del TFUE**

“Discriminazione degli operatori svizzeri negli appalti pubblici in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana abbia violato le disposizioni contenute all'art. 216, paragrafo 2, nonché all'art 217 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In base al succitato art. 216, gli accordi internazionali ai quali aderisce la stessa Unione europea, sono vincolanti anche per i singoli Stati membri che ne fanno parte. Al riguardo, vengono in considerazione, in particolare: 1) l'Accordo sugli appalti pubblici nei settori “non esclusi”, concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, cui hanno aderito, fra gli altri, la UE e la Svizzera; 2) l'ulteriore Accordo, relativo anch'esso agli appalti pubblici ma concernenti i “settori esclusi”, che ha visto fra le parti contraenti, ancora, la UE e la Svizzera. In base ad entrambi detti Accordi, ciascuna parte contraente è tenuta a non applicare, nei confronti degli operatori economici delle altre parti, condizioni di partecipazione, alle gare per gli appalti pubblici, meno favorevoli di quelle previste per gli operatori interni. Ne deriva, per il sopra richiamato principio dell'art. 216 del Trattato, che né alla UE nel suo complesso, né ad alcuno degli Stati che ne fanno parte, è consentito imporre - alle imprese svizzere che intendano accedere alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici - il soddisfacimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli già richiesti alle imprese interne. Qualora, infatti, le imprese elvetiche soggiaciessero a gravami non previsti per gli operatori interni, gli Accordi già menzionati verrebbero violati. Peraltro, verrebbe inficiato il principio di cui al sopra menzionato art. 217, in base al quale la politica commerciale in generale è avocata in esclusiva alla competenza dell'Unione europea, con la conseguenza che i singoli Stati membri non possono, al riguardo, imporre misure restrittive autonome. La Commissione ha preso in considerazione il Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, finalizzato al contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio. Detto Decreto ha dunque disposto, all'art. 37, che gli operatori di determinati Paesi, fra cui la Svizzera, possano partecipare, in Italia, a gare per l'affidamento di appalti pubblici, solo se muniti di una specifica “autorizzazione preventiva”. Tale autorizzazione viene rilasciata solo a condizione, fra l'altro, che le imprese aspiranti forniscano informazioni sulla propria struttura societaria e sui soci che hanno il controllo della società stessa. In merito, la Commissione ritiene che tali disposizioni italiane - in quanto prevedono per le imprese svizzere il requisito della suddetta autorizzazione preventiva, laddove il medesimo non sarebbe richiesto né per le imprese italiane né per quelle degli altri Stati UE - pongano gli operatori svizzeri in condizioni di svantaggio, rispetto all'accesso alle procedure di aggiudicazione, in Italia, degli appalti pubblici. Verrebbe inficiato, dunque, il principio di non discriminazione come sancito dalle norme dei predetti Accordi. In risposta, le Autorità italiane hanno sottolineato che lo stesso art. XXIII dell'Accordo sugli appalti, già indicato, ammette che il divieto di discriminazione suddetto possa subire una deroga, funzionale alla protezione dell'ordine pubblico. La tutela del quale supporrebbe, fra l'altro, il contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale

**Stato della Procedura**

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari

**Scheda 4 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2010/4036 – ex art. 258 del TFUE**

“Appalti di servizi informatici nella regione Molise”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, con riferimento all'affidamento dell'appalto di servizi informatici effettuato dalla Regione Molise, direttamente a senza previo espletamento di una procedura di gara, in favore della società per azioni Molise Dati S.p.A. La predetta società esplica, per conto della Regione Molise, l'attività di elaborazione dati e di gestione del sistema informatico regionale; la Regione stessa partecipa al capitale della società in questione nella misura del 51%, mentre il residuo è posseduto dalla società privata Infomolise S.r.L. Riguardo al conferimento dell'appalto alla società in oggetto, la Commissione osserva che esso, come appalto di “servizi informatici” da parte di una P.A., rientra nelle categorie di contratti disciplinati dalla predetta Dir. 2004/18/CE, in ordine ai quali si dispone che, ove assumano un valore superiore ai 193.000,00, debbano essere affidati mediante procedure di concorso e non in base ad una chiamata diretta. Il concorso, infatti, risulta più idoneo a selezionare la prestazione migliore e a mettere in condizione tutti gli operatori interessati - sia quelli interni che quelli di altri Stati UE - di partecipare alla competizione, in base al principio della libera concorrenza. In un caso, tuttavia, l'Amministrazione può comunque affidare il contratto in via diretta: ove l'affidatario sia un ente in “house” all'Amministrazione stessa aggiudicatrice. Nell'ambito della relazione “in house”, in effetti, la P.A. non intende, per acquisire un servizio, rivolgersi ad un ente distinto - così che si ponga l'esigenza di non discriminare fra loro le imprese interessate - ma ad una struttura interna a sè medesima. L'esistenza del rapporto “in house” si fonda su tre condizioni: l'affidatario deve essere posseduto dalla Pubblica Amministrazione al 100%; quest'ultima deve esercitare sull'affidatario medesimo un controllo talmente penetrante, da essere assimilabile a quello estrinsecato sui propri servizi; l'attività dell'affidatario deve rivolgersi, se non in via principale, quanto meno in prevalenza nei confronti dell'Amministrazione affidante. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, al rapporto fra la Regione Molise e la Molise Dati s.p.a, faccia difetto l'elemento, tipico del rapporto in house, rappresentato dalla partecipazione pubblica totalitaria: la società, infatti, risulta posseduta da un privato (la Infomolise s.r.l.) per la quota del 49%. Peraltro la circostanza, per cui la Regione ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ancora non attesterebbe l'esistenza di un controllo della Regione, sulla società, assimilabile a quello sui servizi regionali: occorrerebbe, all'uopo, che l'Amministrazione controllasse ulteriori organi di Governo della società, creati specificamente “ad hoc” ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal comune diritto societario.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Nel caso di annullamento del contratto stesso perchè illegittimo, l'Amministrazione aggiudicatrice sopporterebbe le spese di organizzazione della sua difesa, a fronte di eventuali contenziosi promossi dall'attuale aggiudicatario. Aggravio degli oneri di bilancio.

**Scheda 5 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2008/4908 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 TCE (ora art. 49 TFUE) - relativo alla libertà di stabilimento – nonché con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE sui servizi, della normativa italiana derivante dal combinato disposto dell'art. 1, co. 18 della Legge 26/2/10 n. 25 e dell'art. 01, co. 2, del Decreto Legge 5/10/1993 n. 400. Con messa in mora, la Commissione aveva contestato la normativa, poi abrogata, dell'art. 37, co. 2, del Codice della Navigazione, in base alla quale si stabiliva che, ove le Amministrazioni intendessero rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, dovessero dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati (c.d. “diritto di insistenza”). Era stata inoltre censurata la Legge regionale del Friuli 13/11/2006 n. 22, nonché il Piano di utilizzazione del Demanio regionale di quella stessa regione, il quale, in coerenza con i principi indicati nella predetta Legge, stabiliva che, in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima, il previo concessionario godesse di una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. Al riguardo, la Commissione aveva sostenuto che tale sistema creasse condizioni di vantaggio per le imprese italiane a scapito di quelle degli altri Stati UE, in virtù della considerazione per cui i prestatori uscenti, come titolari del “diritto di insistenza”, erano per lo più operatori nazionali. Pertanto, si considerava lesa la libertà di stabilimento di impresa degli imprenditori comunitari stranieri. Per adeguarsi ai rilievi della Commissione, le Autorità italiane hanno abrogato il contestato art. 37 co. 2 del Codice della Navigazione, a mezzo di Decreto Legge 30/12/09, n. 194. Quest'ultimo veniva quindi convertito nella Legge 26/2/10, n. 25. Tuttavia, la Commissione rileva come detta Legge di conversione contenga, all'art. 1 comma 18, un inciso estraneo al testo originario del Decreto e tale da vanificare, attraverso una serie di richiami ad altre normative interne, l'adeguamento ai dettami europei. Infatti, tramite l'inciso in questione viene richiamata la disciplina di cui all'art. 01, comma 2 del Decreto Legge 5/10/1993 n. 440, in precedenza menzionato, secondo la quale le concessioni di beni demaniali marittimi, di durata pari a 6 anni, si rinnovano automaticamente di anno in anno, determinandosi, in tal modo, una chiusura del relativo settore alla concorrenza transfrontaliera. Pertanto, la Commissione ritiene sussistere sia una lesione della libertà di stabilimento - implicante, fra l'altro, il principio per cui gli operatori di ogni Stato UE debbono poter partecipare alla vita economica degli altri Stati - sia dell'art. 12 della “Direttiva servizi”, in base al quale, quando le autorizzazioni per l'esercizio di una certa attività siano disponibili in numero limitato (in tale categoria si ritengono essere ricomprese le concessioni di sfruttamento del demanio marittimo), gli aggiudicatari delle autorizzazioni stesse debbono essere individuati mediante procedure di concorso, rese evidentemente impossibili, nel caso di specie, dal rinnovo automatico delle licenze in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 5/5/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

## Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/0205	Mancata attuazione della Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2009/2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2011/0205 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito del diritto nazionale italiano, della Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee all’attuazione della stessa, entro il 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, stante la circostanza per cui il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti di cui sopra, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la Direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nel sistema istituzionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha trasmesso una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/6/CE mediante Decreto Legislativo del 31 marzo 2011, n. 58

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2009/2149 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana che fissa la base giuridica per l’espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea contesta l’incompatibilità della “Legge postale” italiana (D.lgs. n. 261/1999 e 348/2003), nonché del D. L. n. 85/2008, con la Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, relativa al settore dei servizi postali.

In particolare, l’art. 22 della sopra menzionata Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano, in relazione al settore predetto, delle “Autorità di regolamentazione”, preposte al controllo del mercato dei servizi postali e, nello specifico, a garantire il rispetto, in tale ambito, delle condizioni della libera concorrenza. Pertanto, affinché tali Autorità espletino con efficacia i compiti loro affidati, si impone, ai sensi dell’articolo citato, che le stesse vengano dotate di un’organizzazione indipendente rispetto ai soggetti economici, prestatori dei servizi stessi, sottomessi al loro monitoraggio. A tale riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana, sopra indicata, non garantisce all’Autorità di regolamentazione detti requisiti di autonomia. Infatti, il disposto dell’art. 1, comma 7 del D. L. n. 85/2008 attribuisce le funzioni dell’Autorità di regolamentazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Per altro verso, il Ministero dell’Economia e Finanze è socio di maggioranza, per la quota del 65%, del fornitore del servizio postale denominato “Poste italiane”, il cui residuo capitale, pari alla quota del 35%, risulta detenuto, in via diretta, dalla Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta sottoposta al controllo, in misura del 70%, dello Stato italiano. In definitiva consta alla Commissione che, da una parte, l’Autorità di regolamentazione viene incardinata nel Governo italiano, di cui il Ministero dello Sviluppo Economico, investito delle funzioni dell’Autorità stessa, costituisce in effetti un’articolazione, dall’altra il controllo (nonché, indirettamente, anche la quota di minoranza) dell’operatore economico universale del settore, cosiddetto “Poste italiane”, è imputabile anch’esso, mediante il Ministero dell’Economia e Finanze, al Governo italiano. Tali circostanze renderebbero evidente che sia l’Autorità di regolamentazione, sia il soggetto prestatore del servizio postale universale, sarebbero espressione del medesimo centro di interessi e non costituirebbero, come imposto dalla Direttiva, istanze distinte e separate. Per tali motivi la Commissione ritiene che, in Italia, l’Autorità di regolamentazione del settore postale non sia assistita dal requisito dell’indipendenza rispetto ai prestatori dei relativi servizi, con conseguente violazione delle Direttive 97/67/CE e 2002/39/CE.

**Stato della Procedura**

In data 30 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 3 – Comunicazioni**

**Procedura di infrazione n. 2005/5086** – ex art. 258 del TFUE

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (Legge Gasparri).”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l’incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell’AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, solo le aziende che, all’entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Tale disposizione finisce, in effetti, di sottoporre le imprese del settore ad una forma di autorizzazione individuale, in contrasto con la normativa UE che, per converso, esclude che gli Stati membri possano imporre l’ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all’autorizzazione generale. Le disposizioni di cui sopra ledono, altresì, il principio della concorrenza, in quanto escludono dal “mercato” delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell’entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l’art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, e convertito in Legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l’art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

## Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	RC ex 260 C-99/02	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**

**Procedura di infrazione n. 2007/2229** – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/4/2004, con cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale decisione dichiarava illegittimi gli aiuti, erogati dallo Stato per incentivare l’occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo ovvero a quello ordinario, godendo della sospensione provvisoria della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Stato della Procedura**

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel registro generale della Corte di Giustizia UE, un ricorso ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell’importo degli aiuti erogati. Al riguardo, l’INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l’eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l’Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l’applicazione: di una penale di € 285.696,00, giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744, 00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

**Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’ Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea obietta che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l’Italia inadempiente all’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione n. 2003/193/CE - in favore di imprese pubbliche a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione rilevi la circostanza per cui, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle amministrazioni italiane, circa l’importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l’opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che su tale importo complessivo, l’Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l’evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l’atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l’ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell’atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell’atto di restituzione, abbia titolo, per l’ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all’Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio sui motivi ad esse sottesi, in ispecie se relativi al diritto comunitario o a quello nazionale, stante l’assunto per cui il secondo non può mai giustificare l’inosservanza del primo.

**Stato della Procedura**

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, verificandosi ulteriori indugi al recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia potrebbe, adita dalla Commissione, comminare le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

# Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/0217	Mancata attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2009/2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	PM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2006/2057	Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Energia****Procedura di infrazione n. 2011/0217 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

Ai sensi dell’art. 23 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento degli articoli da 1 a 9, 11, 14, 15 e 20 e degli allegati da I a V, VII e VIII, entro il 20 novembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione ritiene, dal momento che le misure succitate non le sono state ancora comunicate, che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/125/CE mediante Decreto Legislativo del 16 febbraio 2011, n. 15.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 2 - Energia****Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessari al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, dal momento che le misure succitate non le sono state ancora comunicate, che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 3 - Energia****Procedura di infrazione n. 2009/2189** – ex art. 258 del TFUE

"Applicazione Reg.to n. 1775/2005/CE relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva che le Amministrazioni italiane, tenute all'attuazione del Regolamento n. 1775/2005 sul gas e delle relative linee guida, non si sono conformate ad alcune prescrizioni contenute nella suddetta normativa europea. In particolare, il punto 3.3, par. 3, delle linee guida prevede che i gestori dei sistemi di trasporto del gas garantiscano l'offerta di determinati prodotti e, quindi, mediante adeguate forme di pubblicità, informino la clientela dell'esistenza di tali prodotti e delle condizioni di acquisto degli stessi. Più in particolare, si dispone che i gestori suddetti pubblicino aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi di erogazione e trasporto del gas "a breve termine" (si tratta di servizi di durata limitata ad un giorno o ad una settimana). Al riguardo, la Commissione rileva che la "Snam Rete Gas", quale gestore dei servizi di trasporto del gas, non ha osservato tali obblighi informativi, in particolare per i punti di entrata/uscita del Tarvisio e di Gorizia. Di rimando, le Autorità italiane hanno precisato che, in Italia, l'erogazione del gas "a breve termine" costituisce oggetto di una richiesta molto limitata; si precisa peraltro che il mercato italiano del gas, in generale, risulterebbe caratterizzato da un eccesso dell'offerta sulla domanda, per cui sarebbe improbabile che si verificassero ipotesi di "congestione" (crescita della domanda in misura tale da superare le capacità del sistema di trasporto), le quali soltanto renderebbero giustificabile il ricorso ai servizi di erogazione "a breve termine" o "interrompibili" (questi ultimi, per loro natura, sono infatti idonei a dirimere la "congestione", attraverso la riduzione di ciascuna prestazione). La Commissione replica che gli obblighi informativi stabiliti dalla Direttiva sono inderogabili, a prescindere dalla situazione specifica del mercato nazionale e, pertanto, dal grado di possibilità che si verifichi una esuberanza della domanda del servizio sulla relativa offerta. L'uniforme osservanza di detti obblighi da parte di tutti gli Stati UE garantisce, infatti, un'armonizzazione della legislazione sul gas a livello transnazionale e, pertanto, l'istituzione di un mercato unico europeo di tale risorsa. La Commissione rileva, ancora, che la Snam non avrebbe osservato nemmeno l'obbligo - stabilito anch'esso dal Regolamento predetto - di pubblicare, a rotazione, aggiornamenti relativi ai tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità, nonché ai flussi medi annui per i tre anni precedenti. In merito, le Autorità italiane hanno obiettato che la conoscenza di tali elementi sarebbe superflua, in quanto l'informativa in questione è finalizzata, sulla base di dati storici, a valutare la possibilità di insorgenza futura di ipotesi di congestione, le quali sarebbero difficilmente ipotizzabili nell'ambito del mercato italiano. In risposta, la Commissione rileva che l'adempimento al predetto obbligo pubblicitario è imposto dalla normativa europea in ogni caso, l'improbabilità oggettiva di congestione non potendo fungere da esimente. Infine, la Commissione rileva che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, come istituita in Italia, avrebbe omesso di espletare l'attività di vigilanza sui gestori del trasporto del gas, pur essendovi obbligata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di cui sopra.

**Stato della Procedura**

In data 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.



**Scheda 4 - Energia**

Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni per la realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati. L'obbligo gravante gli Stati membri, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, vincolando solo le parti che vi hanno aderito, non hanno consentito di fissare regole condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 Ministero Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette dimostrerebbe, fra l'altro, che l'Autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario - non ha operato efficacemente.

**Stato della Procedura**

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 - Energia**

**Procedura di infrazione n. 2006/2378** – ex art. 258 del TFUE

“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici”, a favore del futuro proprietario, acquirente o locatario, in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. In proposito, l'Italia emanava il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dava attuazione al predetto art. 7, concernente gli attestati energetici. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro detto “attestato di certificazione” dovrebbe essere elaborato da parte di “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatario del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con una autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti, anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate, non è assistita dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione precisa, infine, di non essere a conoscenza di nessun provvedimento che, in Italia, abbia attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme fra cui l'art. 7, fino al 4 gennaio 2009.

**Stato della Procedura**

In data 24/11/2010 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, siano coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

**Scheda 6 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE**

"Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la non attuazione dell'art. 3, par. 1 e 2 della Direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità. Il menzionato primo paragrafo impone il principio della concorrenza nell'ambito del mercato dell'energia elettrica, facendo carico agli Stati membri di astenersi dal discriminare gli operatori mediante attribuzione di diritti ed obblighi diversi da impresa ad impresa. Tuttavia, il succitato par. 2 dell'art. 3 ammette una deroga a tale assunto, in funzione del perseguimento dell'interesse generale. Pertanto, il par. 2 stesso consente alle Autorità pubbliche di intervenire sul mercato dell'energia elettrica, stabilendo, a carico delle relative imprese, vari obblighi in tutela del consumatore. Nell'ambito degli obblighi predetti, rientra quello di garantire ai clienti prezzi "ragionevoli", in modo che il servizio raggiunga anche gli utenti più svantaggiati economicamente. Comunque, sempre al par. 2 del succitato art. 3, si dispone che un eventuale intervento dello Stato, nel settore dell'energia, non possa pregiudicare la libera concorrenza: in proposito, la Corte di Giustizia UE ha precisato le condizioni, infra descritte, alla stregua delle quali un intervento pubblico per fini sociali potrebbe conciliarsi con le esigenze del mercato, come al par. 2 in oggetto. In Italia, il Decreto Legge 18/6/2007 n. 73 stabilisce che i distributori locali di energia elettrica - che fino al momento della liberalizzazione del mercato hanno erogato i loro servizi sia agli utenti domestici che alle piccole imprese - continuano ad essere obbligati, anche in seguito, alla fornitura delle loro prestazioni a prezzo "regolamentato", almeno sino a quando i consumatori predetti non stipulino un nuovo contratto con imprese di maggiore gradimento. L'esistenza di prezzi "regolamentati", di per sé contrastante con un libero mercato (che vede i prezzi fissarsi solo in base all'incontro della domanda e dell'offerta), è stata giustificata dalle Autorità italiane sulla base del rilievo per cui, all'inizio della liberalizzazione di un mercato, i prezzi non si definirebbero immediatamente. Pertanto, verificandosi una situazione di incertezza, che scoraggierebbe i clienti dal rivolgersi ad un'impresa nuova per l'erogazione delle forniture di energia elettrica, lo Stato verrebbe incontro all'utenza, facendo obbligo ai vecchi distributori di continuare le forniture. La "regolamentazione" dei prezzi, peraltro, si spiegherebbe con la sopra menzionata esigenza di tutelare le fasce più deboli dei clienti. In risposta, la Commissione osserva che la disciplina italiana è in ogni caso incompatibile con le norme europee, in quanto non sussisterebbero le condizioni enunciate al riguardo dalla Corte di Giustizia e in particolare: 1) la regolamentazione dei prezzi non ha una durata limitata nel tempo, né è stata prevista una revisione periodica del provvedimento, comprensiva della possibilità di eliminare del tutto un tale calmierato 2) tale regolamentazione, con il distorcimento dei principi della concorrenza che ne deriva, è sproporzionata rispetto allo scopo della continuità dell'erogazione del servizio, in quanto detto obiettivo sarebbe stato altrimenti perseguibile facilitando la stipula, da parte degli utenti, di nuovi contratti di fornitura con imprese diverse, impegnandosi, le pubbliche Autorità, a rendere un'informativa diffusa e chiara sulla situazione del mercato liberalizzato

**Stato della Procedura**

Il 12 dicembre 2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Fiscalità e Dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
<b>Scheda 1</b> 2011/0485	Mancata attuazione della Direttiva 2010/12/UE che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della Direttiva 2008/118/CE	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2011/0479	Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2011/0478	Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 4</b> 2011/0226	Mancato recepimento della Direttiva 2010/66/UE recante modifica della Dir.2008/9/CE che stabilisce norme per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 5</b> 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2009/4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede- Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2008/4219	Non corretta applicazione della Direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 8</b> 2008/4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi di investimento stranieri in Italia	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
<b>Scheda 11</b> 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 15</b> 2005/2107	Tassazione del tabacco – mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	SC C-571/00	No	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 18</b> 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 19</b> 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 20</b> 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2011/0485 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/12/UE che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della Direttiva 2008/118/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/12/UE, che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE in relazione alla struttura e alle aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della Direttiva 2008/118/CE, non sia ancora stata recepita nell'ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che le misure predette non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2010/66/UE non sia stata ancora attuata in Italia.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/12/UE mediante Decreto Legislativo del 31 marzo 2011, n. 57.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 2 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2011/0479 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2010/66/UE non sia stata ancora attuata in Italia.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.



**Scheda 3 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2011/0478 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/69/CE, che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione, non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/69/CE non sia stata ancora attuata in Italia.

**Stato della Procedura**

il 16 marzo 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 4 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2011/0226 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/66/UE recante modifica della Dir.2008/9/CE che stabilisce norme per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/66/UE, recante modifica della Dir.2008/9/CE che stabilisce norme per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, non sia stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° ottobre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2010/66/UE non sia stata ancora attuata in Italia.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In data 11 novembre 2010 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento di proroga del termine ultimo per la presentazione delle richieste di rimborso dell’IVA, da inoltrarsi da parte dei soggetti non stabiliti nello Stato membro di rimborso. A seguito di tale provvedimento, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura, in data 19 maggio 2011.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**

Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE

“Exit tax” in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l’art. 49 del TFUE, sulla libertà di stabilimento delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l’art. 31 dell’Accordo SEE, che estende tale principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Tali principi verrebbero lesi dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un’impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall’Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell’attività di un’organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l’art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle rispettive fattispecie della “cessione” dell’azienda ad altro titolare e della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come nel caso di cessione o di liquidazione dell’impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell’impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all’estero della sede o delle attività dell’impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell’impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perché riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. La Commissione, tuttavia, ha valutato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze, nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione ritiene che la “exit tax” disincentivi l’espansione delle imprese italiane nel mercato estero, in quanto fiscalmente più onerosa rispetto alla scelta di realizzare le operazioni, ad essa confacenti e come sopra indicate, esclusivamente nell’ambito del territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione della libertà di “stabilimento”, intesa, nel caso di specie, come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche degli operatori italiani), di trasferire in altro Stato UE o SEE componenti strutturali della propria impresa.

**Stato della Procedura**

Il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Con l’abolizione delle “exit tax” verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali. Al riguardo, il processo di adeguamento della normativa italiana, nel senso della soppressione delle imposte suddette, non è ancora stato ultimato.

**Scheda 6 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2009/4117** - ex art. 258 del TFUE

“Deducibilità dell’imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della “libertà di circolazione delle persone” in tutta l’area della UE (artt. 21, 45 e 49 del TFUE) ed, in particolare, della “libertà di circolazione degli studenti”, riconosciuta all’art. 165 dello stesso TFUE. Con tale normativa europea confliggerebbero alcune disposizioni della legislazione fiscale italiana. Si tratta delle norme riguardanti gli studenti residenti fiscalmente in Italia, che stipulino contratti di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998, nonché altri tipi di locazione o di assegnazione in godimento di immobile, con enti universitari o altri enti senza fine di lucro riconosciuti secondo l’ordinamento italiano. Detti studenti, dunque, possono detrarre, dall’imposta lorda sul reddito, sino al 19% dei canoni dovuti, sempre che questi non superino i 2633 Euro (art. 15, lett. sexies TUIR). Detto vantaggio fiscale, tuttavia, troverebbe applicazione solo laddove gli studenti risultassero iscritti ad un corso di laurea presso l’Università di un Comune diverso da quello di residenza, che fosse distante, da quest’ultimo, almeno 100 km e che fosse ubicato in una Provincia diversa. I requisiti suddetti, pertanto, subordinano lo sgravio fiscale, di cui si tratta, alla sussistenza di circostanze esclusive al diritto interno italiano: non solo gli enti, concedenti in godimento l’alloggio, debbono essere riconosciuti secondo l’ordinamento nazionale, ma altresì si prescrive che gli Istituti Universitari frequentati debbano situarsi in distretti amministrativi peculiari al territorio italiano, trattandosi di “Comuni” diversi da quello di residenza e di “Province” diverse da quelle cui appartiene il Comune di residenza. Coerentemente, risulta alla Commissione che la normativa in oggetto non venga applicata ai contratti di locazione, o affini, stipulati dagli stessi studenti in relazione ad immobili siti in altri Stati membri della UE o del SEE (Spazio Economico Europeo, all’interno del quale vige la stessa libertà di circolazione sancita entro i confini UE). Ne deriverebbe che gli studenti residenti in Italia verrebbero indotti a frequentare Università italiane piuttosto che analoghi istituti transfrontalieri, nell’aspettativa di godere, nel primo caso, di un trattamento fiscale più favorevole. Una tale situazione determinerebbe, quindi, un limite alla loro “libertà di circolazione”, come riconosciuta dalla disciplina europea sopra richiamata. L’esigenza - richiamata dalle Autorità italiane a giustificazione della normativa interna - di contenere l’applicazione del beneficio fiscale in modo che vengano rispettati i vincoli di bilancio, è stata considerata dalla Commissione non idonea a legittimare la deroga alle libertà fondamentali, fra cui quella di circolazione, riconosciute dai Trattati comunitari.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Con nota del 24/11/2010 le Autorità italiane hanno espresso l’intenzione di inserire l’intervento normativo, richiesto dalla Commissione per archiviare la presente procedura, in un emendamento alla Legge comunitaria 2010.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Ove, in conformità alle richieste europee, la detrazione in oggetto venisse applicata a tutti gli studenti residenti in Italia, anche iscritti presso istituti di istruzione stranieri, ricorrerebbe una diminuzione delle entrate tributarie.

**Scheda 7 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/4219** – ex art 258 del TFUE.

“Non corretta applicazione della Direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, la norma sopra menzionata contiene un elenco di servizi e cessioni di beni, inerenti il settore dei trasporti internazionali, che sono sottratti all'applicazione dell'imposta in oggetto (es: prestazioni e cessioni di beni eseguite per navi adibite al trasporto passeggeri, alla navigazione in alto mare o all'esercizio di attività commerciali ovvero della pesca in alto mare, etc.). In base all'interpretazione della norma fornita dalla Corte di Giustizia, si ritiene che l'esenzione sia giustificata solo ove dette attività vengano eseguite per navi adibite alla navigazione in alto mare, mentre, ove sia questione di navigazione costiera, le medesime attività dovrebbero soggiacere all'imposta in questione. Per converso, la Legge italiana di attuazione alla Direttiva, c.d. IVA 2, prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall'imposta, senza distinguere fra le navi preposte alla navigazione in alto mare e quelle destinate alla navigazione costiera, in tal modo creando un'illegittima estensione dell'immunità dall'applicazione dell'IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l'esenzione di cui all'148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, indistintamente, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, laddove il Decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività specificamente determinate, con ciò escludendo dall'esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, inoltre, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la Direttiva consente, al massimo, che gli Stati Membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le analoghe attività solo se eseguite per “navi da guerra”. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir 2006/112/CE ha invece assoggettato ad IVA.

**Stato della Procedura**

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell'immediato, un impatto sul bilancio dello Stato solo con riferimento all'eventuale introduzione dell'IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato stesso. Tale impatto si tradurrebbe in un aumento delle entrate fiscali, essendo lo Stato consumatore finale, pari a 6 milioni di euro all'anno. Tuttavia tale effetto positivo verrebbe compensato dall'aumento della spesa necessaria all'adeguamento delle dotazioni di bilancio, per cui l'effetto finale sulla finanza pubblica sarebbe neutrale.

**Scheda 8 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/4145** – ex art. 258 del TFUE.

“Regime fiscale dei fondi di investimento non armonizzati di diritto estero”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità della normativa italiana, sul trattamento fiscale dei proventi da quote in Organismi di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) non armonizzati, residenti all'estero, con gli artt. 56 del Trattato CE e con l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente, nell'area dell'Unione europea e in quella dei paesi aderenti all'Accordo SEE stesso. Si precisa che gli OICVM non armonizzati, di cui alla presente procedura, sono quelli non soggetti alla Dir. 85/611/CEE in quanto quest'ultima concerne solo gli OICVM “aperti”: i fondi di cui si tratta in questa sede, pertanto, sono quelli di tipo “chiuso”. A questo proposito, la legislazione italiana prevede che, qualora tali fondi siano italiani ed i titolari delle loro quote siano persone fisiche italiane, i proventi da essi maturati vengano colpiti da imposta “alla fonte”, incidente quindi sul fondo e non sull'investitore, nella misura del 12,50% dell'ammontare dei proventi stessi. Viceversa, quando i fondi in argomento sono stranieri e i partecipanti ancora persone fisiche italiane, gli utili da essi maturati vengono gravati da imposta all'atto della loro distribuzione agli investitori, in quanto vengono considerati come reddito da capitale dell'investitore stesso titolare della quota di partecipazione al fondo medesimo. L'aliquota di imposta gravante sul percettore, peraltro, si aggira tra il 23% ed il 43%. In tal modo, la più gravosa tassazione, relativa ai proventi che persone fisiche derivano da quote di partecipazione in OICVM non armonizzati stranieri, rispetto agli stessi proventi in quanto derivanti da quote di OICVM non armonizzati italiani, scoraggerebbe gli operatori italiani dall'investire i propri capitali nei medesimi OICVM esteri, compresi quelli comunitari, spingendoli a preferire l'investimento in organismi dello stesso tipo residenti in Italia: ne verrebbe quindi limitata la libertà di circolazione dei capitali italiani verso gli altri Paesi comunitari, con violazione dei sopra menzionati artt. 56 CE e 40 SEE.

**Stato della Procedura**

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che, per superare le censure comunitarie, l'Italia ha introdotto l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2009 n. 135, che prevede come gli utili derivanti dalla partecipazione ad OICVM dei Paesi UE o AELS, soggetti a forme di vigilanza nei paesi di residenza e inclusi nella lista fornita dall'art. 168-bis del TUIR, non vengano più conteggiati nel reddito imponibile dei partecipanti, essendo solo sottoposti ad imposta alla fonte, pari al 12,50%.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia l’incompatibilità della normativa italiana sull’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione e che quest’ultima applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

**Stato della Procedura**

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle Autorità italiane circa l’abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l’eliminazione di una riduzione dell’accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

**Scheda 10 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/2010** – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti”. L'art. 2 di essa Direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'art. 132 della stessa prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse”. (quindi tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell'imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall'irrilevanza, ai fini IVA, dello scopo dell'attività di impresa, si porrebbe l'art. 4, co 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, quando la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale. Sempre l'art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l'ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati - dietro aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico: tali operazioni, che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA, per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” da IVA: tutt'al più potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell'ente; l'esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell'ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all'art. 132 della Direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L'Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l'aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.



**Scheda 11 - Fiscalità e Dogane**

Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE

“Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all’importazione di banane fresche nella Comunità”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore “standard”, laddove un’ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico “peso minimo garantito dal venditore per le banane maturate”, che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un “campione” della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l’Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il “peso medio” della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l’Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l’espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18, 14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un’altra grandezza anch’essa fittizia, poichè fornita dal “peso medio” come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

**Stato della Procedura**

In data 27.11.08 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000.

**Scheda 12 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2006/2550** – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE. Detti articoli prevedono un regime “speciale” dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio in favore dei “viaggiatori”. Tale regime deroga al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni. In generale, le transazioni di beni o servizi sono soggette ad IVA se eseguite dietro corrispettivo. L'IVA, che grava sul medesimo cedente/prestatore, prevede l'applicazione di un'aliquota ad una base imponibile. Nel sistema ordinario, la base imponibile è costituita dall'importo del corrispettivo stabilito e il gettito dell'imposta affluisce allo Stato, in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre: secondo il meccanismo tipico dell'IVA, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all'IVA stessa, subisce, di fatto, lo “scarico” dell'IVA incidente sull'operatore dal quale ha acquistato i beni o servizi predetti. Perciò, il regime ordinario gli consente di detrarre, dall'imposta IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, per converso, presenta significative divergenze rispetto a quello sopra descritto. Il servizio soggetto a detto regime è quello eseguito, comunemente, dall'agente di viaggio per il viaggiatore: l'agente di viaggio acquista diverse prestazioni distribuite, spazialmente, sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (es: alloggio sul territorio di uno Stato, viaggio sul territorio di un altro Stato) e, assemblando tali servizi e beni in un pacchetto c.d. “tutto compreso”, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente: le prestazioni/cessioni rivendute vengono considerate come un'unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l'agente di viaggio stesso – l'IVA è dovuta a quest'ultimo Stato; l'aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo, in quanto si assume come base imponibile il “margine”, cioè la differenza fra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall'agente per acquistare da altri operatori i beni/servizi rivenduti; l'agente di viaggio non può detrarre l'IVA a credito. La peculiarità di tale sistema impone agli Stati membri di adottare un'interpretazione uniforme dei presupposti della sua applicazione, in reazione all'attuale mancanza di coordinamento la quale comporta, fra l'altro, fenomeni distorsivi di “doppia imposizione”. Ad oggi, infatti, risulta che alcuni Stati UE, in conformità alla Dir. 2006/112, applicano il regime speciale solo alla prestazione “unica” rivenduta dall'agente al “viaggiatore”, laddove altri Stati UE, fra cui l'Italia, estendono impropriamente detto regime anche al caso in cui la prestazione sia rivenduta ad un altro “agente di viaggio”

**Stato della Procedura**

Il 28/2/08 è stato notificato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Ove la rivendita della prestazione “unica” ad altri agenti di viaggio passasse dal regime “speciale” al regime ordinario IVA – come richiesto dalla Commissione – non si determinerebbero effetti finanziari, dal momento che l'attuale regime speciale non comporta, di per sé, alcuna riduzione di imposta, rappresentando soltanto una semplificazione procedurale.

**Scheda 13 - Fiscalità e Dogane**

Procedura di infrazione n. 2006/2380 – ex art. 258 del TFUE.

“Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 243 del Regolamento n. 2913/92 (c.d. “codice doganale comunitario”), il quale stabilisce che chiunque ha diritto di impugnare le decisioni emesse dall'Autorità doganale, quando esse concernono l'applicazione della normativa doganale e riguardano direttamente il ricorrente. Il disposto della norma assumerebbe dunque una valenza generale, attribuendo il diritto di contestare le decisioni dell'Autorità doganale ogniqualvolta si verta sull'applicazione di una qualsiasi norma doganale, senza specifico riferimento a prescrizioni particolari in materia doganale. Pertanto, in base al tenore di tale disciplina, la Commissione ritiene che la stessa contrasti con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione italiana il 27 settembre 2002, n. 15381, che ha peraltro fatto da precedente a pronunciamenti conformi espressi in seguito dalla stessa Cassazione (2009). La sentenza in questione reca un'importante massima, in ordine al diritto spettante al contribuente per il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali. L'ipotesi di rimborso viene generata dall'illegittimità dell'intero dazio, mentre quella relativa allo sgravio si fonda sull'indebita contabilizzazione del dazio stesso (per cui esso risulta sempre dovuto, anche se in misura inferiore a quanto disposto dall'Amministrazione). In base alla massima giurisprudenziale predetta, dunque, si deriva che il diritto di cui sopra - alla restituzione dell'intero dazio ovvero di una sua parte - può essere fatto valere, di fronte all'Autorità giudiziaria interna, non in ogni caso di violazione delle norme di attuazione del codice doganale comunitario, ma soltanto ove vengano addotte le circostanze di cui agli artt. 900-903 dello stesso testo. La Cassazione argomenta diversamente, invece, ove la domanda di rimborso o sgravio risulti supportata da ragioni diverse da quelle suddette e, precisamente, dai motivi di cui agli artt. 905-909 dello stesso Regolamento di attuazione (cioè dalla presenza di una situazione particolare non fondata su manovre di manifesta frode o negligenza da parte dell'interessato, ritenendo inoltre, l'Autorità doganale, che tale situazione sia imputabile ad un'omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe, secondo la stessa sentenza della Cassazione, essere decisa dall'Autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere risolta e trattata in sede politica. Al riguardo, la Commissione europea ritiene che tale massima contrasti con l'art. 243 sopra menzionato, in quanto la stessa avrebbe introdotto un'illegittima limitazione alla portata di quest'ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale apprestata dall'ordinamento nazionale deve estendersi, in base alla norma europea, ad ogni richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, comprese le istanze fondate sui menzionati articoli 905-909.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/10 la Commissione ha emesso una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Il superamento della presente procedura implicherebbe che fossero consentiti anche il rimborso, o sgravio dai dazi doganali, fondati sugli artt. 905-909 del Reg. 2454/93, con conseguente possibile aumento degli oneri finanziari.

**Scheda 14 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE**

"Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell'art. 220 del Reg. n. 2913/92. La normativa italiana censurata regola l'accertamento che le Autorità fiscali eseguono, "a posteriori", sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima Amministrazione proceda a rettifica, con comunicazione al contribuente mediante "avviso di accertamento". A questo punto la Legge prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, la Legge italiana non consente al Fisco né di accertare, né di contabilizzare, né di esigere l'imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali di esercizio dell'attività soggetta al dazio - al termine dell'accesso stesso venga redatto un "verbale di chiusura delle operazioni", avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto, senza che l'Amministrazione possa, nel periodo in questione, contabilizzare o esigere l'imposta, onde venga garantito al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l'imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l'Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati "a posteriori", rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l'Autorità "si è resa conto" della situazione, momento che coinciderebbe con l'invio dell'avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L'Italia ha replicato che, al momento dell'invio dell'avviso di accertamento, o del "verbale di chiusura delle operazioni", l'Amministrazione non può liquidare l'imposta, in quanto non si è ancora, effettivamente, "resa conto" dell'importo dovuto. Al fine di acquisire piena certezza dell'imposta, infatti, dovrebbero essere raccolte le eventuali osservazioni del contribuente.

**Stato della Procedura**

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, di cui è ancora in corso, da parte dell'Agenzia delle Dogane, una precisa quantificazione sia in linea capitale che in conto interessi.

**Scheda 15 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2005/2107 – ex art. 258 del TFUE**

“Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 par. 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte, diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. In base all'articolo predetto, i produttori determinano liberamente il prezzo dei tabacchi lavorati. La normativa italiana censurata fa riferimento alla prevista imposizione, su Decreto direttoriale dei Monopoli di Stato, di un prezzo “minimo” per le sigarette. Si precisa che l'ulteriore capo di censura presentato dalla Commissione nel suo ricorso - riguardante la contestazione dell'eccessiva lunghezza del termine previsto, in Italia, per approvare una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati - è stato oggetto di rinuncia da parte della Commissione stessa, in seguito alla decurtazione di tale termine a giorni 90, come dalla Legge n. 88/2009. Pertanto la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in ordine all'unica contestazione tenuta ferma dalla Commissione, concernente la circostanza per cui la normativa italiana, segnatamente il Decreto 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), prevede un minimale di prezzo per i tabacchi lavorati, stabilito in via autoritativa come sopra meglio specificato. Al riguardo, la Commissione ha sostenuto che la fissazione di un prezzo minimo impedisce agli operatori del settore non solo di definire liberamente un minimale di prezzo, ma anche un massimale, dal momento che il prezzo massimo non potrà, ovviamente, essere inferiore al prezzo minimo fissato dalle Autorità. Tale situazione non solo nuocerebbe alla concorrenza fra i vari generi di sigarette - in quanto allineerebbe il prezzo delle sigarette meno costose a quello del prodotto di marca più pregiata (infatti il prezzo minimo, secondo la Legge italiana, viene individuato nel 95% di una media ponderata dei vari prezzi) - ma danneggerebbe i produttori trasfrontalieri, in quanto impedirebbe le importazioni, in Italia, di prodotti i cui prezzi risultassero, al netto degli oneri fiscali, inferiori a quelli minimi stabiliti. Peraltro, la Commissione ritiene che le ragioni addotte dal Governo italiano - circa la previsione di un prezzo minimo elevato allo scopo di scoraggiare il consumo di sigarette e quindi a tutela della salute del consumatore - non sarebbero convincenti. Infatti, non solo l'istanza della salute pubblica non potrebbe giustificare la deroga all'art. 9 della Direttiva 95/59/CE, sopra menzionata, ma si potrebbe ugualmente soddisfare tale esigenza attraverso lo strumento fiscale, attraverso la maggiorazione dovuta all'applicazione di un'accisa, lasciando che il prezzo netto di vendita si determini in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

**Stato della Procedura**

Il 24/6/10 la Corte di Giustizia della UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. A decorrere dalla suddetta sentenza, è cessata, di fatto, l'applicazione concreta della normativa italiana contestata dalla UE, in attesa della prossima formale abrogazione di detta disciplina.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

**Scheda 16 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex art. 258 del TFUE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul ricorso Commissione/Italia, con il quale la prima ha lamentato la non conformità delle norme italiane, concernenti l'imposizione dei dividendi “in uscita”, con gli artt. 56 CE e 40 SEE relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente fra gli Stati membri della UE (art. 56) e fra quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo (art. 40 SEE). La legislazione contestata prevedeva, per il periodo 2004-2008, che i dividendi distribuiti da società italiane, a favore di società partecipanti che appartenessero ad altri Stati UE o SEE, fossero tassati in capo alla società italiana, con aliquota del 27%. Per converso, gli utili distribuiti da società italiane a società partecipanti anch'esse italiane (utili “domestici”), venivano non solo esentati da ritenuta in capo alla società partecipata, ma esclusi altresì, per il 95%, dal reddito imponibile delle società partecipanti. Tali disposizioni avrebbero reso meno attraente, per le società UE o SEE rispetto alle società italiane, l'acquisto di quote in altre società italiane, con conseguente lesione del diritto delle società estere di far circolare liberamente i loro capitali (essendo l'acquisto di quote societarie una forma di investimento di capitali). Attualmente, la finanziaria 2008 ha equiparato il trattamento degli utili trasfrontalieri UE e SEE a quello degli utili “domestici” e, tuttavia, il fatto per cui in passato sia stata applicata una normativa fiscale discriminatoria, suppone che lo Stato italiano rimborsi alle società estere i prelievi illegittimi. La Corte di Giustizia ha accolto la tesi circa l'illegittimità del trattamento discriminatorio dei dividendi spettanti a società UE, per il seguente motivo: lo scopo della previgente disciplina italiana, attraverso la tassazione “alla fonte”, era quello di evitare che - omessa la tassazione nello Stato della società partecipata (Italia) e, per ipotesi, escluso lo stesso prelievo anche nello Stato delle società partecipanti - si creasse un reddito societario immune “in toto” da imposta. Tuttavia, si è precisato, tale preoccupazione sarebbe venuta meno, rispetto ai rapporti con gli altri Stati UE, per il fatto che le convenzioni, esistenti fra gli stessi e l'Italia, avrebbero garantito a quest'ultima di disporre di sufficienti informazioni sul se e sulla misura in cui gli altri Stati applicavano le loro imposte agli utili distribuiti, alle loro società, da società italiane. Invece, circa gli Stati SEE (fra cui il Liechtenstein), sarebbe stato necessario un esame più articolato. Infatti, ove fra l'Italia ed il singolo Stato SEE non fosse esistito un accordo amministrativo - che consentisse un'informativa sul trattamento fiscale degli utili distribuiti alle società residenti in tale Stato - l'applicazione della “ritenuta alla fonte” sarebbe stata giustificata dall'esigenza di evitare le frodi fiscali. Invece, ove fosse esistito un tale accordo con lo Stato SEE della società partecipante, l'Italia sarebbe tenuta, ora, a dover restituire le ritenute di imposta applicate sugli utili in questione.

**Stato della Procedura**

In data 19/11/2009 la Corte di Giustizia UE ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 258 TFUE. L'Agenzia delle Entrate ha emanato, onde favorire il rimborso dei prelievi indebiti, la Circolare 8 luglio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/ medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, dovuto agli obblighi di rimborso alle società UE e SEE degli indebiti prelievi fiscali per il periodo 2004-2008.

**Scheda 17- Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE**

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 8 della decisione 2000/597/CE, nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Reg.to 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE. La normativa comunitaria citata attiene al sistema delle “risorse proprie” della UE, costituite, fra l'altro, dai prelievi doganali che gli Stati membri riscuotono sulle importazioni, nell'Unione, da Paesi terzi. Tali prelievi vengono corrisposti, da ciascun Stato, al bilancio dell'Unione stessa, tramite – come dal combinato disposto delle suddette norme – l'istituzione, presso il Tesoro, di uno specifico conto intestato alla UE. Nel conto predetto, le “risorse proprie”, spettanti all'Unione europea, debbono essere “iscritte” a breve distanza di tempo dal momento in cui il diritto doganale viene quantificato ed il debitore informato del diritto stesso. Tale normativa è stata violata dalle autorizzazioni – illegittime in base al diritto comunitario – che le competenti Autorità doganali per la Puglia e la Basilicata hanno rilasciato ad un operatore, dal 27/2/1997 fino al 4/12/2002, per consentirgli, illegalmente, la creazione di “magazzini doganali privati di tipo “C”. In essi si esercitava la trasformazione di pani di alluminio, di importazione extracomunitaria, in rottami dello stesso materiale. L'istituzione dei suddetti magazzini aveva comportato – illegittimamente – la totale esenzione, dai prelievi doganali, delle merci in essi depositate e trasformate. Pertanto, in relazione alla vicenda di cui si tratta, l'Italia risulta debitrice dei dazi doganali che avrebbe dovuto, a tempo debito, quantificare, notificare al debitore e iscrivere tempestivamente sul conto UE presso il Tesoro. Peraltro, sui prelievi non corrisposti alla UE a loro tempo, sarebbero decorsi consistenti interessi. In risposta, l'Italia ha precisato che le illegittime autorizzazioni vennero rilasciate, all'epoca, sulla base di una collusione fraudolenta fra alcuni funzionari doganali e i rappresentanti dell'impresa ammessa all'esenzione doganale. Quindi la condotta di detti funzionari, come penalmente rilevante, non sarebbe imputabile allo Stato italiano, ritenendosi che un organo dello Stato, laddove eserciti la sua funzione per fini personali, non potrebbe più immedesimarsi nello Stato stesso. Il mancato accredito dei dazi al conto UE sarebbe dipeso, dunque, da “forza maggiore”. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha replicato che anche se l'organo statale deflette dal perseguimento dell'interesse pubblico, non cessa per questo di essere parte dello Stato. Quindi la forza maggiore, a rigore ravvisabile solo in un evento esterno alla sfera dell'agente (che in questo caso è lo Stato), non potrebbe sostanzarsi nel comportamento illecito di un organo statale, poichè quest'ultimo non sarebbe mai esterno allo Stato, ma costituirebbe sempre parte integrante di esso.

**Stato della Procedura**

L'8/7/10 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta effetti finanziari negativi relativi all'obbligo di rimborsare, al bilancio UE, prelievi doganali evasi per € 22.730.826,29, con i relativi interessi.

**Scheda 18 - Fiscalità e Dogane**

Procedura di infrazione n. **2003/2246** - ex art. 258 del TFUE

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale, come quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle previste per i prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

**Stato della Procedura**

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento Politiche Comunitarie).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 19 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/2182 - ex art. 258 del TFUE**

"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie delle Comunità (ora sostituite a tutti gli effetti dall'Unione europea). In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità, con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le Autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, invece, ha esteso l'esenzione dal prelievo doganale anche al periodo precedente al 1° gennaio 2003, relativamente a determinati prodotti che, a quel tempo, erano ancora soggetti al dazio per decisione del Consiglio delle Comunità. Con ciò, la Commissione ritiene che l'Italia abbia assunto un'iniziativa unilaterale illegittima che contravverrebbe alle norme comunitarie di cui sopra. Le Autorità italiane hanno invocato, in proposito, l'art. 296 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art. 26 di quest'ultimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di tutelare gli interessi "essenziali" alla "sicurezza" dello Stato: lo Stato membro, quindi, potrebbe disapplicare unilateralmente il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivarne l'acquisto e potenziare, di conseguenza, la sicurezza nazionale. La Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 296 TCE non può essere invocato, in nessun modo, per legittimare la sospensione unilaterale dei dazi.

**Stato della Procedura**

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE (C-239/06), riunita la presente causa con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. 387/05.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura implica effetti finanziari negativi, dovendo l'Italia versare al bilancio comunitario, a titolo di "risorse proprie", i prelievi doganali elusi per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

**Scheda 20 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 1985/0404** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze; Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell’art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l’importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l’art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle Autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e all’iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l’esenzione dal tributo doganale si giustificerebbe in base all’art. 296 del Trattato CE, che autorizzerebbe l’adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della “sicurezza” degli Stati membri. Pertanto, in virtù dell’art. 296 TCE, sarebbe consentita la disapplicazione dell’art. 26 sopra menzionato e, di conseguenza, una soppressione del dazio sui materiali a “doppio uso”. Infatti lo sgravio dall’imposta, incoraggiando l’importazione di detti materiali, utili anche a fini militari, gioverebbe alla “sicurezza nazionale”, ricollegandosi, dunque, alle esigenze che l’art. 296 indica come idonee a limitare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso.

**Stato della Procedura**

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE, riunita la presente causa C-387/05 con quella iscritta nel registro generale della Corte al n. C-239/06.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura accolla al bilancio pubblico l’onere derivante dall’obbligo di rimborsare alla UE le imposte doganali eluse, per il periodo di riferimento, sui materiali a “doppio uso”, quantificate in € 24.653.366,05 in linea capitale. Tale somma è già stata messa a disposizione del bilancio comunitario dall’Agenzia delle Dogane. Si rimane in attesa che le Autorità europee calcolino gli interessi sull’importo suddetto, ex art. 11 Reg. n. 1150/2000 CE.

## Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0207	Mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	RC C-379/10	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Giustizia****Procedura di infrazione n. 2011/0207 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

Ai sensi dell'art. 8 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla trasposizione della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro e non oltre la data del 26 dicembre 2010.

In proposito, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora adottato i succitati provvedimenti, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe ancora stata recepita nell'ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 - Giustizia****Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE****"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea rileva che le disposizioni della Legge 117/88 contrastino con l'ordinamento della UE. Detta Legge prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano. Tuttavia, si aggiunge che il comportamento illegittimo del magistrato non può, comunque, dare luogo a responsabilità dello Stato, laddove la violazione delle norme, da parte del giudicante, si sia determinata nell'ambito delle peculiari attività giudiziarie concernenti l'interpretazione delle stesse norme, ovvero la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, quand'anche il magistrato commetta l'illegittimità al di fuori dell'attività valutativa predetta, la sua responsabilità è esclusa se non sussistono le condizioni di "dolo" o "colpa grave". La nozione di "colpa grave", a sua volta, è stata ristretta a fattispecie "limite" come quella in cui il giudice affermi, per inescusabile negligenza, la sussistenza di fatti incontrovertibilmente provati dagli atti del procedimento. In definitiva, pertanto, la responsabilità dello Stato, di cui si tratta, è fortemente limitata dalla legislazione italiana. Quest'ultima quindi, secondo la Commissione, confliggerebbe con la normativa europea, laddove la responsabilità statale venga limitata, nel modo descritto, anche in riferimento alla violazione, da parte del giudice, non già di una norma interna, ma di una di rango europeo essa stessa. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pecheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – sia esso di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma europea. Tale responsabilità, peraltro, se pure viene ricondotta, dalla giurisprudenza della Corte, all'esistenza di determinati presupposti, non soggiace tuttavia ai penetranti limiti imposti dall'ordinamento italiano. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, ogniqualvolta la violazione della norma europea risulti "manifesta", quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma deve attribuire diritti direttamente ai singoli soggetti; la stessa deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'applicazione erronea della norma deve essere chiaramente contraddetta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Commissione conclude rilevando che, se la lesione delle norme europee fondasse una responsabilità statale solo alle condizioni di cui alla normativa italiana, le norme europee stesse sarebbero destituite della loro "effettività", stante la pressoché totale impunità dello Stato che non le applicasse.

**Stato della Procedura**

Il 6/8/10 è stato notificato il ricorso, ex art. 258 TFUE, alla Corte di Giustizia UE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Lavoro e Affari Sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	No	Variazione di Stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 5</b> 2009/4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2009/4393	Requisiti richiesti per la partecipazione ad un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 8</b> 2008/4843	Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 10 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	PM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	MMC	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2010/4146 - ex art. 258 del TFUE**

"Procedure di selezione riguardanti i professori universitari"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del TFUE, relativo alla "libera" circolazione dei lavoratori in tutti gli Stati della UE, nonché il Regolamento n. 1612/68, che specifica più in dettaglio lo stesso articolo 45. Infatti, l'art. 6 del menzionato Regolamento precisa che la libertà di spostamento del lavoratore proveniente da un Paese membro, il quale si rechi a lavorare in un altro Paese membro, subirebbe una lesione ove l'accesso ad un determinato impiego, nel Paese ospitante, fosse subordinato a presupposti che discriminassero il lavoratore medesimo in ragione della sua "cittadinanza". Infatti, con riguardo al territorio dello Stato membro in cui vige la normativa discriminatoria, i lavoratori migranti – come svantaggiati nell'accesso al lavoro, rispetto ai lavoratori interni – sarebbero meno "liberi" di circolare rispetto ai lavoratori nazionali. Quindi, detto articolo 6 vieta che le procedure di reclutamento dei lavoratori siano disciplinate, dalla legislazione nazionale, in guisa tale che i lavoratori provenienti da altri Stati membri vengano posti in condizioni di svantaggio rispetto ai lavoratori interni, a motivo della diversa cittadinanza. Peraltro, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza del migrante possono essere anche "indirette", ove la legislazione interna preveda, per l'accesso ad un'attività lavorativa, non il possesso della cittadinanza dello Stato in cui tale legislazione vige - in questo caso i migranti, non vantando detto requisito, sarebbero direttamente estromessi dall'impiego - ma condizioni diverse dalla cittadinanza stessa, le quali determinano, pur tuttavia, un trattamento peggiorativo nei confronti dei lavoratori stranieri. In merito al caso di specie, la Commissione ravvisa una discriminazione, fondata "indirettamente" sulla "cittadinanza", nella normativa italiana per cui i candidati non in possesso del titolo di professore associato conseguito in Italia - quindi, anche quelli in possesso di titolo equivalente rilasciato da competenti Autorità di altri Stati membri UE - debbano, a differenza dei medesimi professori associati italiani, sostenere una prova di ammissione se vogliono accedere alla carriera di professore ordinario in Italia. Essendo per lo più - i professori dotati di titolo conseguito in altri Stati UE - cittadini non italiani, la disciplina italiana finirebbe per rendere meno facile l'accesso al lavoro, per questi ultimi, rispetto ai cittadini italiani medesimi. Al riguardo, la Commissione mostra di non volersi discostare dalla sentenza della Corte di Giustizia C-586/08, in base alla quale il titolo universitario conseguito in altro Stato UE - se pur sufficiente, per la legislazione di quello stesso Stato, a conferire la qualifica di professore ordinario - non può consentire al suo possessore di ottenere l'iscrizione automatica nell'elenco italiano dei professori ordinari. La stessa Commissione tuttavia, pur condividendo con la Corte UE l'assunto di cui sopra - cioè che il professore associato, nominato tale in altri Stati membri, rimanga sempre tenuto al superamento di una prova preliminare, se vuole essere iscritto nella lista dei professori ordinari italiani - ritiene comunque che il titolo suddetto possa giustificare l'esonero da tale prova nel singolo caso concreto, contribuendo, nell'ambito della prova stessa, ad un giudizio positivo sul candidato.

**Stato della Procedura**

Il 24/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.



**Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, costituente parte integrante della Direttiva 1999/70/CE. La Direttiva stessa stabilisce, in generale, che i singoli Stati membri non possano applicare, ai lavoratori a tempo determinato, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo pieno. In particolare, la clausola n. 5 del sopra citato Accordo impone, ai singoli Stati UE, di adottare le misure adeguate a scoraggiare l'abuso dello stesso istituto del contratto a termine. Infatti, non è infrequente che i datori di lavoro ricorrano, anziché al reclutamento dei lavoratori tramite contratti a tempo indeterminato (soluzione, questa, più gravosa per la parte datoriale), all'espedito di stipulare, in successione di tempo, più contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità di dimettere il lavoratore non appena scada il termine dell'ultimo contratto. Pertanto, la menzionata clausola 5 dell'Accordo contiene una disciplina rivolta a scoraggiare, da parte dei datori, il ricorso alla successione di rapporti di lavoro a termine unicamente allo scopo di eludere le garanzie di stabilità del rapporto a tempo indeterminato e non, diversamente, in ragione di obiettive esigenze organizzative dell'impresa. Detta clausola, perciò, impone alle normative dei singoli Paesi membri di : prevedere che, in caso di rinnovo in successione dei contratti a tempo determinato, vengano in primo luogo addotte ragioni obiettive a motivazione del rinnovo stesso; definire la durata massima di tutti i contratti o rapporti a termine conclusi successivamente; fissare il numero massimo dei rinnovi. Il D. Lgs. 368/2001, che attua la suddetta Direttiva in Italia, ha coerentemente previsto all'art. 5, par. 4, la sanzione per cui, in caso di successione di contratti di lavoro a termine senza che vengano rispettati i requisiti come sopra indicati, il rapporto temporaneo si trasformi in uno a tempo indeterminato. Risulta tuttavia alla Commissione che alcuni dipendenti pubblici italiani, costituenti nello specifico il personale tecnico – amministrativo della scuola, sono soliti essere reclutati tramite successione di distinti contratti a termine, senza che vengano precisate le ragioni obiettive del rinnovo, né che venga specificata la durata massima del totale dei rapporti stessi a tempo determinato, né, infine, che venga previsto un numero massimo di rinnovi, il tutto senza applicazione né della sanzione della trasformazione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, né di altra misura repressiva. Il tutto, secondo la Commissione, in contrasto con la suddetta clausola 5 dell'Accordo quadro. Di fronte alla portata generale di detta clausola, quindi, sarebbero ingiustificate le osservazioni, addotte dall'Italia, per cui i lavoratori del settore scolastico sarebbero soggetti, per la Legge nazionale, ad un ordinamento speciale (art. 4, co 1 della Legge n. 124/09. Art. 1, co 1, lett. a ) del D. M. 430/00, art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 165/2001), che giustificerebbe la deroga alle disposizioni della Direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura potrebbe ingenerare effetti finanziari sul bilancio pubblico, in ragione della trasformazione di rapporti a termine, esistenti fra certi lavoratori e le istituzioni scolastiche, in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente aumento degli oneri stipendiali gravanti sul bilancio.

**Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del DL 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES; UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 1999/70/CE, che mutua la disciplina dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, si lamenta l’incompatibilità della legislazione italiana con la clausola n. 7 di tale Accordo quadro, come allegato alla Direttiva medesima. Le norme introdotte da tale articolo si inseriscono nel più generale disegno, perseguito dalla stessa nel suo complesso, di rimuovere le discriminazioni esistenti nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e, quindi, di garantire ai primi una tutela non inferiore a quella apprestata ai secondi. Quindi – premesso che gli organi di rappresentanza dei lavoratori vengono istituiti subordinatamente all’esistenza, in azienda, di un certo numero di lavoratori – l’art. 7 predetto stabilisce che i lavoratori a tempo determinato, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. In proposito, il tenore della norma - nell’intento di predisporre le più ampie garanzie nei confronti dei lavoratori “a termine” – dispone che questi ultimi debbano in ogni caso essere computati ai fini dell’introduzione di organismi rappresentativi, a prescindere dalla durata più o meno rilevante del loro contratto. Per converso, l’art. 8 del D. L. 368/01 ammette che i lavoratori a termine vengano presi in considerazione, nel computo delle soglie, soltanto se il loro contratto ha durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui, in ambito aziendale, si registri una significativa presenza di lavoratori impiegati, a tempo determinato, con rapporto soggetto a termine inferiore o pari a quello suddetto, in modo che si renderebbe, in ogni caso, opportuno conferire loro un’adeguata rappresentanza, pur in mancanza del suddetto requisito di durata. Quindi, dal momento che la normativa italiana restringe l’ambito dell’applicazione della clausola 7, sopra menzionata - ammettendo che solo una parte dei lavoratori a tempo determinato possa esprimere le proprie ragioni, negli organismi rappresentativi dei lavoratori all’interno dell’azienda – la Commissione ritiene sussistente una lesione di detta clausola, come parte integrante di Direttiva comunitaria.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. In forza di detto principio, ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato UE ad un altro, debbono applicarsi le stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante fosse soggetto, nello Stato UE ospitante, a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe meno invogliato di quest’ultimo a lavorare in tale Stato, essendo quindi meno “libero”, rispetto all’operatore “domestico”, di circolare nel territorio di detto Stato. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del diritto di circolare liberamente per tutta l’area comunitaria. Pertanto, in quanto contrasterebbero con detto principio, vengono censurate alcune norme italiane sui medici dipendenti pubblici, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della dirigenza medico – veterinaria – 2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale – Area dirigenza economica 2006-2007. In base a tale normativa – peraltro confortata dalla Nota di chiarimento dell’ARAN del 25/10/2000 – risulta, in primo luogo, che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, prima di essere assegnati all’Amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. A sostegno della normativa nazionale, le Autorità italiane sostengono che l’esperienza professionale potrebbe consolidarsi soltanto se riferita, negli anni, alle stesse identiche mansioni, requisito, questo, che farebbe difetto nel caso in cui parte dell’attività lavorativa fosse spesa all’estero. Peraltro, le Autorità italiane riconoscono che, per quanto riguarda i periodi lavorativi spesi dal medico all’estero, la normativa italiana prevede un riconoscimento nell’ambito del servizio sanitario pubblico, ma solo nei limiti del 25% e solo se il medico abbia operato, fuori d’Italia, alle dipendenze di un’istituzione privata e, trasferendosi in Italia, intenda essere collocato presso un’Amministrazione erogante servizi sanitari ma non perseguita finalità di lucro. Infine, l’Italia precisa che la normativa contestata non sarebbe discriminatoria, in quanto da applicarsi sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: che l’assunto, per cui l’acquisizione dell’esperienza medica suppone un’ininterrotta continuità lavorativa, non è sempre valido; che la valutazione del lavoro medico all’estero è comunque, come risulta dalle precisazioni di cui sopra, sottoposta a penetranti limiti; che la normativa italiana, pur non essendo formalmente discriminatoria in quanto prescrive, sulla carta, un trattamento uniforme e per i medici italiani e per quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i lavoratori, migranti in Italia da altri Paesi UE, che si trovano in condizioni di aver operato, per un certo tempo, all’estero.

**Stato della Procedura**

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4685 - ex art. 258 del TFUE**

“Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell’assegno al nucleo familiare”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 73 del Regolamento 1408/71 e dell’art. 48 del TFUE. Il primo stabilisce che il lavoratore che lavori in uno Stato membro e quindi soggetto alla legislazione di questo, ha diritto - in favore dei propri familiari, residenti in uno Stato membro diverso - alle stesse “prestazioni familiari” che il primo Stato concederebbe a quegli stessi familiari, se risiedessero nel suo territorio. Tale disposizione intende rimuovere gli ostacoli ad una piena realizzazione della “libertà di circolazione dei lavoratori”, come sancita, in primo luogo, dal suddetto art. 48 del TFUE. Infatti, ove i lavoratori migranti da uno Stato membro ad un altro - i quali solitamente non hanno al seguito i loro familiari - non si vedessero riconosciute, dallo Stato ospitante, le garanzie previdenziali - familiari attribuite ai lavoratori i cui familiari risiedano nello stesso Stato, sarebbero disincentivati dall’andarvi a lavorare. Di conseguenza, verrebbe ad essere limitata la loro libertà di lavorare negli altri Stati UE. La Commissione ritiene contrastanti, con tale normativa europea, alcuni provvedimenti delle Autorità italiane. In particolare, l’art. 3 della Legge del Trentino Alto Adige 18/2/08 subordina l’erogazione ai lavoratori di un “assegno regionale al nucleo familiare”, alla condizione che i familiari stessi del lavoratore risiedano nella Regione. Parimenti, l’art. 8 della Legge della provincia di Bolzano 23/12/2004 condiziona la corresponsione di un “assegno per il nucleo familiare” al presupposto che i familiari del lavoratore risiedano nella Provincia stessa. Al riguardo, le Autorità italiane ritengono che tali erogazioni, come previste dalla legislazione italiana, si sottraggano al principio di uguaglianza di trattamento di tutti i familiari (residenti o non residenti) come sancito dall’art. 73 del Reg. 1408/71: in realtà, nella nozione di “prestazioni familiari”, di cui al medesimo articolo, rientrerebbero solo quelle finanziate dai contributi del lavoratore stesso e, non anche, gli emolumenti facenti carico interamente all’Amministrazione, come gli assegni in questione. La Commissione replica che, secondo la Corte di Giustizia, si intendono per “prestazioni familiari”, pertanto soggette al Reg. 1408/71, tutte le previdenze finalizzate a compensare carichi familiari e commisurate ad elementi obiettivi come il reddito, il patrimonio, il numero e l’età dei figli, essendo irrilevanti le loro modalità di finanziamento. Quindi, anche gli “assegni” in argomento si qualificherebbero come “prestazioni familiari”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo menzionato.

**Stato della Procedura**

Il 5/6/10 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le proprie valutazioni il 15/06/2010 con nota n.3636. La Provincia di Bolzano ha addotto proprie integrazioni con nota del 21.06.2010. Il 23.06.2010 dette note sono state inoltrate alla Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles (nota n.4620).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Il superamento della presente procedura, tramite ammissione di nuove categorie di soggetti al regime degli “assegni familiari”, potrebbe comportare un aumento della spesa previdenziale.

**Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattato CE: Certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo, già approvato il 23/4/2010, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica italiana – contrastano con l'art. 45 TFUE sul principio della "libera circolazione dei lavoratori", nonché con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sulla tutela dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano – stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un "attestato" da parte di commissioni nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della "libera circolazione dei lavoratori", giusta l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, né con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, né con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori "domestici" rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R. - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuoverebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo - riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel "CEFR", lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 25/6/2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4393 - ex art. 258 del TFUE**

“Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l’assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce che i termini dei concorsi, indetti dalla Provincia di Sondrio per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 - relativi all’assegnazione di alloggi a basso costo in Milano a studenti universitari – violano l’art. 45 TFUE sulla “libera circolazione delle persone”, nonché il Regolamento 1612/68. Nel caso di specie la Provincia di Sondrio - premesso che i giovani ivi residenti frequentano in gran numero l’Università a Milano, ove gli alloggi sono disponibili solo a costi elevati – ha acquistato nella stessa Milano e, quindi, messo in concorso in favore degli studenti interessati, una serie di immobili, richiedendo, come condizione di partecipazione, il requisito della pregressa residenza nella Provincia medesima di Sondrio, rispettivamente per 5 anni (bando 2008/2009) e per 10 anni (bando 2009/2010). Al riguardo, la Commissione sostiene che tale opportunità rappresenta un “vantaggio sociale”, il quale, ai sensi dell’art. 7 del Reg. 1612/68, non dovrebbe essere riservato soltanto ai residenti nel territorio di Sondrio, ma esteso anche ai familiari - studenti in Milano anche se non residenti a Sondrio - di lavoratori migranti da altri Stati membri UE che lavorino, o abbiano lavorato, in Italia. Si sostiene, ancora, che i lavoratori migranti in Italia dagli altri Stati membri, che non vedessero riconosciuto comunque, ai familiari a loro carico, il diritto a concorrere per l’assegnazione di un alloggio a basso costo in Milano, sarebbero meno avvantaggiati dei lavoratori, che sono principalmente lavoratori italiani, i cui figli risiedono nella Provincia di Sondrio. Verrebbe, in tal modo, ostacolata la libera circolazione dei lavoratori transfrontalieri (art. 45 TFUE, di cui sopra), i quali, non potendo godere, per i propri familiari, delle agevolazioni riservate dalla Provincia di Sondrio ai soggetti ivi residenti - sarebbero meno incoraggiati a lavorare in Italia, rispetto a quei lavoratori, per lo più italiani, i cui familiari risiedono nella stessa Provincia. Le Autorità italiane replicano, in primo luogo, che i lavoratori transfrontalieri non verrebbero discriminati rispetto ai lavoratori italiani in genere, ma subirebbero le limitazioni concernenti tutti quei lavoratori italiani i cui familiari non risiedono nella Provincia di Sondrio. In secondo luogo, ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la Provincia, dovendo curare il progresso della comunità su cui ha giurisdizione, sceglie a tal uopo l’impiego più opportuno per le proprie risorse, in linea con il principio del decentramento vigente in Italia: gli alloggi in oggetto sono stati acquistati dalla Provincia con i fondi derivanti dalla dismissione di una colonia di sua proprietà e, ove si ammettessero tutti i discendenti dei lavoratori migranti - ovunque lavoranti sul territorio italiano - a godere dell’assegnazione degli alloggi a basso costo in Milano - qualora decidessero di frequentare la locale università e anche se non residenti nella Provincia in questione - verrebbe violato il suddetto principio.

**Stato della Procedura**

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2008/4843** - ex art. 258 del TFUE

"Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea contesta la normativa italiana che disciplina - con riguardo ai medici ed odontoiatri italiani e comunitari, esercenti in Italia e quindi affiliati ad un ordine professionale italiano - i modi in cui gli stessi possono mantenere la propria affiliazione, pur quando si trasferiscano in un altro Stato, membro o terzo. Tale normativa, infatti, sembrerebbe discriminare gli operatori comunitari rispetto a quelli italiani, in quanto questi ultimi, onde conservare l'affiliazione ad organismi previdenziali italiani pur trasferendosi all'estero, dovrebbero iscriversi all'AIRE (Registro Italiani Residenti all'Estero), mentre i primi, per il medesimo fine, dovrebbero mantenere in Italia un "domicilio professionale". Precisamente, viene censurato il combinato disposto delle seguenti norme: la Legge 1398/1964, che consente ai medici italiani, trasferiti all'estero per esercitarvi la libera professione, di chiedere il mantenimento dell'affiliazione all'ordine italiano; l'art. 15 della Legge 409/85 per cui tutti gli odontoiatri operanti in Italia, italiani e comunitari, possono trasferirsi all'estero mantenendo l'iscrizione ai rispettivi ordini italiani; l'art. 16 della stessa Legge 526/1999, il quale dispone che i cittadini comunitari possono mantenere l'iscrizione presso "ordini", solo se conservano in Italia, altresì, la residenza o un "domicilio professionale" non meglio specificato. Al riguardo, la Commissione rileva che - ove la conservazione di detto "domicilio fiscale" comportasse, per i sanitari transfrontalieri, l'espletamento di pratiche amministrative più onerose, rispetto a quelle connesse all'iscrizione all'AIRE, richiesta agli operatori italiani - sussisterebbe una violazione della normativa comunitaria di attuazione dell'art. 39 TCE sulla "libera circolazione dei lavoratori", costituita dai Regolamenti 883/04 e 1408/71. Questi, effettivamente, dettano criteri comunitari inderogabili cui la normativa previdenziale dei singoli Stati deve adattarsi. In base ad essi criteri, fra l'altro, uno Stato membro deve garantire, al lavoratore proveniente da un altro Stato membro, lo stesso trattamento riservato al proprio cittadino, che si trovi nelle medesime condizioni. Infatti, nel caso in cui i lavoratori comunitari fossero trattati in modo meno vantaggioso rispetto a quelli interni (come nell'ipotesi in cui, effettivamente, il mantenimento del domicilio professionale fosse più gravoso dell'iscrizione all'AIRE), essi sarebbero meno invogliati, rispetto ai secondi, ad insediarsi per lavoro nello Stato stesso in cui vige una tale disciplina discriminatoria, subendo, così, una restrizione alla "libertà" di circolare sul suo territorio. Poiché le Autorità italiane, previamente interpellate dalla Commissione, non hanno fornito risposta sul significato dell'iscrizione all'AIRE e del mantenimento del "domicilio professionale", la Commissione, non potendo ancora valutare adeguatamente l'eventuale esistenza di un regime di sfavore per i transfrontalieri, ma rilevando comunque l'inerzia delle amministrazioni italiane, ritiene violato l'obbligo di "leale collaborazione" (art. 4 del Trattato UE).

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 9 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva la cattiva attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti.

In particolare, si ritiene non abbia ricevuto un'applicazione conforme l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva in questione, il quale stabilisce le eccezioni all'applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi. Si premette che, ai sensi della Direttiva, il licenziamento collettivo è quello effettuato dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore e riguardante, necessariamente, un certo numero di lavoratori come stabilito dall'1 della Direttiva medesima. Riguardo all'ultimo punto, si precisa che, per giudicare se il licenziamento possa definirsi collettivo, in modo da applicare le garanzie procedurali previste dalla Direttiva 98/59/CE, occorre guardare all'entità della forza lavoro abitualmente occupata in uno stabilimento e, quindi, verificare che, stante tale valore, sia stato investito dal licenziamento un numero dato di lavoratori, che è fissato dalla stessa Direttiva (es: se il numero abituale dei lavoratori è superiore a 20 e inferiore a 100, si ritiene rilevare un "licenziamento collettivo" quando vengano dismessi almeno 20 lavoratori, il tutto ai sensi dell'art. 1, lett. i) della Direttiva). Per quanto attiene alla legislazione italiana, risulta che le Autorità di tale Stato membro abbiano comunicato di aver recepito nel diritto interno la Direttiva succitata tramite la Legge 223/1991. Tale normativa tuttavia avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della Direttiva, l'ambito dei lavoratori esclusi dall'applicazione delle garanzie procedurali da questa stabilite. Infatti, come chiarito anche dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera pervenuta il 14 agosto 2008, sebbene la Direttiva indichi i suoi destinatari in tutti i "lavoratori", senza meglio specificare tale termine, la Legge italiana estromette i dirigenti dall'applicazione di quella. Più precisamente: da una parte i dirigenti, anche quelli non "alti", sono conteggiati nel calcolo della forza lavoro presente abitualmente in uno stabilimento, ai fini della applicazione della procedura di licenziamento, ma, dall'altra, sempre ai fini dell'attivazione di tale disciplina, non sono considerati nel computo del numero di lavoratori interessati dal licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha giustificato tale regime particolare con la natura peculiare della posizione del dirigente, anche non apicale, il quale non potrebbe essere assimilato agli altri lavoratori, in ragione della natura "personale" del suo ingaggio e della particolare responsabilità assolta.

**Stato della Procedura**

IL 25/6/2009 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.



**Scheda 10 – Lavoro e Affari sociali**

**Procedura di infrazione n. 2006/2441** - ex art. 258 del TFUE .

“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tale Direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano per D.Lgs. 216/2003. In particolare, la Commissione ritiene che quest'ultimo non abbia esattamente attuato l'art. 5 della Direttiva suddetta, il quale impone ai datori di lavoro, in generale e senza distinzioni, di approntare “soluzioni ragionevoli”, affinché tutti i lavoratori disabili possano accedere ad un lavoro, svolgerlo, avere una promozione o ricevere una formazione. In proposito, le Autorità italiane sostengono che, nel quadro normativo italiano, le richieste misure di tutela sarebbero già ampiamente previste dalla L. 1999/68, la quale contiene diversi strumenti di sostegno del lavoratore disabile assunto tramite collocamento obbligatorio. Nonostante tali argomenti, la Commissione ritiene che il Decreto contestato (art. 1 comma 1), laddove specifica le categorie di disabili legittimati ad ottenere i trattamenti di cui sopra, finisce per non attribuire a tutti quanti i disabili i diritti previsti, senza, peraltro, imporre gli obblighi corrispettivi a tutti quanti i datori di lavoro. Detto Decreto, dunque, introdurrebbe un'indebita limitazione all'ambito di applicazione della Dir. 2000/78/CE. Inoltre, si rileva un'ennesima violazione della Direttiva in relazione alle specifiche norme, in essa contenute, per cui – per facilitare la difesa del disabile che lamenti l'esistenza di comportamenti discriminatori nei suoi confronti – si prevede che la vittima possa, a dimostrazione di tali comportamenti, addurre fatti semplicemente presuntivi di questi, laddove è piuttosto la controparte che è obbligata ad addurre piene prove dell'inesistenza delle condotte discriminatorie attribuitele (inversione dell'onere della prova). Tale semplificazione degli oneri probatori a carico del disabile verrebbe contraddetta dalla normativa italiana, in particolare dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101. Il provvedimento emanato dalle Autorità italiane, infatti, non solo avrebbe posto a carico del disabile l'obbligo di addurre fatti “gravi”, inserendo un requisito non previsto dalla Direttiva, ma avrebbe lasciato alla discrezione dell'organo giudicante di imporre o meno l'onere della prova al datore, per superare le allegazioni del disabile. La Direttiva, per converso, ha stabilito che l'inversione dell'onere della prova, a favore del disabile e in pregiudizio del datore, debba applicarsi comunque, senza che il magistrato possa disapplicare la previsione normativa.

**Stato della Procedura**

Il 29/10/09 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha replicato con nota del 29/12/2009, con la quale ha argomentato nel senso della conformità della Legge italiana alla normativa comunitaria.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 11 - Lavoro e Affari Sociali**

**Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento deteriore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpere non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno, qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo, per il datore di lavoro, di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della Direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La Direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consente di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la Direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico deteriore.

Rispetto, quindi, alla Direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inadempimento all'art. 2, paragrafo 7 della stessa Direttiva.

**Stato della Procedura**

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

# Libera Circolazione delle Merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0218	Mancata attuazione della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0215	Mancata attuazione della Direttiva 2009/106/CE recante modifica della Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/4188	Patent – Linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2010/0366	Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE che modifica le Direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al REG. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	SC C-47/09	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2011/0218 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della stessa entro il 1° dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione ritiene, dal momento che le misure succitate non le sono state ancora comunicate, che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/137/CE mediante Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 maggio 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2011/0215** - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/106/CE recante modifica della Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/106/CE recante modifica della Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, Regolamenti e amministrative, idonee al recepimento della stessa nel diritto nazionale, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché il Governo italiano non ha ancora comunicato tali provvedimenti attuativi, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva di cui sopra non sarebbe stata ancora recepita in Italia.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. In data 11 marzo 2011 è stato emanato un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si è data attuazione alla Direttiva 2009/106/CE. Pertanto, in data 19 maggio 2011, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura di infrazione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2010/4188** - ex art. 258 del TFUE.

“Patent linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con la normativa comunitaria, di alcune norme di cui al Decreto Legislativo 10/2/05 n. 30, come modificato dal Decreto Legislativo 13/8/10. Ai sensi dell'art. 68 di detto Regolamento, il termine per l'avvio della procedura amministrativa, finalizzata al rilascio di autorizzazione alla messa in commercio di un prodotto medicinale per uso umano, deve individuarsi avendo riguardo alla circostanza che il principio attivo, contenuto in tale prodotto, sia stato brevettato (o reso oggetto di un certificato complementare di protezione), ovvero non lo sia stato. Pertanto, qualora il prodotto “di riferimento” risulti coperto dai suddetti diritti di proprietà industriale, l'operatore che intenda commercializzare un altro prodotto contenente lo stesso principio attivo può attivare la relativa procedura autorizzativa, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza degli effetti del brevetto stesso o del diritto equivalente. A tal proposito, la Commissione osserva che la suddetta normativa nazionale ha definito i termini, concernenti le pratiche per la commercializzazione del prodotto in oggetto, in difformità da quanto previsto, al riguardo, dalla Direttiva 2001/83/CE. Quest'ultima, precisa la Commissione, intende regolamentare esaustivamente la materia della registrazione ed immissione sul mercato dei prodotti medicinali per uso umano. Quindi, poichè la Direttiva si propone un'armonizzazione completa della fattispecie in oggetto, le legislazioni interne dei singoli Stati membri non possono, sul punto, introdurre criteri alternativi a quelli da essa stabiliti. Nello specifico la Direttiva menzionata, laddove stabilisce i termini concernenti la procedura autorizzativa in argomento, prescinde completamente da considerazioni sulla possibilità che il “prodotto di riferimento” risulti coperto da brevetto o da forma analoga di proprietà industriale. Per converso, essa Direttiva attribuisce rilevanza a circostanze differenti, come quando stabilisce che l'autorizzazione all'immissione, sul mercato, della specialità medicinale in questione, non possa essere consentita prima che siano trascorsi almeno otto anni dall'autorizzazione alla commercializzazione del relativo “prodotto di riferimento”. Ovviamente, non si deve ritenere che il legislatore europeo non tuteli la proprietà industriale: esso dispone, anzi, che i prodotti medicinali, analoghi a quelli brevettati, non possano essere commercializzati sino alla scadenza del brevetto stesso. Semplicemente, i termini per il rilascio dell'autorizzazione, di cui sopra, sono definiti dalla UE indipendentemente dall'esistenza, o meno, di un diritto di brevetto (o equivalente) sul “prodotto di riferimento”. In relazione al fatto, infine, per cui il Consiglio di Stato italiano ha riconosciuto che la normativa europea, circa i tempi relativi all'autorizzazione al commercio dei suddetti prodotti, non attribuisce rilievo all'esistenza di un brevetto o simili sul “prodotto di riferimento”, la Commissione ritiene che l'esistenza di meri pronunciamenti giudiziali conformi alla normativa europea non consente, di per sé, il superamento di una procedura di infrazione, essendo necessario, a tal fine, che il legislatore nazionale imponga una normativa interna che sostituisca, con effetto generale, quella in conflitto con il diritto comunitario.

**Stato della Procedura**

In data 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2010/0366 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le Direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente; Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE, emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea in data 16 dicembre 2008, di adeguamento di previgenti Direttive al Regolamento n. 1272/2008/CE relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Detto Regolamento, cui la Direttiva in questione intende adattare le precedenti Direttive comunitarie in materia, si propone di stabilire, in ordine alle sostanze chimiche e alle loro miscele, degli standards finalizzati a garantire la salute umana e l’integrità dell’ambiente contro i pericoli derivanti dalla circolazione di detti prodotti. Tali parametri sono stati mutuati sia dagli studi promossi, in tal senso, dalle Nazioni Unite e dalla Comunità internazionale nel suo complesso, sia dalla quarantennale esperienza, in punto di legiferazione sulle sostanze chimiche, delle Comunità europee.

L’art. 7 della Direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adeguate al recepimento della Direttiva stessa nell’ordinamento interno, entro la data del 1° aprile 2010.

Poiché il Governo italiano non ha comunicato alla Commissione le suddette misure attuative della Direttiva, nemmeno a seguito di invio di Messa in Mora in data 27 maggio 2010, la Commissione stessa ne deduce che dette misure non sono state ancora adottate e che, pertanto, la stessa non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 28 ottobre 2010 è stata inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/112/CE mediante Decreto del 10 dicembre 2010, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2007/4764** - ex art. 258 del TFUE.

“Ostacoli all’importazione dei ricevitori radio in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la non compatibilità della legislazione interna sui ricevitori radio con l’art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci. In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all’art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza indicate negli allegati ai Decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Tali regole, inoltre, sono state ribadite da un altro Decreto dello stesso Ministero, emesso il 28/8/1995. Peraltro, il paragrafo 2 del suddetto art. 2 prevede che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei Decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità inserito nel manuale d’uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards, di cui sopra, debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri Paesi membri, la Commissione osserva che, di fatto, gli operatori che esportano i ricevitori da altri Stati membri vengono a trovarsi in condizioni di svantaggio rispetto agli operatori italiani, poiché rischiano l’evenienza che un prodotto, realizzato con tutti i requisiti di commerciabilità previsti dalle legislazioni interne degli altri Stati e a norma secondo la legislazione europea, risulti tuttavia inadatto ad entrare sul mercato italiano, con l’ulteriore ostacolo per cui il prodotto stesso, per ragioni tecniche, non potrebbe essere adattato alle prescrizioni italiane successivamente alla sua fabbricazione. Si sottolinea inoltre che, anche se i ricevitori importati fossero conformi alla legislazione nazionale, gli importatori dovrebbero comunque allegare, al manuale di istruzione, un’“attestato” probante tale adeguatezza. Quindi l’operatore trasfrontaliero deve sopportare, affinché il suo prodotto possa accedere al mercato italiano, delle spese di certificazione supplementari, rispetto a quelle che dovrebbe sostenere per l’ingresso del prodotto stesso negli altri Stati UE. Inoltre, tale certificazione sarebbe pleonastica, in quanto proverebbe soltanto la conformità del prodotto a norme nazionali perfettamente equivalenti, quanto a livello di sicurezza garantito, a quelle interne allo Stato di provenienza della merce stessa. Pertanto, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, tali limiti - concernenti la circolazione dei ricevitori trasfrontalieri sul mercato italiano - sarebbero incompatibili con il principio della “libera circolazione delle merci” sancito dall’art. 34 TFUE (già 28 TCE), il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri Paesi membri. Peraltro, gli stessi trattati comunitari ammettono che il principio in questione possa essere soggetto a deroga, essendo ammissibili gli ostacoli – rispetto alla circolazione intracomunitaria delle merci - funzionali alla tutela di imperative ragioni pubbliche. Tuttavia l’Italia non avrebbe, a tutt’oggi, prodotto alcuna rigorosa dimostrazione che le prescrizioni restrittive, di cui sopra, siano necessarie alla tutela di un qualche interesse pubblico inderogabile.

**Stato della Procedura**

In data 28 ottobre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 6 – Libera circolazione delle merci**

Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE

“Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che la legislazione italiana, relativa ai requisiti microbiologici delle acque destinate all’uso umano, sia incompatibile con l’art. 34 del TFUE. Quest’ultimo sancisce il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l’area UE, con il conseguente divieto, per gli Stati membri dell’Unione, di adottare, fra l’altro, normative nazionali che abbiano l’effetto di scoraggiare l’ingresso, nel mercato interno, di prodotti provenienti da altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione osserva che il disposto dell’art. 1, co.1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 27/2002 introduce una limitazione al commercio, in territorio italiano, di acqua imbottigliata destinata al consumo umano, ove sia stata fabbricata negli altri Stati UE. Infatti, le disposizioni menzionate prevedono che i valori microbiologici di dette acque debbano essere presenti non solo al momento dell’imbottigliamento, ma in relazione a tutta la catena di distribuzione e, quindi, anche in fase di commercializzazione o, comunque, di messa a disposizione del prodotto per il consumo. Pertanto, come rilevato nei reclami avanzati da operatori esteri del settore, i produttori trasfronterali dell’articolo in questione non possono accedere al mercato italiano. Infatti il prodotto trasfronterale, pur rispettando i requisiti esigiti dalla Direttiva comunitaria 98/83/CE (presenza dei valori microbiologici solo al momento dell’imbottigliamento) e, quindi, risultando commerciabile negli altri Stati UE, non presenta i parametri richiesti dalla legislazione interna italiana. Al riguardo, la Commissione osserva che, seppure la Direttiva citata ammette che la normativa nazionale dei singoli Stati UE (e quindi anche la normativa italiana) introduca misure di controllo, circa la qualità dell’acqua, più rigorose di quelle previste dalla Direttiva stessa, tale disciplina nazionale non può, in ogni caso, porsi in contrasto con i principi fondamentali sanciti dai Trattati. Nel novero di detti principi ricorre, in effetti, quello relativo alla “libera circolazione delle merci”. Ne deriva che l’ordinamento italiano, in quanto lesivo, sul punto, del predetto principio, configgerebbe per ciò stesso con la disciplina europea. Peraltro, le medesime norme nazionali avrebbero violato, altresì, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 98/34/CE, il quale stabilisce che ogni normativa interna, che introduce una regola o un requisito a titolo di condizione necessaria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato, deve essere notificata alla Commissione europea già a livello di mero progetto. Tale notifica viene prescritta per consentire alle Autorità europee una valutazione preliminare di compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/10 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno inserito nella Legge Comunitaria 2010 un emendamento al D.Lgs 27/2002, finalizzato ad abrogare le norme contestate, onde ottenere l’archiviazione della procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE**

“Ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze - AAMS**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in tema di apparecchi di intrattenimento, è incompatibile con gli artt. 28 e 30 TCE, che fanno divieto agli Stati membri di introdurre restrizioni quantitative, o altre misure con effetto equivalente, alle importazioni di prodotti da altri Stati membri. Vengono in considerazione, in particolare, il Decreto AAMS dell’8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005, i quali, nella prospettiva di evitare la diffusione di prodotti che possano incoraggiare il gioco d’azzardo - con il rischio non solo di creare nelle fasce sociali più a rischio, come i minori, forme di dipendenza pericolose, ma di favorire l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore - hanno previsto penetranti limiti alla commercializzazione dei giochi di intrattenimento. Per esempio, i giochi che distribuiscono vincite pecuniarie, anche ove siano consentiti in altri Stati UE, non possono essere importati in Italia in ogni caso. Sul punto specifico la Commissione osserva che, in effetti, il divieto in oggetto si giustifica in ragione delle suddette esigenze di protezione dell’ordine pubblico, riguardate dagli stessi Trattati europei come idonee a consentire una deroga al principio della libera circolazione delle merci. Tuttavia, risulta che la normativa italiana si opponga altresì all’importazione, oltre che dei giochi di cui sopra, anche di altri giochi che non prevedono vincite pecuniarie e che, quindi, non possono definirsi di “azzardo”. Si tratta, in proposito, dei giochi che simulano il gioco delle carte o dei dadi, il cui successo non dipende esclusivamente dall’abilità del giocatore, ma anche da elementi casuali (aleatori). La ragione di quest’ultimo divieto dipende, secondo le Autorità italiane, dal fatto che tali apparecchi consentirebbero al consumatore di imparare tecniche di gioco idonee a trasformarsi, tramite una facile modifica degli apparecchi stessi, in giochi propriamente “d’azzardo”. Al riguardo, la Commissione ritiene che l’Italia potrebbe perseguire le suddette esigenze, inerenti all’ordine pubblico, attraverso misure meno drastiche rispetto a quella del divieto assoluto di importazione dei giochi in oggetto (come un semplice divieto ai minori di partecipare al gioco stesso). Si contesta infine all’Italia che, anche per i giochi ammessi dalla legislazione nazionale, quest’ultima prevede un costoso sistema di controlli amministrativi, onde verificarne la corrispondenza ai requisiti di Legge. Tali procedure, pur estese anche all’analogo prodotto italiano, risultano di fatto più gravose per l’operatore straniero, che potrebbe aver già subito controlli affini nel paese di provenienza. Peraltro, la normativa italiana prevede un ennesimo limite alla circolazione delle merci, consistente nella necessità che l’impresa straniera (compresa quella di altri Stati UE), debba comunque dotarsi di una sede secondaria in Italia, se vuole importarvi i giochi di intrattenimento consentiti. Le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione, il 6/5/10, un progetto di Decreto finalizzato al superamento delle censure comunitarie, segnalando altresì - quanto alla previsione della necessità che l’impresa estera importatrice dei giochi abbia una sede secondaria in Italia - che la Circolare 2010/14081/Giochi/Adi avrebbe eliminato tale requisito.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 8 – Libera circolazione delle merci**

Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 258 del TFUE.

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole.

**Violazione**

La Corte di Giustizia ritiene che l'Italia abbia violato le Direttive 2000/36/CE e 2000/13/CE, per aver emesso una normativa non conforme ad alcune disposizioni contenute nelle Direttive stesse. La prima Direttiva menzionata si propone di regolamentare l'utilizzo, nella fabbricazione dei prodotti di cioccolato, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. In particolare, la Direttiva dispone che l'aggiunta di detti grassi, nei prodotti di cioccolato, è consentita solo fino ad un massimo del 5% e che essa dovrà essere portata a conoscenza del consumatore mediante inserimento, nell'etichettatura, dell'avviso “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. La Direttiva intende altresì armonizzare in modo completo, per tutti gli Stati UE, le denominazioni utilizzabili per i prodotti di cioccolato, al fine di unificare il mercato europeo di tali prodotti. Pertanto l'art. 4 esclude la possibilità che le legislazioni interne ai singoli Paesi membri introducano denominazioni diverse, rispetto a quelle di cui all'Allegato I della Direttiva stessa. Infatti, l'informazione resa al cliente deve rendersi compatibile con il predetto divieto dell'uso di denominazioni di vendita non considerate dalla Direttiva. Al riguardo, per converso, il legislatore italiano ha previsto (art. 28, co 1, Legge 1/3/2002, n. 39) che, laddove il prodotto di cioccolato non contenga grassi vegetali diversi dal burro di cacao, le denominazioni di vendita debbano essere completate con l'aggiunta, al sostantivo cioccolato, dell'aggettivo “puro”, ovvero che, in altra parte dell'etichetta, venga inserita la dicitura “cioccolato puro”. In proposito, la Corte di Giustizia sottolinea che il legislatore italiano, onde tutelare il consumatore (che anche la Direttiva europea ritiene, comunque, meritevole di essere edotto circa la presenza o meno di grassi diversi dal burro di cacao), ha introdotto “denominazioni di vendita” non ammesse dalla Direttiva medesima e, per ciò stesso, vietate. Infatti, la dicitura “cioccolato puro” costituirebbe una vera e propria “denominazione”, non potendo essere intesa, come vorrebbero le Autorità italiane, come una parte dell'etichetta estranea alla denominazione. Quindi, la scelta nazionale di introdurre - per il cioccolato totalmente privo di grassi vegetali diversi dal burro di cacao - una distinta denominazione, contrasta con l'approccio della Direttiva alla materia. Secondo le Autorità comunitarie, l'assenza o presenza dei grassi predetti può essere senz'altro segnalata, ma in modo tale da non modificare mai la stessa denominazione di vendita. Se infatti, per segnalare che il prodotto di cioccolato non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao - nemmeno nella percentuale del 5% - fosse consentito adottare la specifica denominazione di “cioccolato puro”, il consumatore potrebbe assumere l'erroneo convincimento che il prodotto così denominato sia superiore in qualità - in quanto “puro” - a quello che contiene tali grassi nella predetta modesta percentuale del 5%.

**Stato della Procedura**

In data 25/11/10 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

## Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2010/2143	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2255	Esercizio di poteri speciali.	PM	No	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 4 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	SC C-565/08	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

**Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della "libertà di circolazione" dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell'art.1, par.1, della L. n. 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A 4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale "SSIS", ovvero dello specifico corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica") - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all'estero. Né sembrerebbe condivisibile l'obiezione, sollevata dalle Autorità italiane, per cui i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand'anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all'accesso al mercato italiano del lavoro. Consci di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati a trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto della libertà riconosciuta dall'art. 45 TFUE di cui sopra. L'Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione del periodo di insegnamento, coevo al corso, nelle rispettive graduatorie. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente il campo della preparazione professionale dei docenti, venga "riconosciuto" in Italia - il suo possessore deve ritenersi automaticamente idoneo ad operare, a pieno titolo, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

**Stato della Procedura**

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**

Procedura di infrazione n. 2010/2143 – ex art. 258 del TFUE

“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2005/36/CE, quest'ultima recante la disciplina relativa al riconoscimento, in ogni Stato membro dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in un diverso Stato membro. In particolare, l'art. 7 della menzionata Direttiva dispone che il prestatore di servizi proveniente da uno Stato membro, il quale per la prima volta intenda eseguire le sue prestazioni in uno Stato membro diverso, possa essere obbligato dalla normativa interna di quest'ultimo Stato a fornire una dichiarazione scritta, contenente alcune indicazioni. Tali dati attengono, in generale, all'esistenza di garanzie nei confronti dei potenziali interlocutori economici del prestatore stesso, come quelle relative alle circostanze che l'operatore sia munito di copertura assicurativa, che non presenti precedenti penali, che risulti regolarmente stabilito in uno Stato della UE e che sia altresì in possesso, ai sensi della normativa nazionale di quello stesso Stato, di abilitazione all'esercizio della attività di erogazione di servizi che gli è propria. In ogni caso, la regolamentazione contenuta nel citato art. 7 non fa riferimento ad un termine temporale tassativo, entro il quale il prestatore sia tenuto a fornire, alle Autorità dello Stato ospitante, l'informativa di cui sopra. Viceversa, il Decreto Legislativo emanato dal Governo italiano il 9 Novembre 2007, n. 206, impone al prestatore di servizi straniero - quindi, proveniente anche da un altro Stato membro UE - il quale intenda per la prima volta operare in Italia, di farne comunicazione alla competente Autorità almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, salvi i casi di urgenza. Pertanto, la normativa nazionale impone all'erogatore di servizi transfrontaliero, ai fini dell'accesso al mercato italiano, un'onere relativo al rispetto di una scadenza, che non risulta tuttavia previsto dalla legislazione europea. A sostegno della normativa italiana, il Governo italiano ha dapprima segnalato che, di fatto, nessuna Amministrazione interna, in occasione della ricezione della comunicazione suddetta, procede alla verifica del rispetto del termine finale come sopra indicato, per cui la normativa nazionale relativa al termine dei 30 gg. è sempre rimasta, in concreto, lettera morta. Di rimando, la Commissione europea ha rilevato che l'esistenza di una mera prassi amministrativa non garantisce, di per sé, che lo Stato membro si sia conformato alle prescrizioni comunitarie, dal momento che un comportamento amministrativo è facilmente esposto a modifiche. Pertanto, ritiene la Commissione che lo Stato membro possa ritenersi in linea con gli obblighi di adattamento alla normativa europea solo se i suoi atti normativi, e non solo quelli amministrativi, sono compatibili con la stessa legislazione europea.

**Stato della Procedura**

Il 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, il Governo italiano - come da nota della Presidenza del Consiglio alla Rappresentanza Permanente presso la UE in data 28/12/10 - ha presentato un emendamento alla Legge Comunitaria 2010, recante la soppressione, nel corpo del D. Lgs n. 206/2007, del termine di 30 giorni per la comunicazione di inizio della prestazione del servizio in territorio italiano, da parte dell'operatore transfrontaliero.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2009/2255** – ex art. 258 del TFUE

"Esercizio di poteri speciali".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla libertà di circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento di impresa. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art. 4 della Finanziaria 2004, dei diversi DPCM adottati in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende, pertanto, impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da entità collegate a Stati od organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti la difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM - che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di evitare le "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto basato sulla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati, in modo da concedere all'azionista Stato un'accentuata supremazia rispetto agli altri azionisti. Il prepotere statale, dunque, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, e un ostacolo alla libera circolazione dei loro capitali (l'acquisto di quote "di portafoglio", cioè tali da non implicare il controllo della società, è una forma di investimento di capitali) e una limitazione alla loro libertà di stabilimento (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo alle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

**Stato della Procedura**

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che il MEF – Dipartimento del Tesoro è attualmente impegnato nella preparazione di un vasto disegno di riforma del sistema dei "poteri speciali", onde superare la presente procedura di infrazione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l’art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta l’incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l’art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa.

In particolare, si rileva l’illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all’apertura o all’esercizio di una farmacia, nonché di “gestire” una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un’autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l’esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di “amministratori” di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e, di conseguenza, la violazione della libertà degli operatori transfrontalieri di installare un’impresa in ogni Stato membro. Le Autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l’adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un’unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, pubblica sicurezza e ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico come quello relativo alla creazione di un mercato concorrenziale. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti (non il singolo farmacista) possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito di farmacie, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società stessa ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri Paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo la loro libertà di mantenere detta sede all’estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex art. 258 del TFUE**

"Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha respinto il ricorso della Commissione europea contro l'Italia, avente ad oggetto la presunta incompatibilità della normativa nazionale, relativa agli onorari degli avvocati, con i principi di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE (già art. 43 e 49 TCE). Tali principi ineriscono, rispettivamente, alla "libertà di stabilimento" dell'impresa e alla "libera prestazione di servizi" in tutto il territorio UE. In base ad essi è stabilito che gli operatori economici provenienti da uno Stato membro UE, qualora si trovino ad esercitare sul territorio di un altro Stato dell'Unione, non subiscano discriminazioni in ragione della loro diversa cittadinanza. Dette discriminazioni assumono natura ora "diretta", ora "indiretta". Nel primo caso, la legislazione interna allo Stato membro, diverso da quello di provenienza e definito Stato "ospitante", riserva un trattamento di sfavore agli operatori "migranti" rapportando esplicitamente la diversità di regime al fatto stesso per cui questi ultimi sono cittadini di un altro Stato. Nell'ipotesi della discriminazione "indiretta", invece, la normativa nazionale prevede un trattamento formalmente uniforme sia per gli operatori domestici che per quelli trasfronteralieri, inserendosi, tuttavia, in un contesto di circostanze tali per cui, di fatto, la posizione dello straniero risulta comunque penalizzata, rispetto a quella del soggetto interno. A questo proposito, la Commissione ha sollevato il rilievo per cui la disciplina vigente in Italia, che prevede dei limiti massimi agli onorari degli avvocati, porrebbe i legali, provenienti da altri Stati membri e operanti sul territorio italiano, in condizioni deteriori rispetto a quelli domestici (Regio Decreto Legge 27/11/1933, n. 1578, come successivamente modificato e Decreto Legge 4/7/2006, n. 223, convertito nella Legge 4/8/2006, n. 248). Infatti - attesa la fissazione di limiti massimi invalicabili, ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista - ove quest'ultimo provenisse da uno Stato estero, non sarebbe in grado di percepire un margine di guadagno adeguato a compensarlo dei costi supplementari dovuti alla lontananza, soprattutto con riguardo all'assistenza per cause di particolare complessità. Detta disciplina, pertanto, renderebbe più difficile, per gli avvocati trasfronteralieri, esercitare in Italia, sia che vi pongano un centro stabile di interessi (con conseguente violazione, dunque, del principio della libertà di stabilimento di impresa), sia altrimenti (lesione della libertà di rendere i propri servizi - art. 56 TFUE). La Corte UE, tuttavia, non ha accolto gli argomenti della Commissione, osservando che i massimali agli onorari degli avvocati, come stabiliti dalla Legge italiana, presentano un carattere di flessibilità tale, da garantire una retribuzione corretta anche in tutte le circostanze in cui il prestatore provenga da altro Paese membro: infatti, dispone la normativa nazionale che - per cause di particolare importanza, complessità e difficoltà - gli onorari possano essere aumentati sino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, o addirittura aumentati sino al quadruplo per le fattispecie di straordinaria importanza, ovvero innalzati ulteriormente in caso di persistente sproporzione fra le tariffe e la prestazione effettiva dell'operatore.

**Stato della Procedura**

Il 29/3/2011 la Corte UE ha, dichiarato, con sentenza, l'inadempimento dell'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-565/08).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

# Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	SC C-249/08	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 – Pesca****Procedura di infrazione n. 2004/2225 –ex art. 258 del TFUE**

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotta la Commissione stessa sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata emanazione, da parte delle Autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

**Stato della Procedura**

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un parere motivato ex art 258 TFUE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**Scheda 2 – Pesca****Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 258 del TFUE****“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia agli obblighi sanciti dall’art. 1 del Regolamento CEE 2241/87, nonché dagli artt. 2 e 31 del Regolamento CEE 2847/93, rivolti a garantire la tutela del patrimonio ittico dei mari soggetti alla sovranità degli Stati UE. In particolare, il primo dei Regolamenti menzionati vieta sia l’utilizzo concreto, sia la semplice detenzione delle “reti da posta derivanti” la cui lunghezza sia superiore a 2, 5 km, in quanto tale tipologia di rete comporta un depauperamento eccessivo della fauna marina. Il secondo Regolamento dispone in materia di politica comune sulla pesca e stabilisce che gli Stati membri debbono predisporre efficaci forme di controllo affinché la disciplina comunitaria in materia, comprese le disposizioni sul divieto delle reti derivanti, sia rispettata. Il Regolamento, fra l’altro, fornisce precise indicazioni sulle modalità di detto controllo, stabilendo che esso deve incidere su tutte le attività della filiera “pesca”, quindi non solo sul suo esercizio, ma anche sulle operazioni di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto etc. Tale Regolamento, inoltre, impone agli stessi Stati membri, all’art. 31 predetto, di punire i trasgressori delle norme comunitarie con sanzioni amministrative o penali efficaci, da intendersi per tali solo quelle proporzionate alla gravità dell’infrazione o idonee ad annullare il beneficio economico derivante dalla violazione. La Corte di Giustizia, in merito, ha aderito ai rilievi della Commissione circa: la mancata previsione, nella normativa interna, del reato di mera “detenzione” delle reti derivanti, a prescindere dal loro concreto utilizzo; la sporadicità e inadeguatezza dei controlli, sia per mancanza di coordinamento fra le varie Autorità ad essi preposti, sia per carenza di mezzi e di uomini; mancanza di sanzioni rivolte a vanificare il beneficio dell’illecito. A tal proposito, si precisa che la Corte, in base all’orientamento giurisprudenziale, per cui l’inadempimento deve valutarsi con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di replica al Parere Motivato, non ha preso in considerazione le modifiche all’ordinamento italiano previste dalla L. 101/2008, che pure hanno affermato, in modo univoco e senza incertezze, la rilevanza penale della mera “detenzione” delle reti derivanti, oltre ad aumentare le sanzioni per i trasgressori.

**Stato della Procedura**

Il 29/10/2009, con sentenza, la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. (Causa C-249/08).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto impone un rafforzamento delle dotazioni di uomini e mezzi dei servizi di controllo, avendo la Commissione rilevato una carenza in proposito.

# Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0489	Mancata attuazione della Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la Direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni di impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0487	Mancata attuazione della Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/0486	Mancata attuazione della Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI – 220)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2011/0484	Mancata attuazione della Direttiva 2010/11/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2011/0483	Mancata attuazione della Direttiva 2010/10/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2011/0482	Mancata attuazione della Direttiva 2010/9/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE per estendere l'inclusione nell'allegato I del fosforo d'alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V	MM	No	Nuova procedura
Scheda 7 2011/0481	Mancata attuazione della Direttiva 2010/8/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il farfari sodico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 8 2011/0480	Mancata attuazione della Direttiva 2010/7/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosforo di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE</b>				
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>	<b>Note</b>
<b>Scheda 9</b> 2011/0228	Mancata attuazione della Direttiva 2010/81/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 10</b> 2011/0227	Mancata attuazione della Direttiva 2010/70/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 11</b> 2011/0225	Mancata attuazione della Direttiva 2010/58/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 12</b> 2011/0224	Mancata attuazione della Direttiva 2010/39/UE che modifica l'alL. I della Dir. 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 13</b> 2011/0223	Mancata attuazione della Direttiva 2010/28/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 14</b> 2011/0222	Mancata attuazione della Direttiva 2010/27/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 15</b> 2011/0221	Mancata attuazione della Direttiva 2010/15/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 16</b> 2011/0220	Mancata attuazione della Direttiva 2010/14/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva heptamaloxylglucan	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 17</b> 2010/0814	Mancata attuazione della Direttiva 2010/4/UE che modifica l'allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico	MM	No	Stadio invariato

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE</b>				
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>	<b>Note</b>
<b>Scheda 18</b> 2010/0813	Mancata attuazione della Direttiva 201073/UE che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 19</b> 2010/0684	Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 20</b> 2010/0526	Mancata attuazione della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 21</b> 2010/0522	Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 22</b> 2010/0521	Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 23</b> 2009/4583	Trattato CE: Applicazione della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 24</b> 2009/0515	Mancata attuazione della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 25</b> 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante.	PM	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 26 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 27 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe.	SC C-19/10	Si	Stadio invariato



**Scheda 1 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0489–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la Direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni di impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la Direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni di impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica.

L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 15 febbraio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, gli stessi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/8/UE mediante Decreto del Ministero della Salute del 16 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 2 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0487–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 febbraio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/38/UE mediante Decreto del Ministero della Salute del 30 dicembre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 3 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0486–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI – 220)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI – 220).

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 febbraio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, gli stessi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/29/UE mediante Decreto del Ministero della Salute adottato in data 30 dicembre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 4 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0484–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/11/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/11/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.

L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/11/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5 – Salute****Procedura di infrazione n. 2011/0483– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/10/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/10/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/10/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0482–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/9/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE per estendere l’inclusione nell’allegato I del fosforo d’alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell’allegato V”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/9/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE per estendere l’inclusione nell’allegato I del fosforo d’alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell’allegato V.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/9/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 7 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0481–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/8/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/8/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.

L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/8/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 8 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0480–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/7/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosforo di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/7/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosforo di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva

L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/7/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.



**Scheda 9 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0228–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/81/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/81/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/81/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 10 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0227–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/70/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell’iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell’allegato I”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/70/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell’iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell’allegato I.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 91/414/CEE mediante Decreto del Ministero della Salute del 30 dicembre 2010. In data 19 maggio 2011, di conseguenza, la Commissione ha deciso di archiviare la presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 11 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0225–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/58/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva iprodione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/58/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva iprodione.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 24 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/58/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 12 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0224–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/39/UE che modifica l’all. I della Dir. 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/39/UE che modifica l’allegato I della Dir. 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen.

L’art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/39/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 30 dicembre 2010. Pertanto, in data 19 maggio 2011, la Commissione europea ha deciso di archiviare la procedura in oggetto.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 13 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0223–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/28/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/28/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil.

L'art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/28/UE mediante Decreto Ministeriale emanato dal Ministero della Salute il 30 dicembre 2010. Pertanto, in data 19 maggio 2011 la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 14 – Salute**

Procedura di infrazione n. 2011/0222– ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/27/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/27/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo.

L'art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 novembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/27/UE mediante Decreto Ministeriale emanato dal Ministero della Salute il 30 dicembre 2010. Pertanto, il 19 maggio 2011, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 15 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0221–** ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/15/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/15/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide.

L'art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 novembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 novembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/15/UE con Decreto del Ministero della Salute in data 18 novembre 2010. Pertanto, in data 6 aprile 2011, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 16 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0220** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/14/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva heptamaloxylglucan”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/14/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva heptamaloxylglucan.

L’art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 novembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 novembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/14/UE con Decreto del Ministero della Salute in data 12 novembre 2010. In data 6 aprile 2011, pertanto, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.



**Scheda 17- Salute**

**Procedura di infrazione n. 2010/0814 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/4/UE che modifica l'allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce che la Direttiva 2010/4/UE, che modifica l'allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico, non è stata ancora recepita nell'ambito del diritto interno italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nell'ordinamento nazionale, entro il 1° settembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

In quanto i provvedimenti suddetti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deduce che i medesimi non siano stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora traspunta nel diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/4/UE mediante Decreto del Ministero della Salute emesso in data 25 gennaio 2011

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 18- Salute**

**Procedura di infrazione n. 2010/0813** - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/3/UE che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione eccepisce che la Direttiva 2010/3/UE, che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico, non sarebbe ancora stata recepita nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee alla trasposizione della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 1° settembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

In quanto tali misure non sono state ancora comunicate alla Commissione, quest'ultima ne deriva che esse non sono state ancora adottate, per cui la Direttiva 2010/3/UE non sarebbe stata ancora recepita nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 novembre 2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/3/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 17 dicembre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 19 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0684 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della suddetta Direttiva prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le Autorità italiane non hanno ancora notificato i suddetti provvedimenti di attuazione, per cui ne deriva che la Direttiva in oggetto non è ancora stata trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 20 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2010/0526** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, in Italia, della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.

In base all'art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati Membri adottano, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a consentire il recepimento della stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, in quanto i suddetti provvedimenti non sono stati ancora portati a sua conoscenza, che gli stessi non siano stati posti in essere, deducendone che la Direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 24 novembre 2010 è stato comunicato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2010/34/UE con Decreto del Ministero della Salute del 29 settembre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 21 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2010/0522 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’alfacloraloso come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nel senso di disporre l’iscrizione del bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

In base all’art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati Membri emettono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei all’attuazione della stessa all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito la Commissione europea, rilevando come il Governo italiano non abbia ancora comunicato i provvedimenti suddetti, ne deduce che gli stessi non siano stati ancora adottati. Di conseguenza, la Direttiva di cui sopra non avrebbe ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 22– Salute**

**Procedura di infrazione n. 2010/0521** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/092/CE emessa dalla Commissione il 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'integrazione, fra i principi attivi indicati nell'allegato I di quest'ultima Direttiva, del bromadiolone.

In base all'art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati Membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee all'attuazione della stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora reso la comunicazione di cui sopra, per cui si ritiene che le suddette misure non siano state ancora adottate. Di conseguenza, la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora attuata nell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 23– Salute****Procedura di infrazione n. 2009/4583 – ex art. 258 del TFUE.**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea rileva come la Direttiva 2000/13/CE, che detta regole comuni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, non abbia ricevuto un’attuazione corretta. L’art. 6 par.1 di detta Direttiva stabilisce la regola generale per cui gli ingredienti di un prodotto alimentare debbono essere indicati nell’etichetta del prodotto stesso, al fine di garantire al consumatore un’informazione adeguata. Tale principio, tuttavia, viene derogato da una serie di eccezioni definite al paragrafo 2, a norma del quale taluni prodotti specifici - come i formaggi, il burro e, a talune condizioni, il latte e le creme di latte fermentati - sono esentati dall’obbligo di recare la menzione, sulla propria etichetta, degli ingredienti in essi contenuti. Tuttavia, anche per i prodotti suddetti, non è consentito beneficiare della dispensa in questione quando, nel caso particolare, gli ingredienti rientrino nell’elenco di allergenici di cui all’allegato II della Direttiva. Purtuttavia, ove la presenza degli allergenici in questione, nella composizione dei prodotti suddetti, venga segnalata nella “denominazione di vendita del prodotto stesso”, la normativa europea stabilisce che non risulta più necessario, in proposito, replicarne l’indicazione nell’etichetta. Al riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana di recepimento della Direttiva nell’ordinamento interno, ovvero il D.Lgs n. 109/1992, introduce alcune non consentite modifiche al testo comunitario. Infatti - per quanto riguarda i prodotti che la Direttiva esenta dalla menzione degli ingredienti nell’etichetta, cioè il latte, il burro ed affini, salva la presenza di allergenici - la norma nazionale prevede che, ove fra gli ingredienti figurino appunto sostanze allergeniche, l’obbligo di menzionare le stesse nell’etichetta ritorni operante in modo assoluto ed inderogabile, anche se dette sostanze risultino indicate nella “denominazione di vendita del prodotto”. Pertanto, sotto tale profilo, la Direttiva non avrebbe ricevuto una puntuale attuazione, in quanto, ai sensi della stessa, i componenti allergenici di qualsiasi prodotto alimentare (compresi i derivati del latte di cui all’art. 7, par. 2), pur soggetti alla regola generale di indicazione nell’etichetta del prodotto medesimo, possono tuttavia sottrarsi a tale disciplina nel caso in cui il consumatore, grazie alla citazione degli stessi nella “denominazione di vendita della merce”, risulti già edotto della loro presenza.

**Stato della Procedura**

Il 20/11/2009 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. In adeguamento ai rilievi comunitari, le Autorità italiane hanno emanato il D. Lgs n. 181 del 23 giugno 2003.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 24 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2009/0515** - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri adottano, entro la data del 29 ottobre 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell’ambito del diritto interno italiano, della Direttiva succitata.

**Stato della Procedura**

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/47/CE con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 febbraio 2011

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato.



**Scheda 25 – Salute****Procedura di infrazione n. 2008/2030 - ex art. 258 del TFUE.****"Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Italia non garantirebbe piena attuazione alla normativa UE in materia fitosanitaria. In proposito, l'art. 16 della Direttiva 2000/29/CE, ai paragrafi 1, 2 e 3, reca una serie di obblighi informativi a carico degli Stati membri. Il paragrafo 1 dispone che i predetti rendano immediatamente edotti la Commissione e gli altri Stati membri, per iscritto, della "presenza" nel loro territorio di organismi nocivi ricompresi nei relativi elenchi di cui agli Allegati I e II della Direttiva stessa, nonché della "comparsa", in una parte del loro territorio dove prima non erano stati segnalati, di altri organismi nocivi menzionati nelle apposite sezioni degli stessi allegati I e II. Il paragrafo 2, invece, prevede l'obbligo di comunicare, altresì, la "comparsa" nel territorio di organismi nocivi non menzionati nei suddetti allegati. Tali notifiche consentono alla Commissione e agli altri Paesi UE di adottare, tempestivamente, le misure adeguate ad impedire la propagazione degli organismi dannosi nell'aree ancora immuni, essendo ammessa peraltro la possibilità che la Commissione revochi o modifichi gli interventi già promossi dallo Stato membro. Sul punto, la Commissione rileva che i dati, contenuti nei rapporti inviati dal Governo italiano, sono insufficienti, in ragione, fra l'altro, di un'inadeguata interpretazione del concetto di "comparsa", con riferimento al disposto dell' art. 16 par. 2 della citata Dir. 2000/29/CE, che fa obbligo agli Stati di notificare la "comparsa" sul loro territorio di fitopatologie non considerate negli allegati alla Direttiva stessa (vedi sopra). In proposito, la Commissione specifica che la "comparsa" deve ravvisarsi anche quando i parassiti, già presenti su alcune aree del territorio statale, si propaghino ad altre aree prima immuni, ovvero aggrediscano specie botaniche che prima non erano ritenute sensibili. Pertanto, anche in riferimento alle ipotesi di "comparsa" come sopra descritte, l'Italia avrebbe dovuto adempiere ai relativi obblighi di notifica. Inoltre la Commissione contesta la violazione dell' art. 2, par. 1, lett. h) della Direttiva in questione. Esso prevede – circa le c.d. "zone protette" da un determinato agente nocivo per i vegetali – due distinti obblighi a carico degli Stati membri: il primo impone agli stessi di eseguire, almeno una volta l'anno, ispezioni "ufficiali" sulle predette aree, comunicandone i risultati alla Commissione. Il secondo invece prevede che, ove gli Stati UE facciano scoperta della presenza, nelle aree stesse, degli agenti parassitari a protezione dei quali l'area medesima è stata istituita, ne diano comunicazione alla Commissione senza indugio, quindi indipendentemente dall'elaborazione delle relazioni attinenti le ispezioni ufficiali. L'Italia avrebbe infine violato l'obbligo, di cui all'art. 16 predetto, di adottare misure idonee ad eradicare o contenere la diffusione di organismi nocivi.

**Stato della Procedura**

Il 18 marzo 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura implica un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, in termini di un aumento della spesa sanitaria per potenziare le strutture fitosanitarie.

**Scheda 26– Salute****Procedura di infrazione n. 2007/4516 - ex art. 258 del TFUE.**

“Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale Decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano del settore al prodotto fabbricato all'estero. In particolare, si eccepisce che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonché i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle Autorità del Paese membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della registrazione di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle Autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscano oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facultati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il Decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione alle competenti Autorità di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volumi annui di venduto, prezzi di vendita etc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

Il 14 maggio 2009 è stata inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si rileva un impatto finanziario negativo, a seguito della riduzione del gettito fiscale connessa all'eventuale soppressione dell'imposta di 100 Euro per l'offerta di dispositivo medico al SSN.

**Scheda 27 - Salute**

**Procedura di infrazione n. 2007/2443** - ex art. 258 del TFUE.

“Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 273/2004/CE e nel Regolamento n. 111/2005/CE, in quanto il legislatore italiano non avrebbe ancora adottato i provvedimenti sanzionatori richiesti dalle stesse disposizioni. Il primo Regolamento citato, n. 273/2004/CE, dispone in materia di “precursori di droghe”, intendendosi per tali alcune sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. La disciplina contenuta in tale Regolamento, pertanto, è rivolta a scongiurare che le sostanze predette vengano impiegate per la finalità illegale come sopra descritta. L’art. 12 del Regolamento in questione, quindi, fa carico ad ogni Stato membro di introdurre, nel proprio ordinamento interno, un adeguato sistema di sanzioni a conforto della normativa contenuta nel Regolamento medesimo, in modo che il rispetto delle prescrizioni in esso contenute venga maggiormente garantito. L’art. 16, peraltro, stabilisce che le sanzioni adottate dal legislatore interno vengano comunicate alla Commissione. D’altra parte, il Regolamento n. 111/2005/CE reca una disciplina concernente il commercio dei precursori di droga tra l’Unione europea ed i paesi terzi, stabilendo che tutte le importazioni (comprese quelle oggetto di trasbordo), le esportazioni e le attività intermedie, aventi ad oggetto dette sostanze, debbono essere documentate dagli operatori, con l’ulteriore precisazione che i precursori di droghe debbano essere indicati come tali. Si dispone altresì, nel Regolamento in questione, che gli operatori esercenti le attività predette debbano essere muniti di apposita licenza ed essere registrati. L’art. 31 dello stesso Regolamento prevede, quindi, che ciascuno Stato della UE introduca, nel diritto interno, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per colpire efficacemente i trasgressori delle norme recate dal Regolamento medesimo. Si precisa, peraltro, che i Regolamenti 273/2004 e 111/2005 sono entrati in vigore, rispettivamente, il 18 agosto 2005 ed il 15 febbraio 2005. Attualmente risulta che, con l’art. 45 della Legge n. 96 del 4/6/2010, il Governo italiano ha ricevuto apposita delega per emanare uno o più Decreti legislativi in attuazione dei Regolamenti sopra menzionati, con specifico riferimento alle disposizioni sanzionatorie nei confronti del commercio di precursori di droghe. A tutt’oggi non si registra l’avvenuta adozione di tali Decreti.

**Stato della Procedura**

Il 29/7/10 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art.258 TFUE

**Impatto finanziario**

La procedura inciderebbe sul bilancio pubblico in modo positivo, in quanto l’introduzione di sanzioni pecuniarie relative alla violazione delle norme contenute nei Regolamenti comunitari, in adeguamento alle richieste europee, determinerebbe l’aumento degli introiti erariali.

# Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/0473	Mancata attuazione della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2011/0213	Mancata attuazione della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2011/0211	Mancata attuazione della Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 4</b> 2011/0210	Mancata attuazione della Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 5</b> 2011/0206	Mancata attuazione della Direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 6</b> 2010/0812	Mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 7 2010/0811	Mancata attuazione della Direttiva 2009/112/CE che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2010/0524	Mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2010/0117	Mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2009/2320	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2008/2355	Mancata presentazione relazione sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse.	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 13 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	PMC	Si	Stadio invariato
Scheda 14 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	MMC	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 15 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2011/0473– ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

Ai sensi dell’art. 16 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri sono obbligati, entro il 19 gennaio 2011, ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento, nell’ambito del diritto interno, delle disposizioni segnatamente contenute: all’articolo 1, paragrafo 1; all’articolo 3; all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k); all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e); all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5; agli articoli 8, 10, 13, 14, 15, agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A; agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati. Di conseguenza, la Commissione sostiene che le suddette norme, stabilite dalla Direttiva in questione, non sarebbero state ancora trasposte nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2006/126/CE mediante Decreto Legislativo del 18 aprile 2011, n. 59. Si attende pertanto l’archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

**Scheda 2 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2011/0213– ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Ai sensi dell’art. 11 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 4 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26/1/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/33/CE mediante Decreto Legislativo in data 3 marzo 2011, n. 24.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.



**Scheda 3 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2011/0211– ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 novembre 2010, dandone notizia alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26/1/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/17/CE mediante Decreto Legislativo del 16 febbraio 2011, n. 18. In data 19 maggio 2011, pertanto, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 4 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2011/0210– ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

Ai sensi dell’art. 36 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31 dicembre 2010. Le stesse disposizioni vengono applicate a partire dal 1° gennaio 2011.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26/1/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/16/CE mediante Decreto Legislativo del 24 marzo 2011, n. 53. In data 19 maggio 2011, pertanto, la Commissione europea ha deciso l’archiviazione della procedura in oggetto.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2011/0206** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Ai sensi dell’art. 14 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 19 dicembre 2010.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2008/96/CE mediante Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2010/0812 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE, che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro un anno dall’entrata in vigore della Direttiva medesima.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/113/CE mediante Decreto Legislativo del 18 aprile 2011, n. 59.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 7 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2010/0811** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/112/CE che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/112/CE, che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nell’ambito del diritto nazionale, entro un anno dalla sua entrata in vigore, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ricevuto comunicazione dei suddetti provvedimenti, ritiene che i medesimi non siano stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora attuata dalle Autorità italiane.

**Stato della Procedura**

Il 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2009/112/CE mediante Decreto Ministeriale del 30 novembre 2010, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

**impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 8 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0524 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

A norma dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nell'ambito del diritto nazionale, entro il 18 giugno 2010.

Al riguardo, la Commissione rileva che, in quanto il Governo italiano non ha ancora resi noti gli atti funzionali alla trasposizione della medesima, si deve presumere che essi non siano stati ancora emessi e che ad oggi, pertanto, la Direttiva in argomento non abbia ancora ricevuto attuazione nel sistema istituzionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in data 10 settembre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 9 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0117 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità ”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/59CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Ai sensi dell’art. 36 della suddetta Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della stessa nell’ordinamento interno, entro la data del 4 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione ritiene che le Autorità italiane non abbiano ancora emanato i provvedimenti idonei alla trasposizione della Direttiva in questione nell’ordinamento nazionale.

**Stato della Procedura**

Il 27 gennaio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 247.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 10 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2009/2320 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adempimento agli obblighi risultanti dal combinato disposto degli artt. 9 e 16 della Direttiva 2006/22/CE, che contiene delle “norme minime” rivolte a garantire applicazione ai precedenti Regolamenti 561/2006 e 3821/85, relativi alla sicurezza sociale e ai controlli nell’ambito dei trasporti su strada. In particolare, l’art. 9 della Direttiva in questione, al fine di agevolare i controlli sulle imprese di trasporto, impone agli Stati membri della UE di mettere a punto un sistema di “classificazione dei rischi”, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni, commesse dalle stesse imprese, nei confronti delle disposizioni attinenti i tempi di guida, i periodi di riposo e il tachigrafo digitale. Riguardo ai tempi di attuazione di tale sistema, l’art. 16 della Direttiva medesima faceva carico agli Stati predetti di provvedere entro la data del 1° aprile 2007. Inoltre, il medesimo articolo 9 prevedeva che, onde consentire agli Stati UE di approntare dei sistemi di classificazione del rischio sostanzialmente uniformi, la Commissione assumesse al compito di redigere delle “Linee guida”, di orientamento per le Autorità nazionali.

Al riguardo, la Commissione precisa di avere già, per parte sua, elaborato le “Linee guida” in argomento, ma di non disporre di adeguate informazioni atte a dimostrare che le Autorità italiane abbiano, di conseguenza, approntato un congruo sistema di classificazione del rischio, che avrebbero dovuto organizzare, peraltro, entro il termine predetto del 1° aprile 2007.

Interpellate al riguardo, le Autorità italiane comunicavano che la Direttiva 2006/22/CE, in oggetto, era stata recepita unitamente alle Direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, ma non indicavano, tuttavia, i provvedimenti ulteriori, rispetto a quello di recepimento della stessa nell’ordinamento interno, con i quali avrebbero introdotto il sistema di classificazione di cui sopra. La Commissione, pertanto, deduce che tali provvedimenti non siano stati emanati e che, conseguentemente, gli obblighi sanciti all’art. 9 della Direttiva 2006/22/CE siano rimasti inosservati.

**Stato della Procedura**

Il 18 marzo 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.



**Scheda 11 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/4387**– ex art. 258 del TFUE

“Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relativo al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sia incompatibile con il principio della “libera prestazione dei servizi”. Quest’ultimo trova riconoscimento nell’art. 49 del Trattato CE, nonché, per il settore dei servizi di collegamento, nell’art 1, comma 1, del Regolamento 4055/86, il quale ne estende l’applicazione, dall’ambito dei trasporti tra uno Stato membro e l’altro, a quello dei trasporti fra gli Stati membri e gli Stati terzi. In Italia, l’art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed “equiparate”(fra cui anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di “ancoraggio” dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall’estero o sia diretta all’estero, debba sopportare un’ulteriore tassa di ancoraggio sulle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione ritiene che la norma italiana applichi un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l’estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l’art. 2 del suddetto Decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una “tassa portuale”, prevista in misura ridotta per i trasporti interni al territorio marittimo italiano, rispetto ai casi di trasporto da e verso l’estero. I traffici marittimi transfrontalieri ne verrebbero, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l’art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l’esenzione fiscale di cui all’art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari, altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento della discriminazione fiscale nei confronti dei collegamenti con l’estero, specialmente con Paesi extracomunitari. In definitiva, la Commissione osserva che l’applicazione di un trattamento fiscale meno gravoso agli scambi marittimi fra porti italiani, rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati membri o terzi, agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l’estero, rendendo più attraenti, in quanto tassati più lievemente, i collegamenti circoscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di rendere liberamente, fuori d’Italia, i servizi di trasporto e connessi.

**Stato della Procedura**

Il 20 novembre 2009 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura potrebbe produrre, sul bilancio pubblico, un impatto finanziario negativo (minori entrate) ove si provveda mediante estensione, agli scambi con l’estero, delle agevolazioni fiscali esistenti. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi da/per l’estero, implicherebbe la perdita di circa 13 milioni di euro annui. La riduzione della “tassa portuale”, nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni annui.

**Scheda 12 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/2355 – ex art. 258 del TFUE**

“Relazione sulle attività di verifica connesse alle procedure di carico e scarico delle navi portarinfuse”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 11, paragrafo 2, della Direttiva n. 2001/96/CE del 4 dicembre 2001, che prevede requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse. Con tale denominazione vengono identificate le navi preposte al trasporto di merci allo stato non liquido, che non sono raccolte né in containers né in altri recipienti. Stante, pertanto, la peculiare condizione delle merci all'interno delle navi portarinfuse, i relativi movimenti di carico e scarico debbono essere improntati al rispetto di determinate prescrizioni, con obbligo, per le Autorità interne dello Stato membro cui appartengono i porti interessati da tali movimenti, di vigilare sull'applicazione delle prescrizioni medesime. Inoltre, i risultati delle attività di verifica circa l'applicazione delle condizioni e delle procedure, indicate dalla Direttiva, debbono essere illustrati in un rapporto che gli Stati membri hanno l'obbligo di presentare alla Commissione. Tale relazione deve, fra l'altro, contenere una valutazione, eseguita dalle Autorità competenti all'uopo preposte, relativa all'efficacia delle procedure armonizzate - prescritte dalla Direttiva medesima - di cooperazione e di comunicazione fra le navi portarinfuse ed i terminali. La relazione in questione deve essere presentata ogni tre anni ed entro il 30 aprile dell'anno che segue il triennio cui si riferisce. Al riguardo, l'Italia avrebbe dovuto presentare la prima delle relazioni in oggetto entro il 30 aprile 2008. Stante l'inerzia delle Autorità italiane, la Commissione aveva inviato all'Italia una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In risposta, il Governo italiano inviava alla Commissione una relazione riguardante solo un terzo dei porti italiani interessati (nota del 26 maggio 2009). Successivamente, il 15 giugno 2009, veniva inviata un'ulteriore relazione concernente la situazione di un secondo terzo dei porti nazionali. Quindi, l'Italia trasmetteva relazioni aggiuntive rispettivamente il 4 marzo 2010, il 31 marzo 2010, il 28 aprile 2010 e l'11 giugno 2010, ogni volta facendo pervenire informazioni relative a porti interni diversi e con la volontà di completare, gradatamente, l'informativa sulla situazione generale. Tuttavia, la Commissione ritiene che il Governo italiano non abbia ancora fornito un rapporto corretto, in quanto quelli già presentati non sono state informati ai dettami della Direttiva 2001/96/CE, sopra menzionata. In primo luogo la rappresentazione della situazione italiana, porto per porto, è stata elaborata mediante utilizzazione delle risposte, che le singole Autorità portuali hanno fornito ad appositi tests. Per converso la relazione, come prevista dalla Direttiva, avrebbe dovuto contenere dati elaborati dalle stesse Autorità di vigilanza, in base ai risultati di un sindacato esercitato dall'esterno sulle attività stesse soggette a controllo. Peraltro, la relazione sarebbe dovuta essere unitaria e non frazionata in documenti parziali, poiché questi ultimi non consentono una visione di sintesi della situazione dello Stato membro. Si rileva, infine, che le Autorità italiane avrebbero omissso di fornire ogni ragguaglio, sulle condizioni di attuazione della Direttiva, in riferimento ai porti di Palermo e Catania.

**Stato della Procedura**

Il 28/10/10 è stata inviata una lettera di messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 13 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea rileva che le Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, finalizzate a garantire la piena liberalizzazione del settore dei servizi di trasporto ferroviario, non sono state correttamente applicate dalle Autorità italiane. L'art.6 della Dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni “essenziali” - consistenti nel potere di concedere, ai vari prestatori di servizi di trasporto ferroviario, il diritto di utilizzare la rete ferroviaria - vengano svolte da enti che non siano dipendenti, loro stessi, da imprese che erogano i medesimi servizi di trasporto. La ragione della norma è evidente, giacché il fatto che l'ente titolare delle “funzioni essenziali” - che debbono essere esercitate in modo da far salva la concorrenza nell'ambito del mercato ferroviario - sia collegato con operatori esercenti un'attività economica relativa allo stesso mercato, comprometterebbe la neutralità del primo. La normativa italiana, al riguardo, attribuisce le “funzioni essenziali” alla “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A”, controllata dalla holding “Ferrovie dello Stato” che controlla, altresì, la società ferroviaria “Trenitalia”. Pertanto, l'ente titolare delle funzioni essenziali è controllato al 100% da un altro ente (la holding), il quale, in quanto controlla, sempre al 100%, un terzo ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario, di fatto si identifica con quest'ultimo. Infatti, se da un punto di vista puramente formale non è la holding stessa ad esercitare l'attività economica (quest'ultima è infatti giuridicamente imputabile alla controllata “Trenitalia”), è indubitabile che, da un punto di vista sostanziale ed economico, sia la stessa holding ad essere imprenditrice ferroviaria, attraverso il controllo al 100% della medesima “Trenitalia”. Quindi le “funzioni essenziali” sarebbero attribuite, in Italia, ad un ente (RFI s.p.a.) di fatto dipendente da un altro ente (la holding), il quale si identifica in un'impresa di trasporto ferroviario. Pertanto, il titolare delle “funzioni essenziali” non potrebbe operare in condizioni di imparzialità. La Commissione, invero, non esclude in modo assoluto che una società “controllata” da una società “holding” possa essere indipendente da quest'ultima, ma sottolinea che - in quanto, normalmente, la società controllata è soggetta alla controllante - spetta all'Italia dimostrare l'esistenza di circostanze, peculiari al caso concreto, che dimostrino il contrario: fondamentale, in merito, sarebbe la prova (non ancora prodotta) dell'esistenza di prescrizioni normative o statutarie che, derogando alle comuni regole societarie, sottraessero alla società “holding” la possibilità, spettante quale socio di maggioranza, di revocare arbitrariamente gli amministratori della controllata titolare delle “funzioni essenziali”. Ove la “holding” fosse effettivamente spogliata di un tale potere, non potrebbe più agitare la minaccia della destituzione degli amministratori della controllata, per piegare i medesimi ai suoi dettami. Da ultimo, la Commissione rileva che l'“Autorità di regolamentazione”, che dovrebbe garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anzidette, viene in concreta resa impotente dal fatto che l'ordinamento italiano non le consente di infliggere sanzioni pecuniarie ai trasgressori.

**Stato della Procedura**

Il 24/11/2010 è stato inviato un parere motivato complementare, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Per il superamento della procedura, l'Italia dovrebbe, tra l'altro, dotare l'Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario. Ne deriverebbe un aumento delle entrate statali.

**Scheda 14 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2007/4609- ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della “libera prestazione dei servizi”. In base a detto articolo, le amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli trasfronterali, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori trasfronterali, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

**Stato della Procedura**

In data 24/11/2010 è stata emessa una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 15 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2006/2023** – ex art. 258 del TFUE.

“Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea contesta l’errata applicazione dell’articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: “EMSA”), delle verifiche in loco presso le Autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall’EMSA ha evidenziato delle carenze nell’applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l’articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall’armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell’ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l’obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le Autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di Decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le Autorità italiane non hanno ancora confermato l’adozione del testo definitivo del Decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del TFUE. In data 26 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver sottoposto un nuovo schema di Decreto interministeriale al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle richieste formulate da quest’ultima Amministrazione, aggiungendo che tale Decreto costituirà adempimento dell’art. 16 della Direttiva 92/21/CE, la cui attuazione ha dato causa alla presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

## Tutela dei Consumatori<sup>5</sup>

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/0475	Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2009/2356	Non corretto recepimento della Direttiva 2002/58/CE relativamente all'uso dei dati personali a fini commerciali.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2009/2145	Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1- Tutela dei Consumatori**

**Procedura di infrazione n. 2011/0475** - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che le Autorità italiane non avrebbero ancora provveduto al recepimento, nell’ordinamento nazionale, della Direttiva 2008/122/CE, concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti sia dei contratti di multiproprietà, sia dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, sia, infine, ai contratti di rivendita e di scambio.

Ai sensi dell’art. 16 della Direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nell’ordinamento nazionale, entro il 23 febbraio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

In quanto i provvedimenti suddetti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deduce che i medesimi non siano stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva 2008/122/CE non sarebbe stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/122/CE mediante il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Tutela dei Consumatori**

**Procedura di infrazione n. 2009/2356 - ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2002/58/CE relativamente all'uso dei dati personali a fini commerciali”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce lo scorretto recepimento della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, in conseguenza del combinato disposto di alcune norme contenute nel D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, di attuazione di tale Direttiva, nella Legge 27 febbraio 2009, n. 14 e nella Legge 20 novembre 2009, n. 116. In particolare, la Commissione rileva lo scorretto recepimento dell'art. 12, par. 1 e 2 di essa Direttiva, con il quale si prevede che i gestori di servizi di telecomunicazione elettronica - prima di inserire in elenchi accessibili al pubblico i dati personali concernenti i loro abbonati - debbono consultare gli abbonati stessi chiarendo gli scopi dell'inserimento, affinché gli utenti possano consentirvi, o meno. Inoltre, il considerando n. 39, di premessa alla Direttiva, prevede che detti gestori non potrebbero trasmettere a terzi i dati raccolti, ove la trasmissione fosse rivolta a scopi diversi da quelli sottesi alla raccolta iniziale, richiedendosi, in quest'ultimo caso, il necessario consenso dell'abbonato. Tuttavia, in Italia, nonostante l'art. 29 del sopra menzionato D. Lgs 196/2003 prevedesse l'obbligo di acquisizione del consenso dell'abbonato - sia per l'inserimento dei suoi dati personali negli elenchi pubblici, sia ai fini dell'utilizzo dei dati medesimi per scopi promozionali - si è verificata la situazione per cui numerose società hanno elaborato banche dati in base agli elenchi in questione, utilizzandole a fini di promozione commerciale pur in difetto del consenso, al riguardo, del titolare dei dati stessi. In seguito, il 15/7/04 il Garante per la protezione dei dati personali ha assunto una decisione con la quale stabiliva che le banche dati formate su elenchi pubblici, pubblicati prima del 1° febbraio 2005, dovessero entro quella stessa data uniformarsi alla disciplina del Decreto e, quindi, all'obbligo del consenso da essa previsto. Tuttavia, con inversione di tendenza, la Legge 14/2009 ha prolungato la legittimità dell'utilizzo delle medesime banche dati, ove formatesi prima dell'1/8/2005, fino alla data del 31/12/2009, anche se il consenso dell'utente non fosse stato acquisito. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 25/5/2010 dalla successiva Legge 166/2009 (art. 20 bis co. 3). La Commissione rileva, altresì, la violazione dell'art. 13 par. 3 della stessa Direttiva, laddove impone agli Stati membri di adoperarsi per garantire che le comunicazioni indesiderate, a scopi di commercializzazione diretta, non siano permesse senza il consenso dell'abbonato. Al riguardo il legislatore italiano ha correttamente recepito tali norme nell'art. 130 co. 3 bis del codice sulla protezione dei dati personali, laddove si prescrive che il cliente può far cessare un tale uso dei suoi dati personali iscrivendo la propria opposizione in apposito registro. Tuttavia, la Commissione rileva che, a tutt'oggi, tale registro non è ancora stato istituito, per cui il citato art. 13 della Direttiva rimarrebbe inattuato.

**Stato della Procedura**

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 3 - Tutela dei Consumatori**

**Procedura di infrazione n. 2009/2145** - ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce che il Decreto Legislativo 2005/190, che recepisce la Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, abbia introdotto delle indebite modifiche ad alcune norme contenute nella Direttiva stessa. In primo luogo, si rileva che l'art. 3, par. 1 della Direttiva – descrivendo il tipo di informazioni che, prima della stipula del contratto, debbono essere fornite dal fornitore al consumatore – stabilisce che il primo deve sempre rendere edotta la controparte, fra l'altro, dell'identità del rappresentante del fornitore stesso, quando esso rappresentante risieda nello stesso Stato membro in cui risiede il consumatore. Per contro, l'art. 4 del Decreto stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche in tutti gli altri casi in cui risieda in altro Paese membro, pur nell'ipotesi in cui il consumatore risieda anch'egli in tale Paese. Sul punto, la Commissione rileva che le Autorità italiane, pur manifestando l'intenzione di modificare la normativa contestata, non si sono ancora attivate. In secondo luogo, la Direttiva esclude il diritto di recesso (ammesso in via generale entro il termine di 15 gg. dalla stipula del contratto), nel caso in cui il contratto finanziario abbia avuto esecuzione da ambo le parti. Al riguardo il Decreto, con riferimento al contratto finanziario di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, avrebbe previsto un'esclusione del diritto di recesso nel caso in cui, anche se non fossero ancora decorsi i quindici giorni, si fosse già verificato l'evento dannoso. In merito la Commissione precisa che la circostanza, per cui l'evento assicurato si sia verificato una volta sola, non sarebbe sufficiente ad integrare una piena esecuzione del contratto (a tal uopo si richiederebbero più eventi dannosi), per cui la norma italiana dilaterrebbe, rispetto alla Direttiva, l'ambito di esclusione del diritto di recesso. Le Autorità italiane hanno replicato che, ove si ammettesse l'assicurato ad esercitare il recesso dopo la verifica del sinistro, questi potrebbe ottenere, per Legge, la liquidazione “in toto” dell'indennizzo, pur avendo pagato, in ragione della breve durata del rapporto, una frazione di premio assai modesta. In risposta, la Commissione precisa che, per la Direttiva, il recesso ha effetto retroattivo, per cui ciascuna parte deve rimborsare, all'altra, tutto quanto ottenuto da quest'ultima in base all'esecuzione del contratto. Ne deriva che l'impresa rimborserà al consumatore la piccola frazione di premio ricevuta, mentre il consumatore non potrà pretendere, né trattenere se lo ha già ricevuto, l'indennizzo per l'evento dannoso. L'ultima censura della Commissione verte sul fatto per cui, ove l'art. 7 della Direttiva fissa in 30 giorni il termine concesso ad entrambe le parti, dopo il recesso, per restituire all'altra tutto quanto ricevuto in base al contratto, la norma italiana decurta tale termine a gg 15

**Stato della Procedura**

Il 3/6/2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## **PARTE III**

### **SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII**

#### **PREGIUDIZIALI**

#### **PER SETTORE**

## Affari interni

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-484/09	Rinvio pregiudiziale – Direttiva 72/166/CEE – Art. 3, n. 1 – Direttiva 84/5/CEE – Art. 2, n. 1- Direttiva 90/232/CEE – Art. 1 – Diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli Condizioni di limitazione – Contributo alla causazione del danno – Assenza di colpa imputabile ai conducenti – Responsabilità oggettiva	Sentenza	No

**Scheda 1 – Affari interni****Rinvio pregiudiziale n. C 484/09--** ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 72/166/CEE – Art. 3, n. 1 – Direttiva 84/5/CEE – Art. 2, n. 1 – Direttiva 90/232/CEE – Art. 1"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, da parte di un giudice portoghese, di interpretare la legislazione comunitaria (Direttive nn.ri 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE) in materia di copertura assicurativa della responsabilità civile del conducente di un autoveicolo, generata dai sinistri provocati dalla circolazione di quest'ultimo. Detta legislazione comunitaria intende assicurare che le vittime di tali sinistri trovino, comunque, una compensazione ai danni subiti. Pertanto, si impone agli Stati membri di garantire l'assistenza assicurativa, anche nei casi in cui la stessa potrebbe risultare esclusa da clausole contrattuali o da norme nazionali (si consideri, ad esempio, il caso in cui il soggetto alla guida dell'autoveicolo non sia munito di patente di guida). Stante il quadro istituzionale europeo come sopra delineato, si chiede alla Corte UE se, con esso, risulti in contrasto la normativa nazionale di uno Stato membro la quale, in materia di assicurazione per danni provocati dalla circolazione di un autoveicolo, preveda la disciplina che segue. Il caso è quello in cui, per effetto dello scontro tra due autoveicoli, uno dei due conducenti subisce dei danni, assumendo, quindi, la posizione di "vittima" di sinistro da circolazione di autoveicolo. Sul punto, la normativa nazionale prevede che - ove non sia possibile, avuto riguardo alle circostanze, imputare la colpa del sinistro e, quindi, la relativa responsabilità civile, a nessuno dei due conducenti - l'entità del risarcimento spettante alla persona lesa e, pertanto, la conseguente copertura assicurativa, vengano ridimensionate. Detto ridimensionamento viene definito in rapporto al contributo dato da ciascun conducente alla causazione del sinistro, fino a consentire che la responsabilità in oggetto venga persino dimezzata, qualora, essendo dubbia l'entità dei rispettivi apporti alla produzione del sinistro, si presume che gli stessi siano stati uguali. Si domanda dunque alla Corte se tale diminuzione di tutela risarcitoria (implicante, da ultimo, una diminuzione della tutela assicurativa), contrasti con la finalità del diritto europeo di corroborare le garanzie assicurative in ordine ai sinistri di cui si tratta. Al riguardo, la Corte precisa che la legislazione europea non intende regolare direttamente la materia della responsabilità civile per i sinistri da autoveicoli, limitandosi a stabilire che - ove le norme interne ai singoli Stati membri prevedano, in base ai loro insindacabili criteri, che tale responsabilità sussista - deve essere riconosciuta anche una correlata copertura assicurativa. Viceversa, per la stessa normativa europea, nessuna garanzia assicurativa è dovuta, ove la disciplina nazionale non ravvisi l'esistenza di una previa responsabilità civile. La normativa portoghese, quindi, limitandosi a regolare l'attribuzione della responsabilità civile in una circostanza in cui, stante la difficoltà dell'accertamento, si deve presumere il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro e quindi la simmetrica riduzione del risarcimento, si rende compatibile con le disposizioni comunitarie. Ovviamente, il ridimensionamento della predetta responsabilità civile produce, come effetto consequenziale, la simmetrica decurtazione della correlata garanzia assicurativa.

**Stato della Procedura**

Il 17 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C- 484/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

# Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-275/09	Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’incidenza di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente – Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno 2100 m - Nozione di “costruzione” – Rinnovo dell’autorizzazione di gestione	Sentenza	No

**Scheda 1 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-275/09-** ex art. 267 del TFUE

“Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’incidenza di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente.**Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, da un giudice belga, di interpretare il punto 7, lett. a), dell’Allegato I della Direttiva 85/337/CEE. Tale Direttiva prevede che i progetti pubblici e privati, caratterizzati da un significativo impatto sull’ambiente, non possano essere autorizzati se non previo espletamento di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), rivolta a stabilire condizioni e limiti dell’esecuzione del progetto stesso, a fondamentale tutela dell’ambiente. La Direttiva stabilisce inoltre che gli specifici “progetti”, rientranti nelle tipologie di cui all’allegato I della Direttiva stessa, sono sempre ritenuti forieri di impatto ambientale, per cui non possono essere autorizzati in nessun caso, se non interviene una preliminare V.I.A. Nell’ambito del predetto Allegato I, il punto 7 descrive una categoria di “progetto” consistente nella “costruzione di aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 m”. Al riguardo, la Corte UE è stata specificamente investita dell’interpretazione della nozione di “progetto”, come quel presupposto che impone l’espletamento della procedura di V.I.A. In particolare, si chiede alla Corte se possa definirsi “progetto” - in relazione ad un aeroporto provvisto di tre piste di decollo e di atterraggio di oltre 2100 m - il proseguimento della “gestione” dell’aeroporto medesimo. In proposito, la Corte ha precisato che il concetto di “progetto” non si estende a qualsiasi incidenza sull’ambiente, ma solo agli interventi che imprimono una modifica alla realtà materiale di un sito. Tale orientamento non è stato smentito neppure dalla sentenza C-127/02, con la quale si qualificava come “progetto” - deducendosene l’imprescindibile assoggettamento a V.I.A. - la “pesca meccanica di cuori eduli”. Tale attività, infatti, è stata correttamente riportata alla nozione di “progetto”, in quanto le modalità del suo esercizio avrebbero determinato la modifica fisica dei fondali marini. Viceversa, in relazione alla mera gestione di un aeroporto, quand’anche provvisto di piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 m, non si verifica alcun mutamento materiale, per cui non si rende necessario l’esperimento della V.I.A. Un diverso giudizio si sarebbe imposto nel caso in cui fossero venuti in considerazione eventuali lavori eseguiti su un tale aeroporto, i quali, quand’anche non implicanti il prolungamento delle piste di decollo e di atterraggio, sarebbero potuti rientrare nella definizione di “progetto” in generale e, segnatamente, in quella dello specifico progetto di cui al punto 7 dell’allegato I, in quanto modificativi dello stato fisico dei luoghi. Tuttavia, aggiunge la Corte che - se in astratto è indubbio che la mera “gestione” di un aeroporto non risulti assoggettata a V.I.A., in quanto non comportante una mutazione nelle condizioni materiali di un sito - la relativa analisi dovrebbe, comunque, tenere in conto le circostanze concrete. Nel caso di specie, l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio delle strutture aeroportuali era stata richiesta insieme ad un’altra autorizzazione, concernente, quest’ultima, la realizzazione dell’ampliamento delle stesse strutture. Ove il giudice del rinvio, pertanto, ritenga che tali momenti autorizzativi, apparentemente distinti, rientrino di fatto in un’operazione unitaria essenzialmente finalizzata ad una modifica materiale del sito aeroportuale, lo stesso giudice dovrà rappresentare la necessità dell’espletamento della V.I.A.

**Stato della Procedura**

Il 17 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-275/09 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

# Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-95/10	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Art. 47, n. 2 – Effetto diretto – Applicabilità ai servizi che ricadono nell'allegato II B della Direttiva	Sentenza	NO



**Scheda 1 – Appalti**

Rinvio pregiudiziale n. **C-95/10**- ex art. 267 del TFUE

“Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Art. 47, n. 2 – Effetto diretto”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, da un giudice portoghese, di interpretare i contenuti della Direttiva 2004/18/CE, relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. In particolare la Corte viene richiesta di stabilire se l'art. 47 n. 2 di tale Direttiva possa applicarsi anche agli appalti, attribuiti dalle Pubbliche Amministrazioni, aventi ad oggetto il servizio specifico di vigilanza e di sicurezza di impianti pubblici. Il suddetto n. 2 dell'art. 47 prevede che l'operatore economico, il quale concorra per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, possa dimostrare l'esistenza della capacità finanziaria, come richiesta in base alle condizioni dell'appalto, anche per il tramite di un terzo soggetto in possesso di tali requisiti. La questione era stata sollevata da un giudice nazionale cui si era rivolta una società, già aggiudicatrice di un appalto pubblico di servizi di vigilanza e sicurezza, dopo che l'Amministrazione aggiudicatrice aveva risolto l'aggiudicazione. A giustificazione di ciò, l'aggiudicatrice invocava la circostanza per cui la società affidataria dell'appalto non possedeva, di per sé, la richiesta capacità finanziaria, la quale sarebbe stata, invece, garantita da parte di altra società, controllante la prima al 100%. Poiché, tuttavia, il predetto art. 47 n. 2 ammette la possibilità del ricorso ad un avvalitore per i richiesti requisiti finanziari, nel dubbio è stata interpellata la Corte UE, in merito al quesito se tale opportunità venga riconosciuta anche all'appaltatore dei predetti servizi di vigilanza. In risposta, la Corte ha chiarito come la suddetta Dir. 2004/18/CE riprenda una distinzione già formulata nella previgente Dir. 92/50/CE, relativa all'individuazione di due categorie di appalti di servizi, destinate a soggiacere a regimi giuridici diversi. Infatti, l'art. 20 della Direttiva 2004/18/CE stabilisce che agli appalti pubblici, di cui all'allegato II A, si applichino gli articoli da 23 a 55 (ivi compreso, dunque, l'art. 47 sulla possibilità di dimostrare la capacità finanziaria tramite un terzo), mentre a quelli di cui all'allegato II B (fra i quali rientra l'appalto del servizio di vigilanza e sicurezza) si applichino solo gli articoli 23 e 35, paragrafo 4. Il distinguo non è arbitrario, dal momento che le tipologie di appalto, contenute nell'allegato II A, presentano delle specificità rispetto a quelle di cui all'allegato II B. A titolo di esempio, si precisa come nelle prime sia sempre ravvisabile un interesse, facente capo alle imprese di altri Stati membri, ad essere messe in condizioni di partecipare. Sul punto, la giurisprudenza ha dato un'interpretazione della Dir. 2004/18/CE per cui la separazione delle diverse fattispecie dovrebbe, in certi casi, essere superata. Pertanto, si dovrebbero applicare anche agli appalti di servizi, di cui all'All. II B, le norme richiamate dall'esigenza, sicuramente rilevante anche per questi tipi di appalti, di garantire trasparenza e rispetto della concorrenza nelle procedure di aggiudicazione. Tuttavia, in quanto la denegata possibilità di avvalersi di un terzo garante, circa l'esibizione dei requisiti finanziari, non pregiudica né la libertà di concorrenza né il requisito della trasparenza, si deve concludere per l'assoluta compatibilità di tale diniego non solo con la Direttiva, ma con la normativa europea nel suo complesso, come precisata nell'ambito dei più consolidati orientamenti giurisprudenziali.

**Stato della Procedura**

il 17 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-95/10 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

## Comunicazioni

RINVII PREGIUDIZIALI COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-16/10	Ravvicinamento delle legislazioni – Telecomunicazioni – Reti e servizi – Direttiva 2002/22/CE – Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale – Imposizione di obblighi specifici all’impresa designata – Elenchi abbonati e servizi di consultazione.	Sentenza	NO

**Scheda 1 – Comunicazioni****Rinvio pregiudiziale n. C-16/10- ex art. 267 del TFUE****“Ravvicinamento delle legislazioni – Telecomunicazioni – Reti e servizi – Direttiva 2002/22/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da un giudice britannico, di interpretare alcune norme della Dir.va 2002/20/CE, della Dir.va 2002/21/CE e, infine, della Dir.va 2002/22/CE, tutte riguardanti le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le Direttive sopra citate intendono garantire l’“universalità” dei servizi medesimi, cioè che qualsiasi ragionevole richiesta di accesso alla rete telefonica pubblica, nonché ai servizi telefonici, sia soddisfatta. Pertanto, le stesse stabiliscono che l’erogazione dei servizi in questione venga posta sotto il monitoraggio di Autorità “di regolamentazione”, munite del potere di “designare” gli operatori medesimi preposti al servizio universale e di imporre loro, ove si renda opportuno, di contrattare con gli utenti a condizioni più favorevoli di quelle normali di mercato, in modo da soddisfare anche i consumatori dotati di un basso reddito. Quindi - atteso che, nell’ambito dei servizi di comunicazione, rientrano quelli relativi alla fornitura agli utenti di elenchi telefonici, o alla consultazione di detti elenchi - la Corte si trovava a considerare il modo in cui l’“universalità” di tali specifiche prestazioni era stata assicurata nel Regno Unito: in quel contesto, una sola impresa veniva “designata”, dalla nazionale Autorità di regolamentazione, come responsabile del servizio universale. In ordine ai servizi specifici della fornitura di elenchi o della loro consultazione, tuttavia, l’operatore “designato” non veniva obbligato a contrattare con gli utenti finali, ma a costituirsi intermediario. In particolare, si obbligava l’impresa designata a mettere a disposizione una banca dati - concernente tutti gli abbonati ai servizi di telefonia - ad altri operatori telefonici, così da consentire loro di rapportarsi direttamente alla clientela, offrendo gli elenchi o le consultazioni di cui sopra. Inoltre, la designata era obbligata a garantire l’accesso alla propria banca dati “a condizioni regolamentate”, cioè applicando alle altre imprese condizioni contrattuali eque, orientate ai costi e non discriminatorie. Si chiedeva quindi alla Corte se un tale sistema - che addossava alla “designata” detto obbligo di contrattazione, a “condizioni regolamentate”, con gli erogatori del servizio ai consumatori finali - poteva trovare un fondamento nelle Direttive citate (segnatamente, negli artt. 3, 8, 9 e 11 della Dir.va “servizio universale”). Al riguardo, la Corte ha precisato che il sistema di servizio universale delle comunicazioni, come strutturato nel Regno Unito, non risulta conforme alle disposizioni delle Direttive di cui sopra. Infatti, se è inconfutabile che le disposizioni europee prevedono obblighi a carico dell’impresa “designata”, è tuttavia evidente che la “designata” stessa, alla quale la normativa comunitaria si riferisce, è un’impresa che si pone in diretto contatto con l’utente finale del servizio, per cui gli obblighi in questione attengono all’applicazione di una determinata condotta nei confronti del consumatore (ivi compresa l’applicazione di un prezzo di favore). Nel caso di specie, invece, la “designata” al servizio universale non era stata autorizzata, essa stessa, all’erogazione diretta del servizio telefonico e, pertanto, gli obblighi previsti a suo carico erano quelli, assolutamente non previsti dalla Direttiva, che le attribuivano una posizione di “grossista” nei confronti di altri operatori.

**Stato della Procedura**

Il 17 febbraio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-16/10 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

## Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-168/09	Proprietà industriale e commerciale – Direttiva 98/71/CE – Protezione giuridica dei disegni e modelli – Art. 17 – Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto di autore – Normativa nazionale che esclude o rende inopponibile per un certo periodo la protezione attraverso il diritto d'autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa – Principio della tutela del legittimo affidamento	Sentenza	NO

**Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C- 168/09** - ex art. 267 del TFUE

"Proprietà industriale e commerciale – Direttiva 98/71/CE "

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Corte UE viene richiesta, dal Tribunale di Milano, di interpretare l'art. 17 della Direttiva 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei "disegni" e dei "modelli", intesi come quelle caratteristiche estetiche che accrescono il valore dell'oggetto nel quale sono incorporate. Sia la legislazione europea che quella italiana prevedono che un soggetto, "registrando" tali modelli o disegni presso le competenti Autorità nazionali, acquisti su di essi un diritto dotato di speciale protezione. Questa consiste nella possibilità - concessa allo stesso soggetto che ha eseguito la registrazione a suo favore - di opporsi alla fabbricazione/commercializzazione, da parte di qualsiasi terzo, di prodotti incorporanti i modelli o disegni "registrati". Inoltre, sia la legislazione comunitaria che quella italiana attuativa della prima, prevedono che ai modelli e disegni "registrati" si estenda, altresì, la tutela conferita dal c.d. "diritto di autore". In tal modo il soggetto, titolare di modello/disegno "registrato", gode del cumulo delle tutele relative, rispettivamente, da una parte alla "registrazione" del medesimo "disegno" o "modello", dall'altra al "diritto di autore". Tuttavia, la legislazione comunitaria e quella nazionale divergono sotto il seguente profilo: la prima, recata dal suddetto art. 17 della Dir. 98/71/CE, di per sé non appone limiti all'estensione del diritto di autore ai modelli/disegni "registrati", stabilendo che, purché un disegno/modello risulti essere stato registrato a norma della legislazione vigente in uno Stato membro, per ciò stesso acquisisce anche la tutela prevista dal "diritto di autore". La normativa interna, invece (art. 4, n. 4, del D. L. n. 10/2007, convertito con L. 46/2007), pone un'eccezione a tale cumulo di tutela. La comprensione di detta eccezione impone una premessa: per la legge italiana, il disegno/modello, decorsi 25 anni dalla relativa "registrazione", decade dalla protezione giuridica (si dice, al riguardo, che esso è divenuto "di pubblico dominio"). Pertanto: la legge italiana stabilisce che la tutela accordata dal "diritto d'autore" si estenda ai modelli/disegni "registrati", ma non a quelli che, alla data di entrata in vigore della stessa legge interna che prevede tale estensione (19/4/2001), pur essendo stati già registrati, siano ormai divenuti di "pubblico dominio" per essere decorsi i 25 anni previsti. Ora, è evidente che sussista il dubbio che una tale eccezione non sia compatibile con la normativa europea sopra riportata, prevedendo la stessa, come sopra precisato, che il diritto di autore "copra" il modello/disegno registrato a prescindere dalla data cui risale la registrazione: tuttavia, l'ultimo inciso del succitato art. 17 della Dir. 98/71/CE stabilisce che spetti alla legislazione nazionale degli Stati membri determinare la portata del cumulo fra gli effetti della "registrazione" e quelli del "diritto d'autore", per cui l'eccezione, di cui alla norma italiana, non sembrerebbe totalmente in contrasto con la disciplina europea. In proposito, però, la Corte ha chiarito che tale rimando, a favore del legislatore nazionale, deve essere inteso nel senso che quest'ultimo è ammesso sì a definire condizioni e limiti all'estensione del diritto di autore ai disegni/modelli registrati, ma non che lo stesso legislatore possa escludere del tutto tale estensione, come in effetti stabilito dal legislatore italiano per i disegni/modelli che, al 19/4/01, erano già "di pubblico dominio".

**Stato della Procedura**

Il 27/1/2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-168/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Fiscaltà e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-436/08 e C- 437/08	Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Esenzione dei dividendi di origini nazionale – Esenzione dei dividendi di origine estera subordinata al rispetto di determinate condizioni – Applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera non esentati – Prove richieste riguardo all'imposta estera imputabile	sentenza	NO
Scheda 2 C-494/09	Diritto doganale – contingente tariffario – Codice doganale – Art. 239 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Artt. 308 bis, 308 ter e 905 – Regolamento (CE) n. 975/2003 – Tonno – Esaurimento del contingente – Data di apertura - Domenica	sentenza	NO

**Scheda 1 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale nn. C-436/08 e 437/08 - ex art. 267 del TFUE****“Libera circolazione dei capitali–Imposta sulle società–Esenzione dei dividendi di origine nazionali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, da un giudice austriaco, di pronunciarsi sulla compatibilità, con il diritto europeo, della normativa austriaca che, in relazione ad una società nazionale che partecipi ad un'altra società, prevede due regimi fiscali differenti, in relazione alla circostanza che la seconda società (la “partecipata”) sia anch'essa nazionale oppure no. Infatti gli utili, derivanti ad una società austriaca dalla partecipazione ad una società estera, sono imposti dal fisco austriaco, laddove rimangono fiscalmente immuni se derivano da partecipazione ad altra società austriaca. A fondamento di tale disparità di trattamento, riposa l'esigenza di evitare che gli utili societari si sottraggano, in assoluto, all'imposizione fiscale. Infatti, dato il caso di una società, residente in uno Stato e partecipante ad un'altra società di un diverso Stato, potrebbe accadere che gli utili, prodotti dalla società “partecipata” e destinati alla “partecipante”, vengano esonerati da tassazione nello Stato di residenza della partecipata stessa, grazie a norme fiscali particolarmente favorevoli. In tale ipotesi, se anche lo Stato di residenza della società “partecipante” – alla quale detti utili pervengono in ultima battuta - rinunciasse a tassarli, si produrrebbe il risultato di creare forme di reddito in definitiva immuni da imposta. Quindi, la normativa austriaca intende garantire che detti utili - ove sfuggiti al prelievo dello Stato della “partecipata” – vengano comunque tassati, in virtù dell'intervento del fisco austriaco. La Corte di Giustizia ha affermato che tale legislazione lede, in linea di principio, la regola della “libera circolazione dei capitali”, di cui al Trattato sullo Spazio Economico Europeo (SEE). In ragione di tale disciplina nazionale, infatti, una società austriaca sarà più incoraggiata ad investire i capitali in partecipazioni in società anch'esse austriache, piuttosto che in società dei paesi aderenti al SEE (nel primo caso, infatti, la partecipante non subisce l'imposta sugli utili percepiti, a differenza della seconda ipotesi). La Corte precisa, tuttavia, che se l'obiettivo di garantire la lotta all'evasione fiscale, come sopra, può giustificare l'apposizione di limiti alla stessa libertà di circolazione dei capitali, occorre, d'altra parte, che i limiti stessi operino solo nella misura strettamente necessaria a conseguire l'obiettivo divisato, che è appunto quello di evitare frodi fiscali. Quindi, sarebbe compatibile con il diritto europeo, in linea di principio, la disciplina vigente in uno Stato SEE, che tassasse automaticamente gli utili derivanti, a società nazionali, da partecipazioni in società di altri Stati SEE. Un tale assunto, tuttavia, risulta valido solo ove non esista - fra lo Stato della società partecipante e quello della società partecipata - un “accordo amministrativo”. Infatti solo in difetto di un tale accordo, le Autorità dello Stato della partecipante non potrebbero, obiettivamente, venire a conoscenza del fatto che i redditi siano stati già tassati, o meno, nello Stato della partecipata, per cui sarebbe ragionevole applicare, per cautela, la tassazione degli utili in capo alla società nazionale partecipante, onde evitare possibili frodi al fisco.

**Stato della Procedura**

Il 10 febbraio 2011 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 436/08 e 437/08 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente sentenza non derivano oneri a carico del bilancio pubblico.

**Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**

Rinvio pregiudiziale n. C -494/09 ex art. 267 del TFUE

“Diritto doganale – Contingente tariffario – Codice doganale – Art. 239”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.

**Violazione**

La Corte UE viene richiesta, dall' Ufficio delle Dogane di Alessandria, di interpretare l'art. 239 del c.d. "Codice doganale comunitario" (Re.to n. 2913/1992/CEE), nonché gli artt. 308 bis- 308 quater del Reg.to n. 2454/1993/CE, costituente il "Regolamento di attuazione" dello stesso Codice doganale comunitario. In proposito, si precisa che la normativa doganale comunitaria impone dei prelievi doganali sulle merci, che gli operatori comunitari importano dai paesi terzi rispetto agli Stati UE. Tuttavia, le Autorità europee concedono, talora, lo sgravio totale o parziale dall'imposta doganale, limitatamente a determinate quantità di prodotto importato. Tali quantità vengono "distribuite" alle varie imprese - che ne fanno richiesta alle competenti Autorità doganali degli Stati membri di riferimento - nei limiti di un massimale detto "contingente tariffario". Le Autorità comunitarie, peraltro, prendono in considerazione le varie richieste secondo l'ordine cronologico in cui esse sono ricevute dai vari uffici doganali dei diversi Stati UE, con il che può verificarsi l'evenienza che una o più domande vengano escluse dal contingente tariffario, ove quest'ultimo risulti già esaurito a motivo dei "prelievi" connessi alle domande ricevute anteriormente. Nel caso di specie, la Commissione aveva "aperto", la domenica dell' 1/7/2007, dei contingenti tariffari sulle importazioni di tonno dai paesi terzi. La "Bolton", impresa italiana di importazione di tale prodotto, non poteva presentare, il giorno stesso, la domanda di ammissione al contingente, in ragione della chiusura domenicale degli uffici pubblici italiani. Inoltrando, la Bolton, la propria richiesta soltanto il giorno seguente Lunedì 2 luglio, veniva in tal modo esclusa dal contingente tariffario, essendosi quest'ultimo esaurito nella domenica precedente (quindi il giorno stesso della sua "apertura"), a motivo dei "prelievi" connessi alle domande presentate, quello stesso giorno, dagli operatori di Stati UE in cui gli uffici pubblici erano attivi anche di domenica. Si chiedeva pertanto alla Corte UE se la normativa comunitaria, di cui sopra, imponesse alle Autorità europee, di fronte ad un caso come quello di specie, di trattare le richieste tardive degli operatori italiani, presentate il 2/7/2007, come se fossero state ricevute il giorno precedente, in modo che le imprese italiane non fossero pregiudicate a vantaggio di quelle di altri Stati UE i cui uffici pubblici funzionano anche di domenica. In risposta, la Corte ha precisato che dalla citata disciplina comunitaria non risulta che le Autorità europee siano tenute ad adattare le disposizioni doganali a seconda delle specificità dell'ordinamento interno di uno Stato membro, come quella relativa alla chiusura domenicale degli uffici in Italia. Inoltre, lo stesso art. 308 bis del codice di attuazione prevede espressamente un solo caso particolare (al paragrafo 8) in cui una domanda di ammissione al contingente tariffario, ricevuta un certo giorno, si intende di diritto ricevuta in un giorno diverso (è il caso delle richieste ricevute i primi 3 giorni di gennaio che si intendono ricevute il giorno 4 del mese). Al di fuori del caso testè citato, dunque, un'istanza di ammissione al contingente tariffario si considera ricevuta alla data in cui lo è stata effettivamente.

**Stato della Procedura**

In data 17 febbraio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa 494/09 (ex art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



## Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI			
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-359/09	Avvocati – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Direttiva 98/5/CE – Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica – Utilizzo del titolo professionale dello Stato membro ospitante – Presupposti – Iscrizione all'albo di un ordine professionale degli avvocati dello Stato membro ospitante	sentenza	No

**Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Rinvio pregiudiziale n. C-359/09- ex art. 267 del TFUE****“Avvocati - Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superior”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, da un giudice ungherese, di interpretare le Direttive europee 89/48 e 98/5. La Direttiva 89/48 è rivolta, in generale, a determinare le condizioni richieste affinché un diploma conseguito in uno Stato UE - valido, per la legislazione di quello stesso Stato, a consentire l'accesso ad una determinata professione - possa essere “riconosciuto” in un altro Stato UE (c.d. Stato “ospitante”) e autorizzare, anche in quest'ultimo Stato, l'esercizio della medesima professione. La Direttiva 98/5, più in particolare, disciplina il riconoscimento, da parte di uno Stato “ospitante”, dello specifico “diploma” abilitante all'esercizio della professione di “avvocato”. Si sottolinea che, ai sensi delle due Direttive, si intende per “diploma” il certificato che attesta come un soggetto abbia frequentato un ciclo di studi post-secondari, di durata minima di 3 anni o equivalente, presso un'Università o altro Istituto ad essa comparato. Circa la professione alla quale si è abilitati tramite detto “diploma”, la stessa si definisce “regolamentata” proprio in quanto vi vengono ammessi solo i titolari di un attestato, diploma o simili. Pertanto, si chiede alla Corte di stabilire se un cittadino europeo - conseguito in uno Stato membro UE un diploma che lo ammette alla professione di avvocato e intenzionato ad operare in un diverso Stato UE, fregiandosi del titolo con il quale in quest'ultimo Stato è designata la professione medesima di avvocato - debba soddisfare i requisiti previsti in generale dalla Direttiva 89/48 ovvero quelli, specifici, previsti dalla Direttiva n. 98/5, che attiene in particolare alla professione di avvocato. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che le due Direttive menzionate si integrano, potendo, il diplomato idoneo alla professione di avvocato, ricorrere alternativamente alle modalità statuite dalla prima o dalla seconda. Quindi, egli potrà conseguire il titolo di avvocato del Paese ospitante: 1) secondo la Dir.89/48, sottoponendosi, a sua scelta, ad un tirocinio ovvero ad una prova attitudinale 2) in base alla Dir. 98/5, esercitando l'avvocatura nello Stato ospitante, per non meno di 3 anni e fregiandosi del titolo originario. Poiché, nel caso di specie, il diplomato intenzionato ad esercitare l'avvocatura nello Stato membro ospitante, era stato richiesto non solo dei requisiti di cui alle Direttive, ma anche di quello concernente l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati dello Stato ospitante stesso, la Corte ha chiarito che tale richiesta non è incompatibile con le Direttive comunitarie sopra indicate. Infatti le medesime si limiterebbero a stabilire che quanti vogliono esercitare, in uno Stato ospitante, una professione regolamentata - per la quale si richieda il possesso di apposito “diploma” - siano dispensati dall'obbligo di conseguire un secondo diploma nello Stato ospitante, ma non renderebbe gli stessi soggetti esenti da ulteriori gravami previsti dalla normativa interna, relativi a requisiti ulteriori rispetto al possesso del suddetto diploma. Nella fattispecie, comunque, le Autorità dello Stato ospitante dovranno avere riguardo - nel valutare se concedere l'iscrizione all'ordine professionale - al principio europeo della non discriminazione degli operatori di altri Stati UE rispetto a quelli interni.

**Stato della Procedura**

Il 3 febbraio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-359/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

# Pesca

RINVII PREGIUDIZIALI PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-221/09	Regolamento (CE) n. 530/2008 – Validità – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Ricostruzione degli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo	sentenza	No

**Scheda 1 – Pesca****Rinvio pregiudiziale n. C-221/09** - ex art. 267 del TFUE

“Regolamento (CE) n. 530/2008 – Validità – Politica comune della pesca”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole.**Violazione**

La Corte UE viene richiesta, da un giudice maltese, di interpretare il principio di non discriminazione, come fondamentale dell'ordinamento europeo. La politica comunitaria della pesca è essenzialmente contenuta nel Regolamento del Consiglio UE n. 2371, il quale risulta orientato al fondamentale obiettivo di evitare che, attraverso le stesse attività di pesca, si determini il depauperamento delle risorse ittiche comunitarie. In questo contesto, ai singoli Stati UE vengano assegnati dei quantitativi massimi di pesca, che, nell'ambito di uno stesso Stato, vengono poi ripartiti fra i singoli operatori del settore. Il Reg.to n. 2371 medesimo prevede, altresì, che ove sussista il rischio che la pesca possa comportare una minaccia grave per le risorse acquatiche vive, la Commissione sia autorizzata ad adottare “misure preventive”. Tali misure sono state, di fatto, prescritte dalla Commissione con il Reg.to 12/6/2008, n. 530. La situazione disciplinata dal Regolamento in questione era la seguente: per l'anno 2008, erano stati distribuiti, fra determinati Stati UE – in ordine all'area comprensiva dell'Oceano Atlantico ad est di 45° di longitudine O e del Mar Mediterraneo – i rispettivi quantitativi autorizzati per la pesca della specie “tonno rosso”. Tuttavia, stante il devastante impatto, sulle risorse marine, delle tonniere praticanti la pesca con le reti da circuizione, la Commissione paventava che, prima della chiusura della stagione della pesca e già, precisamente, nel mese di Giugno, i massimali di pescato autorizzati fossero prossimi ad essere raggiunti e, quindi, superati. Pertanto, onde evitare l'esaurimento degli stock ittici, la Commissione aveva disposto, con il predetto Reg.to n. 530, le “misure preventive” di cui sopra. Si prevedeva quindi: 1) il divieto, per le tonniere con reti da circuizione battenti bandiera maltese, greca, francese, italiana o cipriota, di proseguire la cattura dei pesci dopo il 16/6/2008, nonché il divieto, per gli operatori contraenti con le tonniere stesse, di acquistare il tonno rosso catturato successivamente a quella stessa data; 2) il divieto, per le tonniere battenti bandiera spagnola, di proseguire la pesca dopo il 23/6/08, nonché il divieto, per gli operatori contraenti con esse, di acquistare i pesci catturati dopo tale ultima data. Come è evidente, il Regolamento ha previsto un trattamento più favorevole per gli operatori spagnoli, disattivando i divieti anzidetti, nei loro confronti, nel periodo 16 giugno - 23 giugno 2008. Al riguardo, la Corte ha precisato che il principio di “non discriminazione” impone che situazioni simili debbano ricevere un trattamento uguale, le eccezioni a tale assunto necessitando del supporto di giustificati motivi. Con riferimento al caso di specie, la Corte ha ritenuto violato il predetto principio, in quanto non ha ravvisato validi motivi in forza dei quali le tonniere spagnole, che pur versavano nelle stesse condizioni di quelle degli altri Stati, fossero soggette ad un differente regime. Infatti, la presunta circostanza per cui le tonniere spagnole userebbero iniziare la pesca una settimana dopo quelle degli altri Stati, risulta contraddetta dai fatti, mentre l'argomento per cui la flotta delle tonniere spagnole avrebbe una capacità di pesca inferiore a quella degli altri Stati UE, si basa, aprioristicamente, solo sulla considerazione del modesto numero di imbarcazioni, ma non su osservazioni concrete.

**Stato della Procedura**

Il 17 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-221/09, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.